



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSEIRINI	Giudice a Latere
DOTT. RAFFAELE GRAZIANO	Pubblico Ministero
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA ANNAPIA PIRRONI	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 96

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/2010 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA +46

UDIENZA DEL 16/01/2019

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2019402265353

Esito: RINVIO AL 22/01/2019 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

ESAME DELL'IMPUTATO: PERLI FRANCESCO.....	5
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO R. DELLA VALLE.....	6
ASCOLTO DEL PERITO CAFORIO ANTONIO.....	44
ESAME DELL'IMPUATO: PERLI FRANCESCO.....	45
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO R. DELLA VALLE.....	46
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO M.M. SBORGIA.....	57
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PALOMBA.....	76
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO E. MATTESI.....	78
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE.....	80
DOMANDE DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO.....	84

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE
Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.
Udienza del 16/01/2019

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. RAFFAELE GRAZIANO	Pubblico Ministero
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA ANNAPIA PIRRONI	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +46 -

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chiamiamo il processo a carico di Riva Nicola + 46.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, per quanto riguarda i residui testi di Parte Civile, ci sono istanze? Perché altrimenti pronunceremmo un'ordinanza con cui prendiamo atto di questo sostanziale disinteresse e, quindi, traendone le conseguenze dovute. Quindi non ci sono istanze. Per cui la Corte pronuncia la seguente ordinanza: "Con riferimento ai residui testi di cui alle liste testimoniali depositate nell'interesse delle Parti Civili costituite; sentite le Parti; rilevato che le rispettive Parti richiedenti non hanno provveduto a citare i testi non escussi e né hanno addotto impedimenti, ovvero richieste di rinvio per citazione degli stessi; ritenuto che detto fatto concludente possa essere univocamente interpretato come una rinuncia implicita al loro esame; rilevato che le altre Parti nulla hanno osservato, per questi motivi revoca l'ordinanza ammissiva con

riferimento ai residui testi di cui alle liste testimoniali delle Parti Civili e dispone procedersi oltre”.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Presidente, mi scusi...

PRESIDENTE S. DERRICO - Prego.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Intanto rimango seduto per un problema di carattere sanitario.

PRESIDENTE S. DERRICO - Senz'altro, Avvocato. Non ci sono problemi.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Chiedo scusa, ma mi fa male una gamba. Noto che in Aula c'è un signore che sta facendo delle riprese. Il mio assistito non intende essere ripreso, quindi...

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Era stata autorizzata questa Parte.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Sì, lo so. Però non diamo il consenso.

PRESIDENTE S. DERRICO - È regolarmente autorizzato. Quindi, signor Mottolese, deve interrompere le riprese.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - La seconda, invece, per metodologia. Noi produciamo dei documenti sia alla Corte che al Pubblico Ministero. Sono documenti peraltro già depositati a suo tempo - nel corso delle indagini preliminari - ma ci servono anche per snellire l'interrogatorio, visto che poi l'Avvocato Perli farà riferimento ad alcune sentenze e le commenterà. Quindi, logisticamente, cerchiamo di aiutare la Corte.

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Allora questi documenti vengono posti in visione alle altre Parti.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Il nostro cliente poi chiederà un attimo di vederli quando esporrà.

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Sarà poi autorizzato.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Grazie, Presidente.

AVVOCATO E. MATTESI - Chiedo scusa, Presidente, se può dare atto della mia presenza per l'Imputato Pelaggi: Edvige Mattesi in sostituzione dell'Avvocato Bana.

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Grazie, Avvocato. Ci sono altri Avvocati che...

(L'Avvocato Melucci interviene fuori microfono)

PRESIDENTE S. DERRICO - L'Avvocato Melucci è sopraggiunto.

(L'Avvocato Lisco interviene fuori microfono)

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato Lisco, voleva dire qualcosa?

AVVOCATO P. LISCO - Sì, Presidente. Io ho dato alla Cancelliera una istanza con la quale faccio presente di alcuni impegni per martedì e... per mercoledì e venerdì prossimo e anche per la settimana successiva, in quanto dovrò subire un intervento per la settimana che va dal... le udienze del 28, 29 e 30 durante le quali sarò assente. È un'istanza che ho già rappresentato al Pubblico Ministero e ad altri difensori, con la quale chiedo sostanzialmente che l'esame dell'Imputato Andelmi venga svolto il 4 febbraio, data in cui potrò essere presente insomma per appunto svolgere l'esame.

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene, Avvocato. La guarderemo durante quella pausa che - vi abbiamo anticipato ieri - sarà necessario fare.

AVVOCATO P. LISCO - Sì. Si tratta sostanzialmente di anticipare per qualcuno e posporre il... insomma fare...

PRESIDENTE S. DERRICO - Penso che non ci saranno problemi. Anche i suoi colleghi immagino che non avranno nulla da obiettare.

AVVOCATO P. LISCO - Sì, sì. Ho raccolto - diciamo - dei consensi.

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene.

AVVOCATO P. LISCO - Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. DERRICO - Allora, possiamo iniziare... Se non ci sono altri interventi, possiamo iniziare con l'esame dell'Imputato.

ESAME DELL'IMPUTATO: PERLI FRANCESCO

PRESIDENTE S. DERRICO - Allora, lei è...?

IMPUTATO F. PERLI - Io sono Francesco Perli, nato a Vicenza il 28.10.54, residente a Milano in Piazzetta della Guastalla 7, di professione Avvocato.

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Allora, Avvocato, io la devo avvisare innanzitutto che lei ha facoltà di non rispondere all'esame. Però, se decide di rispondere, quello che riferirà potrà essere usato contro di lei e, se renderà delle dichiarazioni nei confronti di terzi, ne risponderà come testimone. È consapevole di queste regole?

IMPUTATO F. PERLI - Sono consapevole e intendo rispondere.

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Allora, la Parte che ha chiesto l'esame è stata innanzitutto il Pubblico Ministero. Quindi do la parola al Pubblico Ministero.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente. Per il Pubblico Ministero... La Procura non ha domande all'Imputato.

PRESIDENTE S. DERRICO - Non ha domande. Allora, per le Parti Civili che hanno richiesto l'esame degli Imputati - in particolare dell'Avvocato Perli - c'è qualcuno che vuole porre delle domande, vuole procedere all'esame? Sarebbe di no. Allora le Difese

degli Imputati, prego.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Grazie, Presidente. Chiedo al Pubblico Ministero se per caso non è una strategia non fare domande e farle in replica oppure è una sua linea costante questa.

P.M. M. BUCCOLIERO - No. Dipende dagli Imputati, ovviamente.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - È solo una battuta!

P.M. M. BUCCOLIERO - In questo caso, non ho domande dirette.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - È solo una battuta, ovviamente! Anche perché bisogna sempre sdrammatizzare.

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO R. DELLA VALLE

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, se vuole - prima di tutto - dire il suo nome, per la registrazione.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Grazie, Presidente. Avvocato Della Valle Raffaele, per Perli.

PRESIDENTE S. DERRICO - Grazie, Avvocato.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Buongiorno, Avvocato Perli. Le farò poche domande. Le chiedo di rispondere con estrema sinteticità ma con estrema esaustività, facendole presente che poiché è un processo... la nostra è una difesa essenzialmente tecnica e che attinge a norme di carattere processuale di natura amministrativa. Le faccio presente di essere chiaro, soprattutto di considerare che non siamo di fronte a un Tribunale Amministrativo ma siamo in sede penale e, per di più, davanti a una Corte d'Assise dove ci sono - ovviamente con tutto rispetto lo dico - dei Magistrati Popolari che certamente non frequentano le Aule di Giustizia di sovente, quindi per loro è più difficoltoso magari interpretare o capire certi discorsi di carattere meramente tecnico. Ripeto: maxima reverentia debetur ai Giudici Popolari. Detto questo, per prima cosa - domanda formale - lei, in sostanza, da quanto tempo esercita la professione e come è venuto in contatto con gli Imputati Riva della società di cui stiamo parlando.

IMPUTATO F. PERLI - Sì. Dispiace sempre parlare un po' di sé stessi. Comunque io ho sessantaquattro anni, faccio l'Avvocato ormai da trentanove anni...

(Il microfono dell'Imputato presenta problemi di amplificazione, per cui si rende necessario sostituirlo)

PRESIDENTE S. DERRICO - Possiamo proseguire. Diceva che esercita la professione da trentanove anni.

IMPUTATO F. PERLI - Io esercito la professione di Avvocato ormai da molti anni. Ho sessantaquattro anni. Sono cresciuto professionalmente in un grosso studio di Avvocati di Diritto Amministrativo, che è la mia materia. Sono stato per parecchi anni docente di Diritto Amministrativo all'Università Statale di Milano. In questo grande studio - in cui sono cresciuto e mi sono formato professionalmente - c'erano Avvocati importanti, fra cui anche Valerio Nida - che è stato anche Presidente della Corte Costituzionale - che insegnava Diritto Costituzionale nell'Università dove insegnavo anch'io. Nel 2002 l'Ilva doveva individuare un Avvocato amministrativista - naturalmente queste cose le ho sapute a posteriori - e mi interpellò per capire se ero interessato a seguire di volta in volta alcune pratiche di Diritto Amministrativo di cui loro dovevano occuparsi. Inizialmente mi sono occupato di pratiche di Diritto Amministrativo che riguardavano perlopiù Genova e non Taranto. Mi sono poi occupato anche di alcune pratiche che riguardavano Taranto. La prima pratica di cui mi sono occupato a Taranto fu nel 2004, davanti al TAR Puglia Lecce, sul problema degli scarichi industriali di Ilva. Poi ricevetti degli altri incarichi. Voglio precisare che io questi incarichi li ho sempre ricevuti specificatamente su singole questioni (sono state questioni perlopiù di carattere giudiziale). Tenete conto che io, complessivamente, dal 2004 al 2012 per l'Ilva ho svolto circa sessanta giudizi di Diritto Amministrativo (fra TAR Puglia Lecce e TAR Lazio, Consiglio di Stato) e che poi quando vi è stata... - come dire? - ...ci sono state le note vicende per cui il Presidente dell'Ilva diventò l'ex Prefetto di Milano - il Dottor Ferrante - questi naturalmente volle sapere esattamente la mia posizione, ritenne che non ci fossero motivi ostativi e mi confermò nell'incarico dandomi anche dei nuovi incarichi. Poi venne nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dottor Bondi come Commissario unico allora e anche il Dottor Bondi, dopo un colloquio in cui giustamente - perché, al posto suo, avrei fatto lo stesso - volle verificare esattamente la mia posizione, ritenne di confermarmi negli incarichi amministrativi che già avevo e anche di affidarmene dei nuovi.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Benissimo. Signor Presidente, adesso vorrei fissare l'attenzione sul capo A) - quindi le domande attengono al capo A) - in particolare la condotta che viene ascritta all'Imputato, quindi io mi soffermerei proprio sulla condotta specifica che viene attribuita all'Imputato da parte del signor Pubblico Ministero. In primis si legge: "Perli Francesco, quale legale del Gruppo Riva". La domanda è se è legale del Gruppo Riva, che cosa intende dire e che cosa in realtà egli era nel Gruppo Riva. Grazie.

IMPUTATO F. PERLI - Posso?

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì, la domanda è ammessa.

IMPUTATO F. PERLI - Sì. Io devo precisare che non sono mai stato il legale del Gruppo Riva, nel senso che il Gruppo Riva aveva un proprio Ufficio Legale, aveva dei propri Avvocati interni. Ricordo che, per esempio, per Taranto l'Avvocato dell'Ilva interno era l'Avvocato Francesco Brescia; ricordo che c'era un altro Avvocato dell'Ilva a Genova; ricordo che c'era un responsabile dell'Ufficio Legale che si chiamava "Buffa". Io - come dire? - venivo di volta in volta incaricato sulla base di deleghe specifiche - naturalmente necessarie per poter proporre o resistere in azioni giudiziarie - quindi ricevevo degli specifici incarichi.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Di che natura erano questi incarichi?

IMPUTATO F. PERLI - Ho detto prima che ho fatto circa sessanta giudizi amministrativi, forse anche di più. Erano di natura giudiziale. Tutti i miei incarichi ricevuti da Ilva erano - e sono stati - di natura giudiziale, eccezion fatta per uno, quello di seguire il procedimento di conclusione dell'AIA...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Poi ci arriviamo.

IMPUTATO F. PERLI - ...che ricevetti a fine 2009 ed è l'unico incarico stragiudiziale che Ilva mi dette.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Ecco. Può lei mostrare alla Corte - sia pure rapidamente - alcuni elementi oggettivi atti e idonei a dimostrare la natura testé detta del suo incarico, facendo riferimento alla produzione odierna?

IMPUTATO F. PERLI - Beh...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Per esempio, se ci sono sentenze, perché dimostrano quanto lei assume.

IMPUTATO F. PERLI - Beh, le...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Le copie che ho dato se possiamo dargliele un attimo in visione.

IMPUTATO F. PERLI - No, ma adesso io non mi ricordo esattamente tutti i numeri delle sentenze, comunque mi ricordo quelle più importanti.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Ecco: quelle più importanti, diciamo.

IMPUTATO F. PERLI - Ecco. Allora io mi ricordo che una sentenza molto importante e che fu poi la ragione per cui io ricevetti l'incarico stragiudiziale di seguire l'AIA di Ilva, fu una causa che svolsi per Ilva avanti al TAR Puglia Lecce nel 2004. Aspetti che vi dico anche l'RG e la sentenza...

(L'Imputato Perli prende visione della documentazione di cui sopra)

IMPUTATO F. PERLI - ...che è del 2002 sulle acque di scarico... la 1007 del 2004 che fu poi confermata in Consiglio di Stato nel 2005, con la sentenza 4648 del 2005 sull'Appello proposto dalla Provincia di Taranto contro la sentenza precedente di primo grado che aveva accolto il mio ricorso. Questa è una questione molto importante perché, a un certo punto, la Provincia di Taranto fece un'ordinanza in cui chiedeva ad Ilva di osservare i limiti prescrizionali degli scarichi industriali - previsti allora dalla Legge Merli - a piè di ciascun impianto. Naturalmente il complesso industriale dell'Ilva è un complesso molto articolato, contiene tantissimi impianti. La Provincia di Taranto, a un certo punto, fece un'ordinanza in cui innovava rispetto alle autorizzazioni di cui Ilva era già dotata per gli scarichi industriali e pretese che la società rispettasse i limiti prestazionali a piè, sotto ogni impianto. Io impugnai questa questione davanti al Giudice Amministrativo di Lecce e vinsi, perché feci notare che in realtà il sistema di trattamento delle acque reflue di Ilva aveva non solo degli impianti a piè di ciascun impianto ma aveva anche due impianti terminali finali che potete - credo - tutti voi fisicamente vedere perché sono due bacini di grandissime dimensioni in cui confluiscono gli scarichi industriali dell'Ilva e non solo gli scarichi industriali dell'Ilva, per verità. Perché voi forse non sapete che al sistema di smaltimento delle acque reflue dell'Ilva è allacciato anche l'impianto di trattamento delle acque di una parte importante del Comune di Taranto che si chiama "Bellavista Gennarini". Perché a un certo punto, prima che arrivasse la gestione dei Riva dal '95 in poi, il Sindaco di Taranto chiede all'allora amministratore delegato di Ilva di potersi allacciare all'impianto di trattamento delle acque reflue di Ilva e ottenne questo consenso. Per cui Ilva - come dire? - si fa carico anche di questo trattamento. Bene. Questi due impianti (che si chiamano "di chiarificazione finale") che hanno un trattamento di tipo meccanico, quindi - come dire? - recuperano gli inquinanti più rilevanti prima degli scarichi a mare, non venivano in questo modo considerati ai fini del rientro dei limiti. La differenza è fondamentale: perché mentre l'Ilva a piè di ciascun impianto non poteva osservare i limiti prescrizionali della Legge Merli, a valle degli impianti di trattamento finale - prima degli scarichi a mare - osserva i limiti prescrizionali della Legge Merli. Naturalmente, il Giudice Amministrativo di primo grado mi dette ragione. Non è che occorre essere dei Carnelutti del Diritto per dire che la misurazione - lo prevede la norma di Legge - la devi fare dove escono dallo stabilimento le acque reflue e a valle di tutti gli impianti di trattamento. Se un'industria ha più impianti di trattamento, la misurazione dei limiti di Legge la fai a valle. La Provincia, non convinta di questa tesi, fece Appello al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato che se ne sta a Roma, quindi un po' lontano da Taranto... Mentre i Giudici del

TAR Puglia Lecce magari - passando per andare verso la Calabria, per capirci - li vedevano questi due impianti di trattamento dell'Ilva. Fecero una delle prime consulenze tecniche - siamo nel 2004 - disposta dal Consiglio di Stato. Di questa consulenza tecnica fu incaricato il Direttore Generale dell'ARPA Puglia, il quale delegò l'incarico al Direttore dell'ARPA Puglia di Taranto - mi ricordo ancora adesso perché seguì naturalmente tutta questa consulenza tecnica (si chiamava "Dottor Nicola Virtù") - il quale fece questa consulenza tecnica, rilevò che l'impianto di trattamento delle acque è molto articolato - quello dell'Ilva - e che c'erano effettivamente questi due impianti di trattamento finale. Come dire? Concluse il proprio lavoro inviando la relazione al Consiglio di Stato e il Consiglio di Stato fece una sentenza confermativa del giudizio di primo grado rampognando un po' anche la Provincia, perché dice "Le misurazioni si devono fare a valle di tutti gli impianti di trattamento. Perché voi pretendete che l'operatore industriale rispetti i limiti all'interno del proprio stabilimento prima ancora che ci sia il trattamento finale?". E, quindi, questa fu una sentenza molto importante perché confermò la legittimità degli scarichi dell'Ilva. Naturalmente poi tutti si domandarono perché la Provincia ebbe a sostenere una tesi così singolare. Però questo fa parte dei commenti.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Va bene. Senta, vuole spiegare per favore alla Corte il significato che può derivare dal fatto che noi abbiamo fatto una produzione al numero 26? Se può indicarla e se può dire perché produciamo questo documento. Altrimenti rimarrebbe un po'...

IMPUTATO F. PERLI - Il 26 è la sentenza del TAR Puglia...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Perfetto.

IMPUTATO F. PERLI - ...1551 sul ricorso proposto a Ilva avverso il diniego all'autorizzazione all'esercizio della discarica.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Perché è emblematica ed è importante? Secondo noi, evidentemente.

IMPUTATO F. PERLI - Beh, è importante perché, in tutta questa vicenda amministrativa, l'atteggiamento degli enti pubblici locali - per la maggior parte degli orientamenti espressi - è stato un po' singolare, come quello degli scarichi che dicevo prima. Non puoi pretendere che l'operatore rispetti i limiti di Legge non dove la Legge prevede vengano misurati. E così è stata la vicenda del Mater Gratiae.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Avvocato Perli, io lo so già. Deve parlare al Presidente.

IMPUTATO F. PERLI - Certo. Però la Corte incombe e uno sta...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Si rivolga al Presidente. Il suo interlocutore è la Corte, non io.

IMPUTATO F. PERLI - Perfetto. Allora, a un certo punto, l'Ilva mi sottopose una questione che riguardava la nuova discarica dell'area Mater Gratiae. L'Ilva aveva già ottenuto la valutazione di impianto ambientale positiva per la realizzazione di questa discarica e aveva la necessità di attivare la discarica. Al tempo, la Legge prevedeva che ci fossero due momenti amministrativi fondamentali: la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione all'esercizio della discarica. Successivamente la Legge è cambiata e oggi, per aprire una discarica, si prevede un'unica autorizzazione perché - è anche logico - con un'unica autorizzazione autorizzi la realizzazione e la messa in esercizio della discarica (non ha senso che tu prima autorizzi la realizzazione, poi la valutazione di impatto ambientale e poi la messa in esercizio). L'Ilva non riusciva ad ottenere dalla Provincia di Taranto l'autorizzazione alla messa in esercizio della discarica che aveva già in gran parte realizzato, allora mi sottoposero la questione. Io vidi che a maggio... maggio o giugno 2009... a maggio 2009 l'Ilva aveva presentato alla Provincia di Taranto la domanda per ottenere l'autorizzazione alla messa in esercizio di questa discarica, perché si andava ancora con il precedente regime normativo delle due autorizzazioni. La Provincia di Taranto era inerte: non aveva preso posizione, non rispondeva. Erano passati dei mesi. Io mi studiai il regolamento della Provincia. La Provincia in materia di discariche - c'era un regolamento un po' incerto - doveva provvedere, al più, entro novanta giorni e non aveva provveduto. Allora incominciai e feci una messa in mora - tecnicamente si dice - cioè: "Ti ho presentato una domanda, c'è l'obbligo di Legge di rispondermi entro novanta giorni. Sono passati novanta giorni: per cortesia, esprimiti sulla domanda che ho presentato". La Provincia di Taranto non si espresse. Allora impugnai quello che tecnicamente si chiama "silenzio-rigetto" davanti al Giudice Amministrativo. Chiesi anche l'istanza di sospensione cautelare, perché la discarica precedente che Ilva utilizzava si stava esaurendo e quindi si sarebbe bloccato lo stabilimento. Il Giudice Amministrativo mi accolse l'istanza di sospensione con propria ordinanza, ordinò alla Provincia di Taranto di esprimersi. "Ordinare di esprimersi" non vuol dire di accogliere la domanda di Ilva: vuol dire esprimersi sia con un provvedimento positivo, sia con un provvedimento negativo. Lo dico naturalmente per i Giudici Popolari, per spiegarmi meglio. La Provincia pretese che la... scusi, il TAR pretese che la Provincia di Taranto concludesse il procedimento entro il 15 dicembre del 2009. Il responsabile del procedimento era il Dottor Romandini ed era quello a cui Ilva nel maggio aveva presentato l'istanza, quello che non aveva risposto, non aveva provveduto e quant'altro. Al 15 dicembre 2009 il Dottor Romandini si espresse e fece un provvedimento di diniego che io impugnai con motivi aggiunti. I "motivi aggiunti" è una seconda impugnazione che si fa all'interno dello stesso procedimento - per capirci -

del ricorso già radicato davanti al Giudice Amministrativo. Il Giudice Amministrativo esaminò questa nuova censura e, dopo tre o quattro mesi, accolse nel merito la decisione... i motivi aggiunti, quindi la mia impugnazione. Dopodiché la Provincia era ancora inerte e, quindi, io feci un atto di diffida che - ricordo - notificai alla Provincia in persona del Presidente legale rappresentante e notificai anche personalmente al Dottor Romandini perché era lui che doveva provvedere. Il provvedimento doveva essere del Dottor Romandini, non del Presidente della Provincia perché la nuova Legge sugli enti locali prevede che sia il dirigente che debba provvedere. Anche qui non ha provveduto al provvedimento. Quindi, a questo punto, poi ci furono degli altri sviluppi. Però, a questo punto, poi intervenne anche il Ministero che disse: “Va beh, considereremo questo discorso delle scariche all’interno del procedimento dell’AIA”. Però voglio sottolineare che, a mio parere, l’atteggiamento della Provincia in questa vicenda è stato...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Lei, in sostanza, dice “La favola insegna...”: che cosa?

Tanto per parlarci in termini poveri. Che cosa dimostriamo?

IMPUTATO F. PERLI - Dimostriamo che non c’era un atteggiamento obiettivo da parte della Pubblica Amministrazione e che, in questa vicenda, il dirigente dell’ente locale ha omesso - a mio parere - di fare il proprio dovere, perché la Legge gli impone entro un determinato termine di provvedere. Questo non provvedeva, se n’è fregato dell’ordinanza cautelare del TAR, della sentenza del TAR, del mio atto di diffida e io stavo cercando di proporre quello che tecnicamente si chiama “la nomina di un Commissario ad acta” che provvedesse... giudizio di adempimento sostanzialmente, quindi la nomina di un Commissario ad acta che viene nominato dal Giudice Amministrativo e che dice: “Se tu, Pubblica Amministrazione, non vuoi provvedere ai miei provvedimenti, adesso io nomino il signore x/y al quale conferisco tutti i poteri che hai tu e deve provvedere lui a rilasciarci l’autorizzazione”.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Ecco, soltanto altre due sentenze a mo’ di campione ovviamente. La sentenza 1081 del 2011: la famosa sentenza “benzopirene”, eccetera. Anche questa: vuol spiegare alla Corte il significato per cui noi produciamo questa sentenza e che cosa emerge dalle righe della decisione della sentenza?

IMPUTATO F. PERLI - Questa è una sentenza molto importante e anche abbastanza nota. Tra l’altro, ha verificato anche un episodio un po’ singolare che poi vi racconto.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Racconti tutto.

IMPUTATO F. PERLI - Beh, l’episodio singolare è che in sede cautelare io vinsi - dopo la discussione al TAR - il ricorso sull’istanza cautelare e, quindi, l’ordinanza del TAR.

L’ordinanza uscì e alla fine disse - invece di “accogliere” - “rigetta il ricorso”. Tutta la

parte motivazionale era invece per l'accoglimento del ricorso e, alla fine, invece la conclusione era "Rigetta il ricorso". I giornali pubblicarono, diedero grande risalto al fatto che l'Ilva si era vista rigettare il ricorso sull'ordinanza. Invece, esaminando, saltò fuori che c'era un errore di battitura del dattilografo che aveva trascritto. Poi il TAR fece... Naturalmente il Presidente del TAR, il Collegio non prese la cosa - non tanto la mia ma la cosa - molto bene. Ci fu un procedimento di rettifica - "di correzione materiale" si dice - dell'ordinanza, fu corretta l'ordinanza materialmente. Credo che poi vi produciamo sia la prima che quella... Ma possono accedere queste cose, perché basta infine scrivere "accoglie" o "rigetta" e cambia la sostanza del provvedimento.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Adesso veniamo al corpo, all'oggetto del...

IMPUTATO F. PERLI - Ecco, veniamo alla questione.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Altrimenti...

IMPUTATO F. PERLI - Beh, era tanto per...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - No, no, ma è giusto. Almeno per me è giusto, non so se per la Corte...

IMPUTATO F. PERLI - A un certo punto l'ARPA Puglia, improvvisamente, emette un provvedimento che reca la data del 4 giugno 2009, se non ricordo male.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - 4 giugno 2010, per la verità.

IMPUTATO F. PERLI - 2010, chiedo scusa. 4 giugno 2010. In cui sostanzialmente diceva che il livello del benzoapirene emesso dall'Ilva era troppo alto e quindi...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Perché c'era un monitoraggio, suppongo. No? Avevano fatto un monitoraggio.

IMPUTATO F. PERLI - Sì, c'era un monitoraggio. Era troppo alto: era 1,3 nanogrammi a metro cubo d'aria. Quindi - come dire? - sulla base di questa...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Direttiva comunitaria.

IMPUTATO F. PERLI - No. Sulla base di questo provvedimento, di questa relazione dell'ARPA Puglia ci fu un provvedimento di limitazione dell'attività emissiva e quindi dell'attività industriale di Ilva che io naturalmente, su incarico di Ilva, impugnai davanti al TAR Puglia Lecce chiedendo l'istanza di sospensiva - che ho raccontato prima - che fu accolta e poi la sentenza di merito che fu assolutamente favorevole ad Ilva. In questa sentenza di merito fu accolta la mia argomentazione giuridica, cioè che il limite di Legge per il benzoapirene non era 1 nanogrammo a metro cubo d'aria - come pretendeva e sosteneva l'ARPA Puglia - ma era 2,5 nanogrammi a metro cubo d'aria. Quindi, siccome quello rilevato dalla stessa ARPA Puglia - nella stazione di via Machiavelli mi pare - era di 1,3 nanogrammi a metro cubo d'aria, il benzoapirene dell'Ilva era assolutamente nei limiti di Legge. Qui che cosa è avvenuto? È avvenuto

che... C'è una direttiva comunitaria - che è, mi pare, la 1004 del 2007... non vorrei sbagliarmi - la quale prevede che entro una certa data si raggiunga il limite di 1 nanogrammo a metro cubo d'aria. Ma questo 1 nanogrammo a metro cubo d'aria per il benzoapirene è definito dalla direttiva comunitaria un valore obiettivo, che è diverso dal valore prescrizionale. Il valore prescrizionale è un obbligo di Legge e, se non lo rispetti, sei fuori norma. Il valore obiettivo è un valore da conseguire entro una determinata data attraverso delle misure naturalmente di riduzione delle emissioni inquinanti, perché uno stabilimento industriale deve progressivamente ridurre il proprio impatto ambientale. Questo, nella sentenza, i Giudici del TAR lo spiegano molto bene, cioè che il limite non era 1 nanogrammo a metro cubo d'aria - come pretendeva l'ARPA - ma era 2,5. 1 nanogrammo a metro cubo d'aria è scattato nel 2013, perché la direttiva comunitaria prevede che quella fosse la data di raggiungimento del limite temporale per osservare 1 nanogrammo a metro cubo d'aria. Qui ne sono successe di tutti i colori, perché poi l'ARPA Puglia, dopo questa relazione del 4 giugno 2010, fece una seconda relazione - mi pare del 7... no, del 23 giugno o qualcosa del genere - in cui rincarava ulteriormente la dose ma seguendo una strada che era costruita su delle fondamenta assolutamente prive di qualsiasi valore giuridico. Questo il Giudice Amministrativo l'ha chiarito molto bene. Quindi quelli che vi dicono che 1 nanogrammo a metro cubo d'aria è il limite prescrizionale previsto al tempo, vi dicono una cosa che non è assolutamente vera. Come non è assolutamente vero che il Ilva abbia operato o che il Governo abbia cambiato il limite prescrizionale col Decreto Legislativo 155 del 2010 che ha recepito una seconda direttiva comunitaria che, in realtà, non riguarda il benzoapirene ma riguarda altri quattro inquinanti importanti: perché il Governo italiano, con quel decreto legislativo, ha - sì - considerato anche il benzoapirene ma ha riconfermato esattamente la disciplina che c'era prima e, quindi, l'obiettivo di 1 nanogrammo a metro cubo d'aria. Non è vero che sia stata cambiata. Chi lo ha detto e chi lo dice afferma una cosa non vera ma fa parte - come dire? - di quel pseudo diritto che oggi va un po' di moda.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Ecco. La Procura parla anche - come criticità - in tema di posizionamento delle centraline di rilevamento. Qual è la sua posizione? Qual è stata la posizione che avete assunto sul tema, visto che si contesta la bontà...

IMPUTATO F. PERLI - Sì. La posizione - devo dire - fu assunta specificamente da me e, come tutte le posizioni che ho assunto io sulle vicende dell'Ilva, era improntata a una logica assolutamente e squisitamente giuridica. L'Articolo 2 della direttiva comunitaria dice che i limiti per la valutazione della cosiddetta "aria ambiente" valgono per la troposfera, non valgono per l'aria dei luoghi di lavoro e delle industrie. Per l'aria dei luoghi di lavoro e delle industrie vale un'altra Legge e valgono degli altri limiti più alti. Perché i

dipendenti di un'industria possono essere sottoposti anche a dei limiti superiori perché dispongono dei dispositivi di protezione individuale e perché l'esposizione loro agli inquinanti avviene per un periodo più limitato. Un ciclo di lavoro dura sei ore, mentre invece un cittadino che abita in una zona di alto inquinamento per emissioni industriali - come può essere il quartiere Tamburi, ad esempio - è esposto per ventiquattro ore su ventiquattro ore. Quindi - tanto per capirci - i limiti per la qualità dell'aria dentro l'industria sono più alti rispetto a quelli esterni all'industria perché vengono poi compensati dalla durata temporale. Bene. La norma di Legge quindi dice che la direttiva comunitaria e il Decreto 155 del 2010 vale solo per gli ambienti esterni e che non si possono fare le misurazioni negli ambienti interni. A un certo punto ARPA Puglia - mi ricordo: era in corso di questo giudizio qui, era luglio o settembre del 2010 - pretendeva di mettere delle centraline anche all'interno dell'Ilva. La mia obiezione fu: "Cari signori, l'Articolo 2 della direttiva comunitaria dice che voi l'aria la dovete misurare esternamente e non all'interno dello stabilimento industriale". Lì ci fu un po' di polemica. Poi c'erano delle altre questioni, anche perché le misurazioni avvenivano con apparecchiature tecniche non omologate; i criteri, le metodologie non erano quelle previste dalla Legge. Adesso non voglio entrare troppo negli aspetti tecnici ma c'è un decreto ministeriale che disciplina le misurazioni, gli apparecchi che devono essere omologati, la taratura e tutte queste cose qua. Allora cosa avveniva? Che ARPA Puglia pretendeva di misurare dentro, vicino alla cokeria. È chiaro che si presumeva che, in quelle misurazioni, i valori di benzoapirene fossero più elevati ma non erano quelli previsti dalla Legge. Sarebbe stato come misurare il benzoapirene con un apparecchio che si pone a 50 centimetri dal tubo di scarico di una marmitta di un autoveicolo: tu lì non misuri la reale qualità dell'aria ma misuri l'aria con termine al tubo di scappamento di quel camion, di quel veicolo, di quell'autobus. Non è un dato attendibile e la Legge non te le consente. Allora questa fu la mia posizione che ribadii anche in un incontro che si tenne presso l'ARPA Puglia - l'unico a cui io ho partecipato - che era supportata da dei dati normativi ineccepibili e documentali.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Senta, sempre seguendo il capo d'inculpazione - io lo sto seguendo pedissequamente - sempre la Procura della Repubblica attribuisce delle responsabilità in tema di realizzazione di barrieramento. Vuole spiegare se è corretta, secondo noi, questa criticità o - viceversa - come è avvenuto? Il problema della realizzazione di un barrieramento in luogo della copertura dei parchi.

IMPUTATO F. PERLI - Sì.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - In particolare, anche successivamente cosa è avvenuto.

IMPUTATO F. PERLI - Sì. Nel procedimento AIA, fra i tanti temi - uno è quello che ho

richiamato prima, delle acque - c'è stato anche il tema della copertura dei parchi e del barrieramento che invece - come dirò fra un minuto - è il provvedimento che fu posto in essere da Ilva per cercare di contenere le polveri.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Questo è un tema importante. Lo illustri bene, per favore, perché è di qualità.

IMPUTATO F. PERLI - Certo. Allora, devo premettere che l'Autorizzazione Integrata Ambientale è un procedimento molto complesso di natura concertativa e non autoritativa, dove le soluzioni da un punto di vista tecnico vengono predisposte, presentate dall'operatore, cioè dall'industria. Il compito del Ministero, insieme a tutti gli altri enti pubblici, è quello di verificare se quelle misure che l'operatore va ad indicare siano o meno quelle più sostenibili da un punto di vista tecnico ed economico, cioè quelle più adeguate. Preciso che la norma di Legge per "sostenibilità tecnica" e "sostenibilità economica" dice due cose importanti. "Sostenibilità tecnica" vuol dire che quelle tecnologie devono essere disponibili sul mercato con facilità e, quindi, non devono essere delle tecnologie sperimentali o delle tecnologie - come dire? - non diffuse e non reperibili sul mercato. Dice che quelle tecnologie devono essere sostenibili economicamente per l'azienda e quindi, nel complesso dei costi e dei ricavi nel settore siderurgico, devono essere sostenibili economicamente da parte dell'imprenditore. Dopodiché il legislatore comunitario ha previsto che queste tecnologie vengano indicate attraverso dei documenti tecnici - che vengono via via aggiornati - che si chiamano "BREF", cioè le migliori tecnologie disponibili sul mercato.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - In Europa c'erano anche.

IMPUTATO F. PERLI - I BREF vengono discussi da un gruppo tecnico che si chiama "Gruppo di Siviglia" - perché ha sede a Siviglia - vengono continuamente discussi, verificati. Prima di diventare ufficiali, cioè essere deliberati dalla Commissione dell'Unione Europea, passano tutt'una serie di verifiche parziali. Solo quando vengono deliberati dalla Commissione Europea diventano un documento ufficiale cogente. Bene. Il BREF in vigore fino al 2011 - quando è stata rilasciata l'AIA di Ilva - non prevedeva la copertura dei parchi ma prevedeva, per i grandi parchi, delle opere di mitigazione ambientale. Quindi il BREF vigente allora non prevedeva la copertura dei parchi minerari. Neanche il BREF successivo, del 2012, ha previsto la copertura dei parchi.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - E c'erano degli esempi analoghi in Europa?

IMPUTATO F. PERLI - Allora, io chiesi ad Ilva di documentare questa impossibilità di realizzare la copertura dei parchi. Loro mi produssero delle fotografie aeree degli insediamenti industriali di Arcelor in Belgio e in Francia che non avevano la copertura dei parchi ed erano abbastanza vicini agli insediamenti urbani, come per Taranto - la

differenza forse è data dalla ventilazione - a dimostrazione del fatto che non era una tecnologia sostenibile e diffusa nelle attività industriali siderurgiche di quel livello. Ricordo anche che i tecnici dell'Ilva andarono a visitare una copertura che è stata fatta all'Enel nella nuova centrale a carbone di Civitavecchia. A Civitavecchia l'Enel ha fatto una centrale a carbone molto avveniristica e moderna - parliamo ormai di qualche anno fa ma al tempo (parliamo del 2010) era una delle più moderne - che aveva coperto il parco di approvvigionamento del carbone ed era una misura sostanzialmente analoga a quella di Ilva. Bene, andarono a verificare e verificarono che lì il parco era incomparabile con quello di Ilva: erano trentamila - se non ricordo male - metri quadrati, mentre il parco minerale dell'Ilva, al tempo, era di settecentomila metri quadrati. Siccome in Corea c'è uno stabilimento fotocopia di quello dell'Ilva - la Posco, che è una multinazionale coreana - mi dissero che anche lo stabilimento in Corea non aveva potuto realizzare la copertura dei parchi. Aggiungo altre due cose. La BREF, per i parchi minerali, prevedeva altre misure alternative. Queste misure alternative erano di tre tipi. Uno: che i parchi... la disposizione dei minerali doveva essere orientata in modo che l'impatto della ventilazione fosse il minore possibile. Questo l'Ilva l'aveva rispettato. La seconda cosa prevedeva che i parchi venissero microfilmati con una sostanza particolare che è una specie di lacca sostanzialmente - uso un termine così, casuale ma credo che renda molto l'idea - che tratteneva nel caso di ventilazione, fissava il polverio. Poi, naturalmente, man mano c'era una grande macchina che caricava il minerale, il carbone per portarlo nel processo produttivo. Ogni volta che questa macchina operava, poi si procedeva a un nuovo filmaggio di tutto. Poi c'erano delle altre misure e poi c'era una misura per cui c'era una centrale che misurava la ventilazione e, quando si superava una determinata ventilazione, si sospendeva l'attività produttiva perché l'impatto non era più sostenibile. Queste furono le misure che Ilva sottopose alla Commissione AIA IPPC e la Commissione AIA IPPC, sulla base del BREF al tempo vigente, naturalmente autorizzò queste misure per la protezione dei parchi. Poi l'Ilva fece anche una rete di barrieramento che fu difficilissima da fare perché il Comune di Taranto, con una mano, pretendeva che Ilva mitigasse - giustamente - l'emissione delle polveri e, con l'altra, non ci rilasciava l'autorizzazione edilizia per realizzare il barrieramento. Siamo andati avanti due o tre anni sul tira e molla. Io lo so perché, a un certo punto, Ilva mi disse: "Occupati, per favore, anche del procedimento per cui abbiamo presentato la domanda per il barrieramento e il Comune di Taranto non ci rilascia l'autorizzazione e poi, in sede di AIA, invece si lamenta perché c'è lo spolverio dei parchi". Allora adesso voi vi farete una domanda e vi domanderete perché Arcelor Mittal invece sta realizzando quella costruzione enorme

per la copertura dei parchi e direte “Ma allora non è vero quello che dice lei, Avvocato, perché la copertura dei parchi si può fare”. Due le mie osservazioni. Non conosco bene Cimolai come stia facendo questa copertura. Le osservazioni sono - primo - che i parchi sono stati ridimensionati perché hanno modificato - credo - il ciclo produttivo per cui c'è una... - come dire? - ...hanno messo un serbatoio più piccolo che viene riempito più spesso. In secondo luogo... Però questo comporta che ci sia più passaggio di materiale sui nastri trasportatori che però sono stati cantierizzati. Il secondo aspetto è che la dimensione è più piccola. Quindi Cimolai ha anticipato quella che probabilmente sarà - grazie a questo esempio - una prescrizione che sarà ricompresa nelle BREF del 2024, immagino. Per capirci, le BREF sono come le categorie delle macchine per le marmitte catalitiche: Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6. Ecco, le BREF... Oggi stiamo parlando dell'Euro 6d - per capirci - ma l'Euro 6d non è ancora obbligatorio. Ci sono delle case automobilistiche che, per ragioni commerciali, le reclamizzano e le fanno. Però quello che conta da un punto di vista normativo sono le disposizioni approvate e vigenti. Le disposizioni approvate e vigenti allora, nel 2012, non prevedevano la copertura dei parchi.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Però - forse mi è sfuggito - non ho capito bene: l'ARPA che cosa pretendeva in tema di centraline? Questo è il problema di fondo. Può darsi che l'abbia detto ma non l'ho colto.

IMPUTATO F. PERLI - L'ARPA pretendeva che le centraline fossero posizionate all'interno dell'Ilva. Ho spiegato prima che la norma di Legge - l'Articolo 2 della direttiva (Articolo 2 del D.P.R. 155/2010) - dice che quella norma, quella normativa, quelle regole sul benzoapirene, il 2,5 invece di 1 nanogrammo a metro cubo d'aria vale per la troposfera, cioè per l'aria esterna, non per l'aria dei siti industriali. Per l'aria dei siti industriali c'è un altro D.P.R. il quale... Ho spiegato prima che ci sono i dispositivi di protezione individuale dei lavoratori; hanno minore periodo di esposizione e, quindi, possono supportare dei dosaggi maggiori, naturalmente con tutte le norme di tutela che il datore di lavoro deve osservare.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - C'è una sentenza - che abbiamo prodotto, credo - la 1187 del 2012. Provi a guardare se l'abbiamo allegata. La 1187.

IMPUTATO F. PERLI - Che riguarda...?

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Penso che riguardi sempre l'accoglimento di un'impugnazione.

(L'Imputato Perli consulta la documentazione a sua disposizione)

IMPUTATO F. PERLI - Sì, 1187: è l'impugnazione dell'AIA da parte di Ilva.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Esatto.

IMPUTATO F. PERLI - Cosa vuol sapere?

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Voglio sapere - anche lì - come ci siamo comportati, cosa è stata la vicenda.

IMPUTATO F. PERLI - Sì. Beh, l'AIA di Ilva è stata oggetto di due verifiche giudiziali. Una verifica giudiziale - di cui nessuno parla ma che pure è stata ed è stata molto importante - è avvenuta seguito dell'impugnazione tardiva dell'AIA fatta dal WWF, un'associazione ambientalista molto nota. Noi produciamo il provvedimento, la motivazione. Siccome arrivò tardivamente, questa impugnazione fu fatta con ricorso straordinario. Di solito, l'impugnazione agli atti davanti al Giudice Amministrativo TAR devono avvenire entro sessanta giorni dalla loro emissione o conoscenza; col ricorso straordinario possono essere fatti entro centoventi giorni. Il ricorso straordinario è quello che in genere salva noi Avvocati quando arriviamo in ritardo, per non dover rispondere nei confronti del cliente se non osserviamo i termini. Quindi il WWF impugnò, con ricorso straordinario, l'AIA di Ilva sostenendo tutte le note illegittimità. Il ricorso straordinario viene formalmente deciso dal Presidente della Repubblica - con D.P.R. proprio - ma viene istruito e sostanzialmente deciso dal Consiglio di Stato il quale emette un parere che adesso, dopo la modifica normativa, diviene vincolante, è divenuto vincolante. Per cui in pratica il parere del Consiglio di Stato, se non ci sono ragioni particolari sollevate dalla Presidenza della Repubblica, diviene vincolante. Ebbene, io l'ho prodotto questo parere. Il Consiglio di Stato ha respinto... dopo un accurato esame di tutte le problematiche, ha respinto completamente il ricorso del WWF dichiarando la piena e completa legittimità dell'AIA di Ilva. Vi prego di darci attenzione perché questa questione, in questa grande polemica dell'Ilva, è rimasta un po' nascosta ed è particolarmente significativa per due ragioni. Primo: perché la decisione interviene nel 2013, quando tutte le note vicende giudiziarie tarantine sono già scoppiate, sono note, sono diffuse sui giornali. Secondo: proprio per questo la Presidenza della Repubblica, proprio per le polemiche sottostanti che c'erano, ha voluto essere particolarmente attenta e rigorosa e quindi ha prestato un'attenzione particolare sia sull'operato del Consiglio di Stato e sia sull'esame di tutta la documentazione tecnica portata dal WWF in quella vicenda e portata anche da noi nelle nostre difese (perché difesi io l'Ilva davanti a quel procedimento al Consiglio di Stato). La seconda impugnazione invece fu fatta da Ilva, perché Ilva impugnò parzialmente l'AIA rilasciata dal... cosa è: 4 agosto, 5 agosto? Cos'è: 4 agosto?

P.M. M. BUCCOLIERO - 4.

IMPUTATO F. PERLI - 4 agosto 2011. Fu impugnata per venticinque, ventisei, trenta aspetti importanti. Ci fu un giudizio cautelare che ebbe esito favorevole per Ilva. Ricordo che, siccome io fui chiamato nell'incidente probatorio a difendere due dirigenti dell'Ilva proprio perché le problematiche erano perlopiù di natura amministrativa, io riversai quella ordinanza e riversai poi la sentenza di accoglimento favorevole anche davanti alla discussione del giudizio probatorio allora condotto dalla Dottoressa Todisco. Ma credo che sia rimasta, negli incartamenti, un po' intonsa e non letta con la sufficiente attenzione. Il TAR accolse tutte le mie censure parziali su quell'AIA, le annullò. Sono questioni tecniche molto complicate e comunque noi le produciamo. Vi supplico di dedicarci un po' di attenzione perché sono importanti. Molta parte di questo processo ha natura di carattere amministrativo. Questa sentenza dimostra che non è vero che l'Ilva abbia tramato, per ottenere l'AIA, che fosse completamente soddisfatta da quell'AIA. Tanto è vero che è stata, a parte il WWF, l'unica a impugnare - ma in senso opposto - l'AIA lamentandosi e dolendosi di tutt'una serie di prescrizioni che erano state introdotte.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Siccome so che c'è l'interruzione, Presidente, se possiamo...

Perché c'è un argomento abbastanza delicato.

PRESIDENTE S. DERRICO - Vuole interrompere, preferisce interrompere?

AVVOCATO R. DELLA VALLE - In modo che facciamo l'interruzione e poi...

PRESIDENTE S. DERRICO - Facciamo l'interruzione.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Diciamo "Fine del primo tempo".

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene, d'accordo. Quindi facciamo questa pausa che durerà non meno di un'ora... un'ora, un'ora e mezza diciamo. Guardate, c'è una possibilità di riprendere... quindi tra meno di un'ora. Magari facciamo una mezz'ora di pausa giusto per consentire anche il proseguimento, una piccola pausa. C'è una possibilità forse di continuare nell'Aula Penale, diciamo non di Assise. Però questo richiederà di attendere qualche minuto e poi di spostarci, di spostarci nell'Aula Penale.

AVVOCATO P. LISCO - Presidente, non per interromperla. Ma io - avevo fatto quell'istanza - dovrei fare l'esame dell'Imputato... Non penso che duri mezz'ora, perché solo per arrivare...

PRESIDENTE S. DERRICO - Facciamo cinque minuti di sospensione e andiamo a parlare col Presidente. Vediamo se lui è disponibile.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Benissimo. Grazie.

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 11.00 e riprende alle ore 11.03.

PRESIDENTE S. DERRICO - Alle dodici e mezza ci vediamo nell'Aula Penale. Quindi ci aggiorniamo e ci trasferiamo nell'Aula Penale.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Va bene.

PRESIDENTE S. DERRICO - L'Avvocato Lisco può andare. Ci vediamo alle dodici e mezza.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Cambiamo "campo".

PRESIDENTE S. DERRICO - Cambiamo - sì - Aula.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Voi giocate sempre in casa comunque.

PRESIDENTE S. DERRICO - Noi siamo anche ospiti, quindi dobbiamo - diciamo - adattarci anche alle esigenze dei colleghi della Corte.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Va bene. Grazie.

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. A più tardi.

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 11.03 e riprende alle ore 13.02.

PRESIDENTE S. DERRICO - Allora possiamo riprendere. Abbiamo sentito che l'Avvocato Lisco è in arrivo, quindi possiamo riprendere. Prego, Avvocato Della Valle.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. DERRICO - Proseguiamo l'esame dell'Imputato. Prego.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Presidente, io continuo avvalendomi del mio breviario che è il capo d'imputazione, il capo C), un capo estremamente complesso e sofferto - devo dire - perché ha avuto modifiche, eccetera. Quindi, continuando - abbiamo visto la prima parte - adesso chiederei all'Avvocato Perli quando ha avuto proprio lo specifico incarico di interessarsi della famosa AIA.

IMPUTATO F. PERLI - Sì. Io ho ricevuto incarico da Ilva di occuparmi dell'AIA a fine 2009.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Quante... Se può dirlo, ovviamente, indicativamente. Questa problematica quante persone ha coinvolto tra le istituzioni, i privati, gli enti pubblici, gli enti privati, eccetera? Se può più riferire.

IMPUTATO F. PERLI - Beh, esattamente quante persone abbia coinvolto...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Beh, numericamente no. Ma quanti enti, istituti, eccetera.

IMPUTATO F. PERLI - Ha coinvolto tantissime persone, sì. Ipotizzo: siamo nell'ordine di ottanta, novanta persone perché ha coinvolto... beh, innanzitutto la Commissione AIA IPPC e il gruppo istruttore. Naturalmente, nella Commissione AIA IPPC ci sono degli esperti di livello nazionale e c'erano anche tre Magistrati nominati dal Ministro per la parte giuridica che erano - come dire? - naturalmente i miei interlocutori privilegiati perché io mi occupavo delle parti tecniche giuridiche... delle parti giuridiche, non certo delle parti tecniche. Poi vi era tutto il... i funzionari dirigenti del Ministero, che erano

numerosi. Poi vi erano... la componente della Regione Puglia, che era altrettanto numerosa. Poi vi erano i rappresentanti dei Comuni di Taranto e di Statte che partecipavano abbastanza assiduamente. Poi vi erano i rappresentanti naturalmente dell'ARPA Puglia, pure numerosi. Poi vi erano i rappresentanti dell'APAT e di ISPRA, che sono due organi tecnici di consulenza del Ministero dell'Ambiente. Poi vi erano dei rappresentanti del CNR per degli approfondimenti di carattere tecnico-scientifico. Ho dimenticato qualcuno? No. Poi vi erano, naturalmente... La norma di Legge dice che al procedimento dell'AIA può partecipare anche il pubblico qualificato - non il pubblico generico: il pubblico qualificato - e quindi partecipavano tutte le associazioni ambientaliste (Lega Ambiente, il WWF, le associazioni tarantine e quant'altro). Quindi complessivamente... E naturalmente poi il gestore con i suoi tecnici, i suoi esperti e il sottoscritto - quando era invitato - come Avvocato per la parte giuridica. Quindi, complessivamente, parliamo di un'ottantina di persone. Qui - se posso aggiungere - sono accadute anche delle cose abbastanza singolari. Tanto è vero che ad un certo punto, d'intesa naturalmente con Ilva, mi hanno indotto a sollevare il problema della partecipazione a queste riunioni. Perché naturalmente il gestore, quando presenta la domanda AIA, deve fornire tutt'una serie di elementi e di dati tecnici che riguardano il funzionamento degli impianti, la loro configurazione, le modifiche che vogliono essere fatte, quindi è stata una cosa molto intensa. La domanda di AIA di Ilva si compone di millecinquecento pagine. Fra questi documenti ce n'erano alcuni sensibili da un punto di vista commerciale e sensibili da un punto di vista anche industriale e rispetto ai quali la normativa consente al gestore di chiedere la protezione di questi dati. Cioè fermo restando che la procedura AIA è una procedura a cui può partecipare il pubblico qualificato - quindi è aperta a tutti - ci sono... il gestore può chiedere che alcuni dati vengano trattati in modo riservato e, quindi, non vengano estesi. Devo dire che, mio tramite, Ilva l'aveva chiesto con una lettera scritta. Perché io tutte le osservazioni le ho fatte per iscritto - le vedrete nei documenti che produciamo - io ho fatto tredici o quattordici lettere su questioni giuridiche specifiche. A questo punto, io chiesi anche ai dirigenti del Ministero di assicurare questa riservatezza per alcune cose. Anche perché, nel frattempo, mi era capitato che in alcune cause di natura civile ma per le quali io ero stato incaricato da Ilva perché la sostanza era la questione dell'inquinamento, quindi le norme erano tutte norme... la disciplina era di natura amministrativa. Mi sono trovato di fronte... - ricordo in particolare - ...davanti a un Magistrato molto serio e molto bravo che non ricordo in questo momento come si chiama - magari mi viene in mente - che era Presidente della Terza Sezione Civile.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Si ricordano sempre i cattivi, mai i bravi!

PRESIDENTE S. DERRICO - Genoviva?

IMPUTATO F. PERLI - Genoviva. Bravissima! Genoviva, Genoviva. Io mi ricordo che, in una di queste cause, mi sono trovato dalla controparte prodotte delle consulenze tecniche in cui venivano riportati dati sensibili che erano apertamente riportati (dati sensibili che erano della procedura AIA IPPC). Approfondii un attimo la questione. Erano consulenze tecniche firmate da un Ingegnere. Poi, informandomi un pochettino, scoprii che questo Ingegnere faceva tre mestieri contemporaneamente: sedeva nella Commissione AIA IPPC e quindi veniva a conoscenza di questi elementi e di queste informazioni perché stava nella Commissione AIA IPPC; poi faceva il consulente tecnico come libero professionista, tanto è vero che firmava queste perizie - anche perché l'Avvocato che promuoveva le cause, un certo Avvocato Condemi, era suo suocero (la figlia dell'Avvocato Condemi era sua moglie) - dopodiché questo faceva anche il dirigente pubblico perché era il dirigente della parte urbanistica del Comune di Statte e io ho dovuto anche impugnargli un'ordinanza che lui fece contro l'Ilva sempre per la chiusura della cava Mater Gratiae. Osservai che forse faceva un po' troppi mestieri contemporaneamente. Magari sarà stato anche autorizzato a fare la libera professione come dirigente pubblico - non lo so - però non poteva certamente utilizzare, in queste perizie, gli elementi che apprendeva per il fatto che era stato indicato a partecipare alla Commissione AIA IPPC. Quindi - intendo dire - c'era parecchia gente che partecipava. Devo anche dire che la tesi sostenuta con vigore e con perizia dal Procuratore Argentino nell'udienza preliminare, secondo cui la violazione dei miei doveri e - ancor di più - di quella dei funzionari del Ministero sarebbe dovuta al fatto che avrebbero trasferito delle informazioni in sede AIA (e quindi la violazione del segreto), è una tesi completamente sbagliata. Perché basta leggere la norma di Legge e la norma di Legge... si capisce perfettamente che l'obbligo di riservatezza nel procedimento AIA è posto esclusivamente a tutela del gestore, cioè del segreto industriale e dei segreti commerciali di chi fa la domanda AIA, non c'è un obbligo di riservatezza o un segreto addirittura nella procedura AIA. Perché la procedura AIA è una procedura trasparente: il pubblico qualificato può partecipare, può fare interventi, può fare memorie, può chiedere delle istanze, può chiedere degli approfondimenti. Tutto questo è quello che è regolarmente avvenuto nella procedura AIA di Ilva. Anzi diciamo che forse hanno un po' esagerato con queste istanze perché, a un certo punto, ho avuto l'impressione che fossero fatte non per migliorare il provvedimento finale - come vuole la norma di Legge nel prevedere questa possibilità - ma per impedire che si arrivasse a un provvedimento finale.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Proseguendo, le viene contestato il fatto che lei - secondo

sempre l'ipotesi accusatoria - provvedeva ad intrattenere rapporti diretti e non strettamente istituzionali - tra virgolette questo, dice il Pubblico Ministero, perché effettivamente e un po' strana questa dizione - "...con funzionari della Regione Puglia, del Ministero dell'Ambiente e in particolare con i membri della IPPC AIA...". Poi vediamo "...al fine di...". Cominciamo a vedere "rapporti strettamente istituzionali" cosa vuol dire, che cosa ha fatto, chi ha contattato. Erano incontri segreti che avvenivano di notte o di giorno, alla luce del sole oppure clandestinamente? Racconti un pochino. In sintesi, ovviamente.

IMPUTATO F. PERLI - Beh, prima di tutto - per fare una battuta - i rapporti non strettamente istituzionali non ho capito cosa sono: perché i rapporti, secondo me, o sono istituzionali o non sono istituzionali. Comunque, al di là della battuta, io con i funzionari della Regione Puglia non ho mai avuto nessun rapporto perché il procedimento AIA IPPC era un procedimento di competenza esclusiva del Ministero dell'Ambiente. La Regione Puglia, tramite i suoi funzionari, partecipava al procedimento al pari del Comune di Taranto, della Provincia di Taranto, del Comune di Statte, di tutti gli altri. Quindi - come dire? - la competenza era del Ministero dell'Ambiente. Punto e fine delle trasmissioni. Io i rapporti che avuto col Ministero dell'Ambiente... i rapporti sono stati esclusivamente di natura istituzionale. Io ricevevo degli inviti dalla Segreteria della Commissione AIA IPPC o - meglio - li riceveva Ilva. Laddove Ilva riteneva che ci fossero delle necessità, delle competenze giuridiche per i temi trattati, mi chiedeva se io ero disponibile a partecipare. A volte avevo degli impegni giudiziari e non potevo partecipare, altre volte era possibile partecipare e io partecipavo. Arrivavo a Roma per i fatti miei, andavo all'ingresso del Ministero, mi facevo identificare dall'allora Corpo Forestale che prestava vigilanza al Ministero dell'Ambiente, mi davano il pass (sono tutti registrati). Alle riunioni si faceva un verbale. C'è la possibilità di avere i verbali di tutti quelli che partecipavano alla riunione, del tema della riunione, di chi presiedeva la riunione. Io i rapporti li ho avuti solo al Ministero, non ho fatto incontri di natura riservata di nessun genere, non sono mai uscito a colazione con nessun dirigente del Ministero dell'Ambiente e non ho mai avuto questioni particolari. Ricordo che ad un convegno in cui... un convegno di natura ambientale a cui ogni tanto vengo invitato e partecipo. Ero relatore a un convegno. Insieme a me era relatrice - a questo convegno - la Procuratrice della Repubblica di Udine la quale, in base alle relazioni che ciascuno di noi svolse, mi raccontò che lei aveva un'indagine in corso che coinvolgeva anche un Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente per le bonifiche. Poi, su questo filone qui, sono stato sentito dal Procuratore della Repubblica di Roma perché c'era stata un'ordinanza del TAR Puglia Lecce che ha evidenziato come a un certo punto i

provvedimenti del Ministero dell'Ambiente sulla bonifica del sito Ilva in realtà non fossero diretti - come dire? - a tutelare l'ambiente o gli aspetti sanitari ma, attraverso continui mutamenti di regole e criteri e così via, sembravano finalizzati a... - come dire? - ...a rendere più difficile la conclusione del procedimento. Poi io non mi sono più occupato della questione. Non so come sia finita. Mi pare di aver capito che sia finita con qualche sentenza passata in giudicato che ha accertato dei comportamenti illeciti. Quindi il meccanismo era che si prendeva l'imprenditore, gli si continuava a dire che le sue analisi erano insufficienti, dopodiché si proponeva una transazione. Questo è avvenuto, a Venezia, per Marghera. Questo lo so perché me ne sono occupato personalmente. Nel caso dell'Ilva siamo passati, quando c'era il discorso della caratterizzazione - mi ricordo - da seicento punti di carotaggio a duemila punti di carotaggio, poi siamo passati a quattromila punti di carotaggio, poi siamo passati a seimila punti di carotaggio. Insomma credo che il sito dell'Ilva sia il sito più carotato d'Europa.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Una gruviere!

IMPUTATO F. PERLI - Una gruviere! A un certo conto punto, siccome io questi provvedimenti li impugnavo al TAR, i Giudici del TAR scrissero in questo provvedimento - rampognando pesantemente il Ministero - che non è possibile andare avanti così, si devono fissare dei criteri predeterminati una volta per tutti e non si devono continuare a modificare.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Allora, continuando il discorso quindi... secondo l'Accusa, pur - lei - trattenendo asseritamente rapporti non strettamente istituzionali. Attraverso questi rapporti non strettamente istituzionali cosa faceva o cosa otteneva? Dice l'Accusa: "Pur in presenza di gravi criticità, otteneva tra l'altro l'accettazione...", "...otteneva l'autorizzazione, l'AIA". Poi andiamo avanti: "Pur in presenza di tali criticità". Che cosa si intende? Cioè avrebbe lei ottenuto l'AIA pur in presenza di queste criticità. Vuole precisare perché ha ottenuto l'AIA? C'erano criticità? Le avete superate, sono state vagliate da organi istituzionali?

IMPUTATO F. PERLI - Sì. Allora, ho detto prima che io sono stato incaricato di occuparmi dell'AIA di Ilva verso la fine del 2009. Naturalmente la prima cosa che ho fatto - siccome il procedimento AIA era già in corso da qualche anno - è stata quella di studiarci che cosa era avvenuto fino ad allora perché, per poter intervenire, prima bisogna conoscere e poi si può intervenire. Allora, studiando quello che era avvenuto prima, ho visto e ho preso atto di fatti di una certa significatività. Prima di tutto dovete sapere che l'AIA è un procedimento che è stato previsto con una direttiva comunitaria del '96 ma è stata recepita nell'ordinamento italiano - con la Legge di recepimento -

soltanto col Decreto Legislativo 59 del 2005 (mi pare febbraio 2005). Quando è uscito il Decreto Legislativo 59 del 2005, naturalmente si trattava della prima applicazione di una procedura AIA in Italia (non c'era né una cultura, né una formazione). Dovevano essere emanate le migliori tecniche disponibili. Perché l'AIA si fonda sostanzialmente sull'implementare, all'interno di quell'azienda che necessita di munirsi dell'autorizzazione, delle migliori tecniche disponibili. Allora il Ministero pubblicò - con la data del 31 gennaio 2005 ma pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con la data del giugno 2005 - le migliori tecniche disponibili per il settore siderurgico. Perché le migliori tecniche disponibili ci sono per ogni settore industriale importante: l'industria del vetro ha le sue, l'industria siderurgica ha le proprie. Allora, a giugno 2005 pubblicarono le BAT o le migliori tecniche disponibili - "BAT" è l'acronimo inglese ovviamente - per l'industria siderurgica. Verificai che l'Ilva si mise subito in movimento... anzi era già in movimento perché c'erano stati degli atti di intesa - a cui io non avevo partecipato perché non ero incaricato in quei tempi (parliamo dal 2003 in avanti) - con la Regione sostanzialmente, però non era stato fatto nulla di particolare. Mi rappresentarono che - certo - la situazione ambientale andava migliorata perché lo stabilimento era stato rilevato nel '95 dalla parte pubblica e che naturalmente, dal '95 al 2005, gli impianti andavano aggiornati, migliorati, le tecnologie... Allora verificai che il Ministero dell'Ambiente, con decreto del novembre del 2005 - 1166 mi pare, se non ricordo male (comunque è prodotto agli atti) - a un certo punto ebbe una grande pensata dicendo: "Siccome questa è la prima AIA che si fa in Italia ed è relativa a un grande impianto industriale, il più grande impianto siderurgico d'Europa, costituiamo un gruppo di tecnici pubblici che vanno a Taranto, studiano gli impianti dello stabilimento e aiutano il gestore ad indicare quali sono le miglione necessarie per poter rendere l'impianto adeguato all'AIA". C'è un decreto del Ministro, vengono nominati i tecnici del Ministero dell'Ambiente, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero della Salute (perché si esaminò anche l'impatto sanitario sulla salute dei cittadini). Poi misero dentro gli esperti dell'APAT, gli esperti dell'ISPRA, gli esperti del CNR. Poi naturalmente anche gli enti locali pretesero di indicare dei loro tecnici, per cui gli esperti della Regione Puglia, gli esperti del Comune di Taranto, gli esperti della Provincia di Taranto, gli esperti del Comune di Statte e, naturalmente, gli esperti dell'ARPA Puglia. Questo gruppo di lavoro - composto da una trentina di questi esperti - lavorò all'Ilva per circa un anno. A dicembre del 2006 - quindi un anno dopo - redissero un rapporto tecnico definitivo dichiarando che il loro rapporto tecnico aveva una funzione di scoping rispetto al procedimento AIA. Cioè il procedimento AIA prevede che il gestore presenti il progetto, il pubblico lo verifica - in questo caso il

Ministero dell'Ambiente con l'ISPRA, l'APAT, il CNR lo verifica - e, se supera la verifica, viene rilasciata l'AIA. Qui il decreto del Ministro disse: "Siccome è la prima AIA, siccome è un'AIA molto complessa rovesciamo il procedimento: mandiamo noi un gruppo di esperti e questo gruppo di esperti fa un'attività di scoping rovesciata, indica al gestore quali sono gli interventi che deve fare, dopodiché viene presentata formalmente la domanda di AIA e si provvede in materia". Questo studio di duecento pagine - che noi produciamo - si concluse indicando ad Ilva cinquantacinque interventi di adeguamento degli impianti per rendere il complesso industriale di Taranto dell'Ilva più rispondente alle esigenze ambientali e per consentire di superare l'esame dell'AIA. Faccio notare che questo documento reca in calce la firma di tutti questi esperti. Per esempio, ci sono gli esperti nominati dal Comune di Taranto che firmano; gli esperti nominati dal Comune di Statte - senza volermene ma per quello che può valere - che firmano; gli esperti della Provincia di Taranto che firmano; gli esperti dell'ARPA Puglia che firmano (fra questi il Professor Assennato e il Dottor Giua). Quindi questo documento si conclude - se leggete pagina 187, 188 e 189 - dicendo all'Ilva: "Questa è la disamina che abbiamo fatto noi esperti pubblici. Voi presentate la domanda AIA facendo proprio questo nostro lavoro, impegnandovi a fare questi cinquantacinque interventi di adeguamento agli impianti e, sulla base di questo, il Ministero dell'Ambiente vi rilascerà l'Autorizzazione Integrata Ambientale". L'Ilva... detto fatto! Il 27 febbraio del 2007 l'Ilva ha presentato la propria domanda AIA impegnandosi, con un atto unilaterale d'obbligo, a realizzare quei cinquantacinque interventi che erano stati indicati da questo gruppo di lavoro. Bene. Dopodiché l'AIA avrebbe dovuto essere, secondo Legge, rilasciata ad Ilva entro trecento giorni dalla domanda presentata - questo lo dice la norma di Legge, l'Articolo 29 - perché è un'AIA complessa (perché l'AIA semplice invece ha un termine diverso: centocinquanta giorni). Entro trecento giorni non è stato rilasciato nulla. Lì è incominciato il grande balletto dell'AIA, perché sembrava tutto fatto, tutto definito e tutto indicato. A questo punto, gli enti pubblici incominciarono a chiedere all'Ilva di anticipare la realizzazione di questi adeguamenti tecnici importanti fintanto che andava avanti in parallelo il procedimento di approfondimento dell'AIA, che in realtà era già stato fatto. L'Ilva si prestò a questa cosa e incominciò a realizzare gli adeguamenti tecnici: il sistema smokeless per le cokerie con le chiusure automatiche delle porte... insomma adesso io, tecnicamente, non ve li so dire ma li ho indicati negli atti che ho presentato davanti poi ai Giudici Amministrativi e al Consiglio di Stato. Bene, si è arrivati su questa spinta anche perché l'azienda voleva provvedere ad adeguare gli impianti. Non è che tirasse indietro: voleva provvedere. L'Ilva - mi pare in anticipo rispetto al termine che si era assunta del

dicembre 2010 - realizzò tutti questi cinquantacinque interventi spendendo circa 927 milioni di Euro che io ho documentato nelle mie cause amministrative indicando specificamente gli interventi che erano stati fatti. Senonché l'Autorizzazione Integrata Ambientale non arrivava: non arrivava perché sono incominciati gli ostracismi, le difficoltà, gli approfondimenti che in realtà forse non erano del tutto necessari. Si è incominciato a dire: "Dobbiamo fare questo", "Dovete fare quell'altro, quest'altro e quest'altro ancora". Fintanto che a dicembre 2009, quando tutto era in alto mare - come ho detto prima - l'Ilva venne da me e mi disse: "Avvocato, qui noi abbiamo fatto questa cosa. Questa è la situazione. Cosa possiamo fare?". Allora "Cosa possiamo fare?"... Io dissi: "Qui hanno violato il termine di Legge, trecento giorni. Ne sono passati quattromila e rotti". C'è un istituto giuridico nel diritto amministrativo che si chiama "Danno per ritardo ingiustificato". Cioè un cittadino, quando ha presentato una domanda all'Amministrazione Pubblica, ha soddisfatto tutte le esigenze previste dalla Legge e non riceve il provvedimento... Perché poteva anche essere negativo il provvedimento, però negativo motivatamente: avremmo impugnato subito davanti al Giudice Amministrativo, avremmo chiesto una verifica di legittimità. Ma non arrivava nulla, quindi era violazione di tutte queste norme qui. Mi dissero: "Cosa possiamo fare?". Io dissi: "Possiamo fare un'azione civile". "Sì, d'accordo facciamo un'azione civile. Però noi poi vogliamo continuare a esercitare l'attività, vogliamo esercitare l'attività in conformità alla norma, quindi vogliamo l'Autorizzazione Integrata Ambientale". Questa la ragione per cui mi è stato chiesto di occuparmi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del procedimento amministrativo per il rilascio dell'AIA.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Quindi contesta l'accusa che è stata mossa, chiaramente.

IMPUTATO F. PERLI - Beh, certo! Non sono...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - È ovvio. Non solo voi avete ottenuto l'AIA - secondo l'Accusa - attraverso questo strano comportamento ma addirittura avreste ottenuto, tra l'altro, l'accettazione da parte della suddetta Commissione del 90% delle osservazioni formulate dalla proprietà e dalla dirigenza dello stabilimento. È vero questo? Mi sa dire qualcosa?

IMPUTATO F. PERLI - Sì. Vede, chi fa una domanda o una constatazione di questo genere non ha capito cosa è il procedimento AIA. Perché un procedimento AIA si può concludere anche con l'accettazione del 100% delle richieste del gestore perché vuol dire che il gestore - come dire? - ha fatto un ottimo lavoro e quindi ha soddisfatto tutte le migliori tecniche disponibili. Questo è un aspetto importante. Perché - ripeto - il procedimento AIA non è un procedimento autoritativo come ha sotteso il Dottor Argentino nelle sue

affermazioni: è un...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Non polemizzi.

IMPUTATO F. PERLI - No, io non polemizzo: do un dato di fatto storico.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Va bene.

IMPUTATO F. PERLI - Non è mica una polemica!

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Appunto. Tranquillo.

IMPUTATO F. PERLI - Io riconosco al Dottore Argentino una grande capacità professionale.

Però a tutti può capitare di sbagliare, anche a me...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Perfetto.

IMPUTATO F. PERLI - ...e, quando sbaglio, cambio idea.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Va bene.

IMPUTATO F. PERLI - Okay? L'Ilva si era fatta carico di queste questioni, quindi dire "il 90" non è un elemento dirimente. Però vorrei fare una seconda precisazione...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Ecco, questo è importante.

IMPUTATO F. PERLI - ...che, in realtà, questo 90% non è il 90% delle migliori tecniche disponibili ma è il 90% delle questioni che sono state sollevate nel corso dell'istruttoria. Ritorno e mi collego a quello che ho detto stamattina. Nel corso dell'istruttoria è ritornata fuori la pretesa di ARPA Puglia che l'Ilva soddisfacesse le normative sugli scarichi industriali a piè di ciascun impianto. Io ho prodotto, nelle tredici o quattordici lettere che produciamo sostanzialmente... c'è la produzione commentata di tutte le sentenze dei Giudici Amministrativi del TAR e del Consiglio di Stato che si sono espressi su delle questioni relevantissime rispetto all'AIA e rispetto alle tematiche in via di discussione e, fra queste, dove andavano misurati gli scarichi industriali dell'Ilva che andavano misurati all'uscita dello stabilimento e non a piè di ciascun impianto, perché a piè di ciascun impianto il refluo veniva canalizzato e passava a ulteriori due impianti di trattamento. Quindi la misura la devi fare all'uscita, non puoi farla prima. Cioè non è che occorra essere dei grandi geni del diritto per capirlo: basta avere un po' di buon senso! Sennò a cosa servono gli altri due impianti chiarificatori che ci sono a valle? Servono a nulla! Ma questo non è possibile. Allora voi comprenderete che, siccome nella Commissione AIA IPPC c'erano dei Magistrati e il principio di legalità lo conoscono bene perché è il loro mestiere, io non è che ho fatto molta fatica a spiegare loro che avevo una sentenza del Consiglio di Stato passata in giudicato che mi diceva che le misurazioni andavano fatte lì e che quindi la pretesa dell'ARPA non stava né in cielo e né in terra. Così per tante altre questioni. Non so se mi sono spiegato.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Quindi era talmente soddisfacente per voi che avete addirittura impugnato il provvedimento.

IMPUTATO F. PERLI - No. Adesso...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Una parte.

IMPUTATO F. PERLI - Che cosa è avvenuto? È avvenuto che questo è stato un procedimento molto travagliato. Perché nella procedura AIA che cosa succede? C'è il parere istruttore della Commissione AIA IPPC che si conclude - ripeto - con la proposta, il parere tecnico e viene fatto in contraddittorio con la partecipazione di tutti, del pubblico, del gestore, di tutte le Amministrazioni Pubbliche di questo mondo.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Sì.

IMPUTATO F. PERLI - Mancava solo che ci fosse l'ONU e non so chi altri! Dopodiché si arriva a una conferenza - "decisoria" si chiama - dove il parere viene liquidato. Questa conferenza decisoria - me la ricordo - avvenne il 5 luglio o il 4 luglio del 2011 e ci furono al Ministero... c'erano cento persone. Sentirono prima le associazioni ambientaliste, poi sentirono il gestore, poi sentirono tutti insieme, poi ci furono le contestazioni, poi la Regione che pretendeva all'ultimo minuto di inserire delle altre cose. Ma erano tutte modifiche - come dire? - non di carattere tecnico ma di carattere politico: perché c'era evidentemente una forte pressione sociale, politica e quant'altro. Poi, alla fine, furono recepite dal Ministero alcune di queste pretese e modificarono all'ultimo momento l'AIA. Perché - vedete - fatta la conferenza decisoria, poi non c'è più... c'è la decisione vera e propria. E lì - sì, nella decisione vera e propria che spetta al Ministro - c'è l'obbligo di riservatezza da parte del Ministero precedente. Lì, effettivamente, non c'è più nessuna consultazione; lì né il gestore, né le parti, né gli enti interessati hanno più titolo a intervenire perché sarebbe un'interferenza non corretta, non prevista dalla norma di Legge. Tanto è vero che dal 4 luglio 2011 all'agosto - perché mi pare che l'AIA sia stata poi pubblicata in agosto 2011 - il Ministero fece le sue valutazioni e ritenne, da un punto di vista politico, di recepire quelle ultime questioni che erano state sollevate dall'ARPA, dalla Regione, dagli enti pubblici locali. Anche se i pareri, ai sensi del Testo Unico sulla Legge Sanitaria, del Sindaco di Taranto e del Sindaco di Statte erano per il rilascio condizionato dell'AIA se recepivano queste cose qua. Il Ministero recepì queste cose. Alcune di queste cose non stavano né in cielo e né in terra ma rispondevano soltanto non a un dato di conoscenza tecnica ma a delle ragioni di conoscenze politiche (perché viviamo nel mondo delle tante conoscenze ma della poca conoscenza). Fecero un'AIA diversa da quella indicata nell'originario parere istruttorio. Questa è la ragione per cui io poi ho impugnato al TAR quest'AIA: per alcuni aspetti un'impugnativa parziale e per non so quanti punti - ma basta leggere la sentenza - ho ottenuto il riconoscimento delle mie buone ragioni da parte del Giudice Amministrativo. Voglio dire: parliamo di Presidenti diversi, Collegi diversi. Cioè

evitiamo... Ogni tanto si sente in giro “Chissà perché Perli vinceva tutti i ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato”. Ci saranno stati cinquanta Giudici che si sono occupati dei miei ricorsi in questi anni, Presidenti diversi. Il risultato non è stato... Ma non perché io sia particolarmente bravo: cerco di essere un po' attento. Ma perché, naturalmente, le tesi che non stanno né in cielo e né in terra non possono essere validate da un Giudice. Quindi ho impugnato e avuto il riconoscimento con sentenza passata in giudicato.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Ultima annotazione per quanto concerne il capo A). Alla fine del capo di imputazione - e direi alla fine anche delle indagini preliminari e nel corso dell'udienza preliminare - il Procuratore Argentino allora sostenne la tesi del rinvio a giudizio in quanto, sulla base di alcune telefonate trascritte dalla Guardia di Finanza... praticamente lo rappresentavano come - è stato tale definito - “il pilota” che avrebbe condotto... - una specie di Schumacher del Diritto Amministrativo! - ...che aveva condotto determinati iter. Soprattutto si fece leva su una telefonata particolare. Veniamo alle telefonate. La telefonata particolare è la telefonata numero 10173, trascritta dalla GdF e in particolare ribadita nel corso dell'esame peritale dal perito - in udienza - dove a un certo punto si dice qualche cosa. Poi lo vediamo... beh, glielo posso anche dire. Perli: “Abbiamo... abbiamo anche inquinato gli atti anche per quello nel ricorso”. Questa è la frase che è stata molto sbandierata anche dalla stampa, eccetera. Poi un'altra frase invece - di cui lei ha già reso contezza - la famosa frase “L'abbiamo scritto noi”, perché ha spiegato già nel dettaglio in sostanza come avveniva la procedura. Ora la mia domanda è: questa telefonata è la sua voce o non è la sua voce? Lei riconosce la sua voce nella telefonata progressivo 10173 - intercorsa tra un uomo e una donna, un uomo e una donna, Perli, eccetera - ove si direbbe: “Abbiamo anche... abbiamo anche inquinato gli atti anche per quello nel ricorso”?

IMPUTATO F. PERLI - Io, prima di tutto, le telefonate non le ho mai sentite.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Sì.

IMPUTATO F. PERLI - Quindi non so se... Ho visto, ho sfogliato un po' la questione delle telefonate e ho visto che a volte mi attribuiscono erroneamente delle telefonate che non riguardano me. Quindi la prima cosa è che io vorrei riconoscerle queste mie telefonate.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Cioè lei vuole sentirle?

IMPUTATO F. PERLI - La vorrei sentire questa mia telefonata a cui fa riferimento.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Noi siamo in grado di farla sentire perché qui abbiamo il duplicato forense. Prego il mio collaboratore di attivarsi tecnicamente - io sono una negazione assoluta! - di far sentire il decreto di intercettazione 258/10, utenza intercettata 3358480198, progressivo 10173. La intercettazione... in particolare il punto - che è stato oggetto di grande discussioni - è: “Abbiamo anche... anche abbiamo

inquinato”, eccetera. Adesso lei la sente. Deve rispondere alla Corte se intanto l’ha pronunciata lei e se ha qualche osservazione da fare.

PRESIDENTE S. DERRICO - Ci sono osservazioni da parte delle altre Parti?

P.M. M. BUCCOLIERO - Come la dobbiamo sentire? Non sto capendo.

PRESIDENTE S. DERRICO - La dobbiamo sentire dalla copia che ha tratto la Parte.

IMPUTATO F. PERLI - Copia forense.

PRESIDENTE S. DERRICO - L’audio.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Audio, audio.

PRESIDENTE S. DERRICO - L’audio, l’audio, sì.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - L’audio.

PRESIDENTE S. DERRICO - L’audio.

P.M. M. BUCCOLIERO - L’audio dell’intercettazione?

PRESIDENTE S. DERRICO - Dell’intercettazione 10173.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - L’audio dell’intercettazione - ho indicato - RIT 258. E’ la perizia che è stata depositata, l’avete in atti. La pagina è 1907, 1908. Il testo però che a noi interessa è pagina 1911 e pagina... basta, 1911. Quindi dieci secondi, venti. Voglio sapere se l’ha fatta lui.

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Ci sono opposizioni?

P.M. M. BUCCOLIERO - No. Prego, prego.

PRESIDENTE S. DERRICO - Allora possiamo procedere. Prego.

(Si procede all’ascolto dell’intercettazione in oggetto)

IMPUTATO F. PERLI - No, non c’è scritto... Non dico “inquinato”: dico “impugnato”.

(Interventi fuori microfono)

IMPUTATO F. PERLI - No. “Impugnato” si capisce perfettamente!

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Presidente, mi scusi: la cosa non è di poco conto, Presidente. Non è che noi stiamo qui a... Non siamo venditori di tappeti, ovviamente. Siamo qui a fare il nostro mestiere, possibilmente con dignità. Noi abbiamo rilevato - perché l’abbiamo visto prima ovviamente, soltanto adesso lo rileviamo a voi - che qui c’è un grosso vulnus...

(Interventi fuori microfono)

PRESIDENTE S. DERRICO - I Pubblici Ministeri hanno ascoltato?

P.M. M. BUCCOLIERO - Non si sente!

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Sì. Ma non è di poco conto!

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, ma c'è la trascrizione del perito sul punto?

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - E allora! Allora rifacciamo un'altra perizia... non lo so!

(Interventi fuori microfono)

P.M. M. BUCCOLIERO - Non si sente, Avvocato. Che si sente? Cioè il perito che ha sentito con le cuffie, con tutta la strumentazione...

PRESIDENTE S. DERRICO - Poi sentiremo le richieste dell'Avvocato sul punto. Perché questo ascolto non può essere risolutivo di questo problema, Avvocato. Lei si rende bene conto.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Lei ha visto che noi siamo garbatissimi, non vogliamo far... questa è una cosa molto grave! Io l'ho sentito ripetutamente e, ancorché sordo, era chiaro che è "impugnato". Chiarissimo, non ci possono essere equivoci! Laddove, al contrario, il perito non ha detto "impugnato" ma ha detto "inquinato", allineandosi - guarda caso! - a quello che aveva scritto illo tempore la Guardia di Finanza. Questa cosa non è di poco conto, anche sotto un profilo penalistico - perché non è che finisce qui - sicuramente ha le sue conseguenze. Allora noi insistiamo perché venga accertato - prendiamo un amplificatore, prendiamo qualche cosa - questo particolare. Perché se è vero quello che diciamo noi, certamente getta un cono di ombra fortissimo sull'intera indagine. Perché mi rifiuto di pensare che un perito che viene nominato normalmente dalla Procura non abbia capito l'importanza tra "inquinato" e "impugnato". Tanto più che l'allora Procuratore della Repubblica ne fece un cavallo di battaglia e il rinvio a giudizio fu quasi pressoché deciso sulla base proprio di questa espressione che significava - secondo l'accusa - il deus ex macchina di tutta questa situazione. Allora questo atteggiamento di prendere un pochino sottogamba queste cose non va bene. Protesto.

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, questa forma di ascolto può andar bene magari per proseguire nell'esame dell'Imputato e per avere un'idea. Però lei si rende benissimo conto che lei deve eventualmente fare delle richieste, perché noi abbiamo disposto una perizia. Non so se questa problematica è stata mai rilevata in precedenza. Perché queste intercettazioni esistono da anni ormai.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Ho capito. Ma se...

PRESIDENTE S. DERRICO - Quindi se oggi è la prima volta che la questione viene sottoposta, rilevata...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - C'è Giurisprudenza copiosa! Non capita tutti i giorni di accertare che il perito...

PRESIDENTE S. DERRICO - Non lo metto in dubbio. Però - voglio dire - la risoluzione di questa questione... poi decideremo.

AVVOCATO V. VOZZA - C'è la bobina.

PRESIDENTE S. DERRICO - Infatti, infatti. L'ascolto magari va fatto... Potevate...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Io desidero comunque che la Corte... soprattutto i Giudici Popolari sappiano e sentano questa cosa...

PRESIDENTE S. DERRICO - Certo, certo.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - ...e si rendano conto di questi errori che saranno errori anche colposi ma certamente sono errori che mettono a repentaglio la libertà del cittadino.

PRESIDENTE S. DERRICO - Lei ci farà le sue richieste sul punto e la Corte deciderà se reiterare la perizia, se farlo trascrivere, se invitare a chiarire il perito.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Noi chiediamo che torni il perito: gli facciamo sentire questa registrazione e chiederemo al perito come mai si sbaglia.

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, come ho già detto, queste intercettazioni esistono nel processo da tantissimi anni. Questo processo non è iniziato ieri, solo di dibattimento c'è stato due anni e mezzo di processo. Quando è stata depositata la perizia non ci sono stati rilievi.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - E grazie: non abbiamo sentito l'acustica! Lei ha detto una cosa fondamentale un po' di udienze fa (l'ho sentita attraverso Radio Radicale). Rispondendo agli Avvocati ha detto: "Io non guarderò la perizia: a me preme sapere, sentire". Questa è l'occasione: lei sente e capisce che è "impugnare", non è "inquinare". Quindi - vivaddio! - un minimo di orgoglio lo si deve rivendicare!

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Decideremo le modalità con le quali procedere insieme a tutta la Corte.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Non ho capito che decisione...

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, lei farà le sue richieste e noi decideremo, sulla base delle sue richieste, con tutta la Corte chiaramente.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Le richieste: audizione nuovamente del perito, che venga qui e sentiamo - coram populo - questa registrazione. Poi gli chiederemo perché - perché è pacifico - ha scritto "inquinare" invece di "impugnare" in una versione chiarissima e lapalissiana. Quindi le chiediamo questo atto istruttorio.

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene, valuteremo. Per il momento possiamo andare avanti,

anche perché l'ascolto è stato abbastanza artigianale.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Francamente, non mi piace questo pressapochismo. Questo è un caso che dovrebbe indignare tutti noi!

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, è tutto il contrario del pressapochismo che dice lei.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - È questo il problema! Io ho la sensazione che lei non dia molto...

PRESIDENTE S. DERRICO - Abbiamo necessità di appurare con certezza.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Ma la certezza l'abbiamo: perché basta che lei si metta le cuffie... io le ho messe ieri. Se le metta le cuffie e...

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, innanzitutto io voglio sentire le bobine e non comunque una copia. Si deve sentire l'originale. Poi decideremo con che modalità: se sentirlo in Aula, se sentirlo in Camera di Consiglio, se invitare...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Dottoressa, un sacco di gente va in carcere per queste cose e un sacco di Magistrati fanno inchieste per queste cose! È chiaro?

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, adesso non passiamo alle supposizioni o alle minacce perché, insomma, noi siamo tranquillissimi.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Noi non facciamo nessuna supposizione. Diciamo soltanto però che è allarmante che ci si possa confondere "impugnare" e invece "inquinare" in una dizione chiara, semplice, precisa, rettilinea e senza discussioni (non ci sono fruscii, non c'è niente). Però la invito quantomeno, adesso, a prendersi le cuffie e sentirlo.

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato - ripeto - il problema è anche il supporto.

(Interventi fuori microfono)

PRESIDENTE S. DERRICO - Il problema è anche il supporto. Noi abbiamo le nostre bobine e quelle vanno ascoltate. Eventualmente, se decidiamo, chiederemo al perito di riascoltarle e di verificare. Non è la prima volta, Avvocato, che qualcosa non era stata...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Non è qualcosa, Presidente! Non è qualcosa!

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, mi rendo conto dell'importanza. Però...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - È una cosa fondamentale questa, perché l'Accusa si basa su questo!

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma chi lo dice che si basa su questo, Avvocato? Lo dice lei!

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, proprio a garanzia di tutte le Parti, vogliamo appurarlo...

(Il Pubblico Ministero Dott. Buccoliero e l'Avvocato Della Valle interloquiscono fra loro fuori

microfono)

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma si guardi le carte!

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Vorrei vedere se la facesse un privato questa cosa, vorrei vedere!

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Possiamo sentirlo qui.

PRESIDENTE S. DERRICO - Se si può sentire un po' meglio...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Perché c'è questa chiusura, Presidente? Mi scusi!

(Interventi fuori microfono)

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, dobbiamo sentire la bobina depositata, non quella...

AVVOCATO V. VOZZA - Finora non si è opposto a sentire la copia forense!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Annicchiarico, per la registrazione...

(Sovrapposizione di voci)

PRESIDENTE S. DERRICO - Stiamo tranquilli, stiamo tranquilli.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Volevo soltanto dire due parole, Presidente. Noi abbiamo, in maniera serena, con voi e con la vostra collaborazione, nelle precedenti fasi di questo dibattimento, sentito dai nostri file dei nostri computer spesso il file audio, il file audio che ha chiarito trascrizioni che abbiamo visto non essere corrispondenti al file audio. Molto serenamente, questo collegio difensivo... la richiesta che fa alla Corte è in via interlocutoria, oggi, sentire il file sulla nostra copia (come abbiamo sempre fatto). Poi qualora dovessero o permanere dei dubbi o volontà di fare ulteriori accertamenti... Noi siamo convinti che la Corte prima di noi vorrà fare questi accertamenti. Quindi diciamo che il nostro è un procedere per gradi, come abbiamo sempre fatto in questo dibattimento. Ieri sera è stata per noi anche la prima volta di aver sentito - io l'ho sentito personalmente con le mie orecchie - questo file audio in cui si sente nitidamente "impugniamo" e non "inquiniamo". Noi vorremmo che questo tipo di notizia fosse trasferita anche a voi perché, chiaramente, siete i nostri interlocutori privilegiati. Noi parliamo per voi, per il vostro convincimento. Quindi noi oggi vi chiediamo questo, poi ovviamente gli accertamenti ulteriori... Però mi sembra importante. Stiamo parlando di un Avvocato che è stato coinvolto in questa vicenda. Per me personalmente è uno sfregio che è stato fatto alla nostra categoria. Quindi noi chiediamo comunque, da

questo punto di vista, che venga fatto un accertamento in udienza - tutti si devono convincere di che cosa c'è scritto e di che cosa invece si sente - e poi possiamo proseguire. Quindi è una richiesta veramente soltanto interlocutoria.

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, per quanto riguarda questo ascolto in Aula, abbiamo già disposto in questo senso. Per quanto riguarda poi un eventuale supplemento di perizia... Il perito dovrà ritornare perché ancora deve depositare altre intercettazioni. In quella sede, se ci sarà una richiesta - o anche successivamente - di ascolto in udienza... - come ha detto il suo collega Avvocato Annicchiarico - ...di ascolto in udienza, di reiterazione della perizia, di conferimento di un altro incarico ad altro perito, valuteremo poi le eventuali richieste delle Difese. Però noi abbiamo tutti interesse e dovere di far emergere la verità, quindi da parte nostra c'è la massima disponibilità. Anche perché comunque prendere una decisione su elementi non rispondenti alla realtà è un qualcosa che la Corte sicuramente vuole evitare a tutti i costi. Anche se poi l'errore è umano, però - per quelli che possiamo evitare almeno - abbiamo tutto l'interesse a chiarire tutte le situazioni, come è già successo. Perché in altre occasioni è emerso che anche su punti piuttosto rilevanti... Lo stesso Pubblico Ministero - ricordo - in un'occasione ha apportato una rettifica rispetto a quella che era stata l'iniziale trascrizione di una telefonata.

P.M. M. BUCCOLIERO - Come no!

PRESIDENTE S. DERRICO - Quindi c'è la massima disponibilità in questo senso. Adesso, se il tecnico è disponibile...

IMPUTATO F. PERLI - Presidente, se intanto posso dire...

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, però inizialmente l'Avvocato Della Valle le chiedeva se riconosce la sua voce.

IMPUTATO F. PERLI - Eh, appunto!

PRESIDENTE S. DERRICO - Perché comunque, al di là del contenuto della telefonata, è preliminare questo riconoscimento.

IMPUTATO F. PERLI - Io riconosco la mia voce di una conversazione mia con l'Ingegnere Capogrosso. Okay? Non mi ricordo più la data esatta. Se, per cortesia, me lo dite.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - 27 luglio.

IMPUTATO F. PERLI - 27 luglio.

PRESIDENTE S. DERRICO - Quindi è verosimile anche questa data di questo contatto telefonico.

IMPUTATO F. PERLI - Non verosimile: è vera la data, 27 luglio.

PRESIDENTE S. DERRICO - È vera.

IMPUTATO F. PERLI - Se è stata fatta questa registrazione, è assolutamente affidabile. Il punto

è che non si...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L'anno dica.

IMPUTATO F. PERLI - 27 luglio 2010.

PRESIDENTE S. DERRICO - 2010.

IMPUTATO F. PERLI - Il punto in questione è che si capisce perfettamente... - io l'ho sentita per la prima volta ieri - ...si capisce perfettamente che io ho detto "impugnato gli atti del Comune". Ma c'è un elemento sostanziale: il 27 luglio 2010 corrisponde esattamente - di pochi giorni - alla mia notifica del ricorso contro il Comune, quindi c'è anche un elemento di contestualità. Comunque la pregherei... Lo dico perché è un aspetto per me molto importante ma anche per tutto il processo. La pregherei di dedicare a questa cosa - sono certo che lo farà - l'attenzione necessaria. Devo dire che io ho provato stupore, rammarico e preoccupazione perché non mi sarei mai aspettato che la trascrizione da parte della Guardia di Finanza commettesse - chiamiamolo così - un errore così grossolano. Ma soprattutto non mi sarei mai aspettato che il perito - che è il vostro perito, cioè sono i vostri occhi e le vostre orecchie sulle base delle quali voi poi giudicate - vada a confermare un errore di questo genere. Quindi io la prego di fare questo accertamento con la massima attenzione, con le massime garanzie. E mi domando anche se forse non è opportuno cambiare perito... mi permetto!

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Poi decideremo su queste eventuali istanze.

(Si procede nuovamente all'ascolto dell'intercettazione in oggetto)

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, possiamo dare atto che si sente "impugnato"?

Immagino che tutti...

P.M. R. GRAZIANO - È il contrario! Lo sente lei, lo sente lei!

PRESIDENTE S. DERRICO - Ci riserviamo di sentire la bobina, in ogni caso, a maggiore conferma.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo fate sentire da vicino ai Pubblici Ministeri, per favore?

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, dobbiamo sentire il supporto originale. È inutile che adesso...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no: questo supporto nostro. Perché sarebbe ancora più grave che noi stessimo producendo un supporto modificato.

(L'Avvocato Vozza interviene fuori microfono)

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il Pubblico Ministero dice di non sentire "impugnato". il

Pubblico Ministero ha detto che non sente “impugnato”. Per favore, possiamo metterlo vicino ai Pubblici Ministeri?

PRESIDENTE S. DERRICO - Abbiamo detto che sentiremo la bobina originale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome sono delle persone alle quali noi ci teniamo, quindi vorremmo che anche loro sentissero.

PRESIDENTE S. DERRICO - Anche i Pubblici Ministeri si riservano di approfondire la circostanza.

P.M. R. GRAZIANO - Presidente, per il momento abbiamo una perizia e - giustamente - l'Imputato qui presente che ha dato la sua versione. Voi deciderete come appurare questa frase.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - In udienza, tutto ciò che avviene va verbalizzato. Non può, in udienza oggi, il Presidente omettere una circostanza: che è stato ascoltato l'audio e si è sentito chiaramente “impugnato”. Altrimenti è un falso, altrimenti è un falso ideologico!

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, ci riserviamo di...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Che sia chiaro! Se non si dice questo, vedremo le conseguenze. Perché oggi è avvenuto un fatto... I Giudici Popolari, con le loro orecchie... non sono sordi! Allora interpelliamo i Giudici Popolari, sentiamo cosa hanno sentito.

PRESIDENTE S. DERRICO - Non se ne parla proprio.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Guardi, Presidente, se lei non verbalizza questo, veramente...

PRESIDENTE S. DERRICO - Abbiamo sentito. Ci riserviamo di sentire la bobina originale.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Dopo ci riserviamo. Però è un dato oggettivo: abbiamo sentito “impugnato”. Ma perché avete paura di questa cosa? Che cosa c'è dietro da avere paura?

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, premesso che noi non abbiamo paura di niente e né di nessuno...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Che cosa c'è da aver paura?

PRESIDENTE S. DERRICO - È solo una forma di prudenza.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Ma la forma di prudenza non può violare la Legge!

PRESIDENTE S. DERRICO - Non avremo problemi a riconoscere quello che sarà e che risulterà.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - A me pare che li abbiate i problemi!

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, è una questione di prudenza e anche - se permettete - procedurale. Noi dobbiamo sentire la bobina originale...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Ma cosa vuol dire la prudenza?

PRESIDENTE S. DERRICO - ...eventualmente conferire un supplemento di perizia o un nuovo incarico, dopodiché...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Sono d'accordo. Ma non può omettere di dire che è avvenuto questo fatto oggi in udienza! Anche perché poi Radio Radicale lo dirà stasera, ovviamente, perché è in diretta. Non può omettere questa circostanza: perché è un'omissione!

PRESIDENTE S. DERRICO - Certo, è avvenuto. Abbiamo sentito tutti e ci riserviamo di trarre le conclusioni. Non è assolutamente un'omissione.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Benissimo! Allora lei si assume le sue responsabilità!

PRESIDENTE S. DERRICO - Certo, Avvocato. È una vita che me le assumo!

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Perché oggi qua sta avvenendo un fatto gravissimo dove il Cancelliere non riporta - a parte la trascrizione - un dato oggettivo che tutti abbiamo ascoltato, tutti!

P.M. M. BUCCOLIERO - Qual è il dato oggettivo, Avvocato?

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Abbiamo ascoltato "impugnato" e non "inquinato". Punto! Poi faremo tutti gli accertamenti. Però non si può nascondere e non verbalizzare questo dato oggettivo che avviene coram populo, in udienza pubblica e in nome del popolo italiano! In nome del popolo italiano!

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, le dichiarazioni che lei vuole verbalizzare sono già verbalizzate e registrate.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Va bene. Rimango sconcertato! Non mi è mai successo, mai!

PRESIDENTE S. DERRICO - Per quanto riguarda la Corte, la Corte si riserva di procedere all'ascolto della bobina originale e quindi eventualmente, se ci fossero dei dubbi, di disporre un supplemento o un'altra perizia.

(L'Avvocato Della Valle interviene fuori microfono)

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, assolutamente. Noi siamo tranquillissimi e l'abbiamo dimostrato in moltissime occasioni.

(L'Avvocato Della Valle interviene fuori microfono)

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, Presidente, soltanto una cosa. Queste Difese si sono prese la responsabilità di produrre un documento oggi in udienza che è il

documento... cioè la copia - che ci è stata rilasciata - del file audio. Quello che noi chiediamo dal punto di vista difensivo... anzi quello che chiedo io dal punto di vista difensivo è semplicemente che si dia atto che tutti quanti noi qua in udienza abbiamo sentito - dal file che abbiamo noi prodotto, quindi il file che ci è stato rilasciato come copia - che non si sente “inquinato” ma “impugnato”. La richiesta a valle di questo... quindi verbalizzazione che è questo che emerge. La richiesta - che io ritengo anche inutile ma che la faccio perché la fareste sicuramente voi - è quella di fare l'accertamento sul file originale, che anche nel file originale si senta “impugnato” e non “inquinato”. Quindi questa è la richiesta che fa l'Avvocato Annicchiarico.

PRESIDENTE S. DERRICO - Il Pubblico Ministero vuole interloquire? Ho visto che prendeva la parola...

AVVOCATO L. SIROTTI - Presidente, anch'io ho una richiesta.

PRESIDENTE S. DERRICO - Prego.

(L'Avvocato Vozza interviene fuori microfono)

AVVOCATO L. SIROTTI - Prego, fai tu.

AVVOCATO V. VOZZA - Tanto è telegrafica, Presidente. Nell'associarmi ovviamente alla richiesta del collega Annicchiarico, mi pare doveroso da parte nostra... e mi sembra persino banale la nostra richiesta. Non trovo francamente le ragioni di questa resistenza anche da parte della Procura, non trovo le ragioni di questo dibattito. Noi stiamo chiedendo soltanto di dare formalmente atto nel verbale atto pubblico - quindi quello manoscritto - che dal file che oggi si è sentito - come prodotto dalle Difese - si sente, al di là di qualsiasi dubbio, dire all'Avvocato Perli (che ha riconosciuto la sua voce) “abbiamo impugnato”. Poi la conformità di questo file audio che abbiamo sentito oggi all'originale custodito da voi, è altra questione che voi certamente verificherete. Ma noi vogliamo - vi chiediamo espressamente - che si dia atto che da quel file audio si sente “abbiamo impugnato”. Ferma, in disparte ogni valutazione sulla rispondenza, sulla conformità e su quant'altro. Non può la Procura dire “Voi l'avete sentito”, altrimenti lo risentiamo ancora, ancora e magari andiamo nell'altra Aula dove si sente bene. Perché su questo noi non arretriamo di un millimetro! Grazie.

PRESIDENTE S. DERRICO - L'Avvocato Sirotti aveva chiesto di intervenire.

AVVOCATO L. SIROTTI - Presidente, mi associo in toto a queste richieste che peraltro mi sembrano assolutamente in linea con quello che è il dovere di verbalizzazione di quello che accade nell'Aula, perché mi pare che i colleghi non facciano altro che chiedere di verbalizzare ciò che è accaduto nell'Aula. È stato adesso - proprio correttamente -

evidenziato come l'accertamento della conformità del file audio che oggi è stato sottoposto alla vostra attenzione e sentito in Aula con le bobine originali è, eventualmente, un passo successivo. Io però, Presidente, anche tenuto conto di quelli che sono i dati tecnici - che voi conoscete perfettamente - sulla differenza tra i file audio e i fili normali informatici... per cui modificare un file audio è estremamente complicato, insomma è difficile perché devi sostanzialmente risimulare delle voci. Non è un intervento su un file di natura informatica: è un intervento sostanzialmente su quello che chiamiamo sempre "file" ma che, di fatto, è una registrazione attraverso un mezzo informatico. Ma la mia richiesta, proprio tenuto conto di questo dato tecnico, è di disporre adesso il supplemento di perizia. Cioè io credo che quello che voi avete visto e ascoltato - e tutti noi abbiamo ascoltato con le nostre orecchie - imponga un supplemento di perizia. Perché è chiaro che il perito - tutti noi lo sappiamo - come sempre fa, ascolta le telefonate e comunque guarda sempre anche i brogliacci delle trascrizioni. Nell'ambito di questa mole enorme... Io non voglio pensare che abbia fatto dei falsi e credo che nessuno lo pensi. Nell'ambito della mole enorme di questo lavoro, probabilmente un ascolto veloce - con la trascrizione della Guardia di Finanza di fianco - lo ha portato a questo errore. Quindi io credo che oggi - davanti alla Corte, davanti a tutti noi - sia emerso un dato oggettivo che impone di disporre oggi, su quel file audio, un supplemento di perizia volto a verificare effettivamente la correttezza della trascrizione. Grazie, Presidente.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Presidente, mi consente?

PRESIDENTE S. DERRICO - Prego, Avvocato.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Forse possiamo cercare di risolvere con chiarezza. È chiaro che, essendo stato chiesto ed effettuato l'ascolto di un file audio che sappiamo essere in possesso delle Difese a seguito di richiesta copie eccetera, noi non possiamo andare avanti se non si dà atto del contenuto di quello che è accaduto. Intendo dire: è come se noi avessimo proiettato una fotografia e la Corte dicesse "Poiché c'è la luce che non fa veder bene, andiamo avanti e poi questa fotografia si vedrà". Allora, se c'è un problema di nitidezza dell'ascolto e l'Ufficio di Procura ha la legittimità di dire "No, io non ho sentito", noi dobbiamo fare due passaggi. Uno: innanzitutto c'è un Cancelliere, chiedere al Cancelliere se il Cancelliere ha sentito o non ha sentito. Perché lei sa che è un Pubblico Ufficiale verbalizzante autonomo rispetto addirittura agli input di dettatura della Corte. Quindi sentire se il Cancelliere verbalizzante l'ha sentito. Perché, se così fosse, il problema è risolto. Poi, dopo, legittimamente la Procura farà tutte le obiezioni. Se residuassero dubbi su questo, si attrezza tecnicamente la sala in modo che si possa sentire. Fino a quando non ci si dirà "Ho sentito" o "Non ho sentito" noi non possiamo

andare avanti. Perché se la Difesa pone questo punto come un passaggio cruciale per l'interrogatorio, lo deve fare...

(L'Avvocato Perrone interviene fuori microfono)

AVVOCATO G. D. CAIAZZA - ...dell'esame dell'Imputato che è un atto difensivo. Noi non stiamo sentendo un testimone ma stiamo sentendo un Imputato che si difende. Quindi questo è un punto... Spero non si debba arrivare... e sono certo che la Procura per primo, nessuno ipotizzi che noi ci sia... che l'Avvocato Raffaele Della Valle, con la storia che ha sulle spalle, venga qui a produrre un file alterato nel contenuto. Penso che non lo possa... Ma perché sarebbe una cosa talmente sciocca visto che avete l'originale, oltre che incompatibile con la storia personale e professionale - che onora la toga veramente di tutti noi - dell'Avvocato Della Valle. Quindi cerchiamo di superare senza creare polemiche. Intanto io chiederei che la Cancelliera cortesemente - se ha da riconoscere di aver ascoltato - lo faccia e lo verbalizzi e, successivamente, di attrezzare... se non abbiamo sentito, metterlo vicino ai Pubblici Ministeri; andare nei microfoni dell'altra Aula che funzionano meravigliosamente; come abbiamo fatto per le altre, sentire e poi procedere oltre.

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene, Avvocato. I Pubblici Ministeri che dicono?

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, credo che le richieste della Difesa in parte non debbano essere accolte. Perché se effettivamente la Corte d'Assise - come chiede la Difesa - deve dare atto che in quest'Aula è stato ascoltato il file e dal file obiettivamente emerge la parola "impugnato" anziché "inquinato", scriverebbe un falso perché almeno questo Pubblico Ministero non ha ascoltato la parola "impugnato". Quindi, al più, la Corte d'Assise potrebbe dare atto che le Difese avendo ascoltato il file...

(Interventi fuori microfono)

P.M. M. BUCCOLIERO - Lascia andare il Cancelliere! Qua il Codice di Procedura Penale dobbiamo rispettare, non il Cancelliere! Che c'entra il Cancelliere? Per cui, secondo Codice, quando c'è contrasto tra l'ascolto di un'intercettazione... è molto semplice! C'è quello che dice il Pubblico Ministero e quello che dice la Difesa. La Corte d'Assise l'ascolta in Aula; poi - se vogliono la decisione si ritira in Camera di Consiglio - o decide oppure dispone ulteriori accertamenti. Questo è il Codice, non il Cancelliere! Adesso lo chiediamo all'usciera e vediamo che cosa ha sentito!

(Interventi fuori microfono)

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma che sta dicendo?

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Ci ritiriamo allora, ci ritiriamo per valutare la questione.

La Corte d'Assise si ritira in Camera di Consiglio alle ore 14.17 e rientra in Aula di udienza alle ore 14.55.

PRESIDENTE S. DERRICO - Do lettura dell'ordinanza, della decisione della Corte. «L'ascolto in Aula della bobina contenente le intercettazioni rappresenta un mezzo di prova atipico, ai sensi dell'Articolo 189 C.P.P., in quanto la prova è costituita dal supporto magnetico, come in più occasioni affermato dalla Corte. L'ascolto all'odierna udienza non è avvenuto sulla bobina originale, in assenza inoltre di strumentazione idonea ad un ascolto filtrato. Pur dandosi atto che alcuni dei presenti - segnatamente alcuni difensori degli Imputati e l'Imputato Perli Francesco, nonché il Cancelliere verbalizzante - hanno ascoltato la parola "impugnato" in luogo di quella "inquinato" di cui alla perizia trascrittiva RIT 258/10 progressiva 10173; ritenutane la necessità in considerazione dell'istanza difensiva di preliminare verifica della circostanza ai fini della prosecuzione dell'esame dell'Imputato Perli e fermo restando che qualsiasi valutazione della prova è riservata alla fase decisionale, per questi motivi dispone la convocazione urgente del perito Dottor Caforio ai fini dell'integrazione dell'indagine sul punto». Quindi ci dobbiamo aggiornare a una mezz'ora. Approfittiamo per fare pausa.

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 14.58 e riprende alle ore 16.22.

PRESIDENTE S. DERRICO - Riprendiamo l'udienza.

ASCOLTO DEL PERITO CAFORIO ANTONIO

PRESIDENTE S. DERRICO - Diamo atto che è sopraggiunto il perito Caforio il quale, con il suo supporto, ci consentirà di ascoltare l'intercettazione sulla quale è sorta la contestazione, la numero 10173 del RIT 258 del 2010.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Presidente, volevo dare atto della mia presenza già alle undici.

AVVOCATO G. ORFINO - Sarei subentrato anche io, Avvocato Giovanni Orfino, in sostituzione dell'Avvocato Laforgia. So che c'era prima la collega. Adesso ci sono io, sia per le posizioni di Pellegrino che Assennato.

PRESIDENTE S. DERRICO - Il perito è pronto, allora può dar corso...

(Si procede all'ascolto dell'intercettazione in oggetto)

PRESIDENTE S. DERRICO - La Corte pone oggi al perito questa richiesta di chiarimenti ad integrazione del lavoro già fatto. La domanda è questa: dove si è scritto, a pagina 1914 della perizia trascrittiva... Allora, laddove nella perizia trascrittiva - pagina 1918, abbiamo detto RIT 258/10, numero di progressivo 10173 - si legge "Abbiamo inquinato", se lei ha da fare delle precisazioni relativamente a questa trascrizione.

PERITO A. CAFORIO - Sì. A seguito del riascolto, mi sento di affermare che c'è scritto... "Abbiamo impugnato" è la parola giusta che viene pronunciata dagli interlocutori, che si ascolta nella progressiva.

PRESIDENTE S. DERRICO - Sì. È indicato come "Perli". Quindi, invece che "abbiamo inquinato", deve intendersi...

PERITO A. CAFORIO - "Abbiamo impugnato".

PRESIDENTE S. DERRICO - ..."abbiamo impugnato". Va bene. Noi la ringraziamo.

PERITO A. CAFORIO - Niente. Si figuri, Dottoressa! Dovere!

PRESIDENTE S. DERRICO - Comunque restiamo in attesa del deposito delle ulteriori...

PERITO A. CAFORIO - Che avverrà a giorni.

PRESIDENTE S. DERRICO - Perché stiamo già procedendo all'esame degli Imputati.

(I difensori interloquiscono con il perito fuori microfono)

PRESIDENTE S. DERRICO - Anche noi l'abbiamo ascoltata e devo dire che una volta abbiamo sentito una cosa e una volta abbiamo sentito un'altra. Dopo diversi ascolti... L'abbiamo ascoltata più volte. Va bene. Non è proprio chiarissimo.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Adesso mettiamo in discussione?

PRESIDENTE S. DERRICO - No, no. No, Avvocato. È il perito e noi ci affidiamo a quello che dice il perito. Però dall'ascolto - dobbiamo dare atto - non si intendeva perfettamente la parola. Va bene. Allora possiamo andare avanti. La ringraziamo. Arrivederla.

Non essendoci ulteriori domande, il Perito viene licenziato.

ESAME DELL'IMPUATO: PERLI FRANCESCO

PRESIDENTE S. DERRICO - Allora, Avvocato, superato questo importante passaggio, può

andare avanti.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO R. DELLA VALLE

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Abbiamo esaurito il capo A) perfettamente. Passiamo al capo Cc), Articolo 317 eccetera. Avvocato Perli, che cosa può dire in merito a questa imputazione che le viene formulata?

IMPUTATO F. PERLI - Che è relativa...?

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Chiamiamolo "Il caso Vendola", tanto per dire.

IMPUTATO F. PERLI - Ah.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - L'incontro, eccetera.

IMPUTATO F. PERLI - Sì, sì.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Vendola perché è un nome noto, non per...

IMPUTATO F. PERLI - Che è l'ipotesi di concorso in concussione...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Esatto.

IMPUTATO F. PERLI - ...nei confronti del Dottor Assennato. Io non ho mai interloquito su questa questione del rinnovo dell'incarico al Dottor Assennato. Ho capito che si fa riferimento a delle riunioni che si sarebbero tenute in Regione Puglia. Io già, in sede di udienza preliminare, avevo prodotto della documentazione che dimostra che in quei giorni... mi sembra che sia qualche data di luglio 2010. Adesso i giorni esatti non me li ricordo però, se vogliamo, possiamo prenderli. Io, in un giorno in cui c'era stata una prima riunione, ero tutta la giornata in Consiglio di Amministrazione della triennale di Milano - di cui ero Presidente del Collegio Sindacale - perché si è discusso e si è approvato il bilancio. Ho depositato l'attestazione della riunione e ci sono tutti - dal Presidente al Direttore Generale - disponibili a confermare quella mia presenza, quindi non potevo essere materialmente nella riunione che si è tenuta in Regione Puglia. Una seconda data di una successiva riunione - nell'ipotesi dell'Accusa - che si sarebbe sempre tenuta in Regione Puglia, in cui si sarebbe - come dire? - concusso il Dottor Assennato... Io ho partecipato ad una riunione di lavoro che si è tenuta a Genova. Quindi io ho prodotto attestazione del telepass della mia auto - per cui da Milano sono andato in auto a Genova - ho prodotto il pass dell'azienda in cui sono entrato e ho prodotto l'elenco delle persone - una ventina di persone fra Avvocati e dirigenti vari - che possono attestare la mia presenza in quella riunione. Poi ho prodotto l'attestazione della portineria, che io esco alle 17.30, riprendo l'autostrada - col telepass che attesta - e torno a Milano per le sette e mezza di sera. Quindi non potevo essere in quella riunione in Regione Puglia. Per la terza data - che è quella esattamente in cui si sarebbe

consumata la concussione nei confronti del Dottor Assennato - io ero in udienza davanti al Tribunale di Milano perché difendevo Fiera Milano in una causa. E c'è un verbale del Giudice Dottoressa Ilarietti della Tredicesima Sezione che attesta che io, alle 11.30, ero davanti a lei per discutere questa causa. Naturalmente non vorrei disturbare la Dottoressa Ilarietti, farla venire a confermarvi il tutto. Ma comunque le cose stanno così e, se è necessario, naturalmente disturberemo anche la Dottoressa Ilarietti. Quindi, se ero in Tribunale a Milano alle 11.30, non potevo essere certo alle ore 12 nell'ufficio del Presidente Vendola della Regione Liguria.

PRESIDENTE S. DERRICO - Puglia.

IMPUTATO F. PERLI - Puglia. Scusi!

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Noi ci riserviamo di produrre due memorie (15 giugno 2015 e 18 luglio 2015) che erano state prodotte nel corso dell'udienza preliminare, che ritroveremo nel fascicolo del Pubblico Ministero che poi vi farò ovviamente consegnare.

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene.

IMPUTATO F. PERLI - Aggiungo solo che io - come dire? - non solo non ho mai avuto incontri con il Presidente Vendola... Il Presidente Vendola l'ho incrociato, qualche volta, nelle riunioni che si sono tenute presso il Ministero dell'Ambiente o la Presidenza del Consiglio dei Ministri ma erano riunioni in cui c'erano cinquanta, sessanta persone e forse non ci siamo neanche detti "Buongiorno" o "Buonasera".

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Venendo al capo Pp) dell'incolpazione 323 - in particolare avere aggiornato sull'avanzare dei lavori della Commissione IPCC AIA eccetera, eccetera... i Commissari fossero tenuti ad osservare il segreto d'ufficio, eccetera - vuole un po' riferire la sua versione dei fatti?

IMPUTATO F. PERLI - Ho già spiegato questi...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - L'ha già spiegato... però succintamente.

IMPUTATO F. PERLI - Sì, sì. Ho già spiegato questa mattina che la fase istruttoria del procedimento AIA è una fase che si svolge in contraddittorio, con un confronto continuo sulle specifiche questioni relative al procedimento con il Ministero dell'Ambiente, con le altre Amministrazioni Pubbliche coinvolte (un centinaio di persone). Io partecipavo a quelle riunioni; mi registravo all'entrata del Ministero dell'Ambiente; firmavo i verbali di presenza, le schede di presenza in quell'occasione e dopodiché... è tutto lì documentale. Perché se uno fa un'indagine e... attesta il pass chi è andato, chi non è andato, chi era presente alle riunioni, di che cosa si è trattato, quale questioni. In quelle riunioni c'erano dai rappresentanti delle associazioni ambientaliste ai rappresentanti di ARPA, degli enti pubblici, dell'ISPRA, dell'APAT. Era una roba...

quasi un'assemblea, quindi io andavo. Sulle questioni tecnico-giuridiche - non voglio farla lunga - vi ho già detto stamattina: la questione delle acque, la questione... diverse questioni giuridiche per cui io mi ero occupato del procedimento AIA. Voi troverete tredici o quattordici mie lettere - che noi produciamo e che sono nella documentazione che abbiamo anche fornito alla Procura - in cui io scrivo al Ministero. Vedrete, leggendole - vi prego di darci un po' di attenzione - che ci sono tutte le valutazioni di carattere giuridico che io ho fatto in quanto incaricato da Ilva sul procedimento.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Benissimo. Adesso, venendo rapidamente a due o tre intercettazioni telefoniche che riteniamo importanti... La prima domanda è di carattere generale. Leggendo queste intercettazioni noi abbiamo una sensazione: che lei sia oltremodo in tensione, sia dispiaciuto, ha un atteggiamento che forse può meglio precisare lei. Qual era il suo stato d'animo quando parlava talvolta in tema di AIA, eccetera? In generale, ovviamente. Come spiega certi momenti di stizza, momenti di rabbia, momenti di incertezza? Se vuol spiegare alla Corte meglio il suo stato d'animo in quei momenti particolari. Poi dopo le dirò due o tre intercettazioni.

IMPUTATO F. PERLI - Beh, innanzitutto bisogna ricordare che eravamo nel 2010, primi mesi del 2011. Quindi - come dire? - rispetto al 2005, quando sulla base del gruppo nominato dal Ministro dell'Ambiente, di funzionari pubblici che dovevano esaminare in concreto l'AIA... erano passati sei anni. Quindi - intendo dire - sei anni e continuavamo a tergiversare intorno al discorso de "L'AIA sì", "L'AIA no", "L'AIA come", "L'AIA quando". Quindi, francamente, questo è inconcepibile. Non è possibile che un'impresa chieda un provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rispetto al quale il Ministero precedente deve esprimersi entro trecento giorni, per Legge... di giorni ne erano passati quattromilacinquecento e ancora continuavamo a tergiversare. L'AIA era stata rimessa in istruttoria per ben tre volte e, ancora una volta, c'erano delle questioni di opposizioni pretestuose oltretutto (pretestuose perché tutti i temi erano già stati risolti). Quindi - come dire? - è chiaro che di fronte a una cosa di questo genere francamente non si capiva che cosa si voleva fare, qual era la posizione. Era inconcepibile la questione! Aggiungo anche che su tutte le questioni importanti c'erano già stati pronunciamenti decisivi dei Giudici Amministrativi. Io vorrei ricordare che il Giudice Amministrativo nel nostro ordinamento... lo dico per i membri non togati della Corte. Il Giudice Amministrativo è quello che, per la nostra Costituzione, è deputato ad affrontare i temi che riguardano il rapporto fra il cittadino - sia esso individuo o impresa - e la Pubblica Amministrazione nella sua articolazione espressiva. Il Giudice Amministrativo è quello che decide sui fatti amministrativi, cioè sulla legittimità o l'illegittimità degli atti amministrativi. Vorrei anche ricordare - perché forse qualcuno (e

non solo dei Giudici non togati) se n'è dimenticato - che le sentenze del Giudice Amministrativo non sono atti amministrativi, non sono atti della Pubblica Amministrazione. Le sentenze del Giudice Amministrativo sono sentenze di un Giudice, pronunciate in nome del popolo italiano. Per cui le sentenze del Giudice Amministrativo, quando sono passate in giudicato, fanno stato per tutti e per tutta la materia che è stata decisa. E quindi sono vincolanti: sono vincolanti per la Pubblica Amministrazione ma sono vincolanti anche per il Giudice Ordinario. Quindi io sui diversi temi avevo ottenuto delle sentenze passate in giudicato che decidevano sulla questione di dover misurare gli scarichi, sulla questione - per esempio - che i due milioni di scoria di acciaieria dell'Ilva non erano rifiuto ma erano materia prima secondaria (perché il TAR, con sentenza passata in giudicato, ha deciso che le scorie d'acciaieria dell'Ilva sono materia prima secondaria, non sono rifiuti). Quindi tutto un capo - intero capo - formulato dalla Procura sulla questione dei rifiuti dell'Ilva è sbagliato giuridicamente: perché quelli non sono rifiuti, quindi non c'è il presupposto di Legge per ipotizzare quel comportamento penale rilevante. Sono materia prima secondaria. Le scorie d'acciaieria da noi - io sono stato consulente di molte Amministrazioni Pubbliche - vengono utilizzate, quando superano determinati test, per realizzare gli argini nei fiumi, nelle strade di montagna, le sottopavimentazioni delle strade. Quindi sono materia prima secondaria che si possono utilizzare, non sono rifiuti. Su questa questione la Provincia di Taranto ha fatto un'ordinanza ad Ilva sostenendo che violava le norme sulla gestione dei rifiuti, che non prestava le fidejussioni necessarie, ha chiesto 320 milioni di fidejussioni. Io ho impugnato questa cosa al TAR e ho vinto - e ho vinto - su quel presupposto che richiamavo prima. La Provincia l'ha impegnata al Consiglio di Stato. Siamo andati al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha rigettato l'impugnazione della Provincia e ha confermato che avevo ragione io, cioè che era materia prima secondaria. Ma non avevo ragione io perché sono particolarmente bravo: avevo ragione io perché c'è un provvedimento dell'Unione Europea, un decreto dell'Unione Europea (il 333 del 2011) che dice che le scorie d'acciaieria sono materia prima secondaria e non vanno trattate come rifiuti; sono un'altra cosa, sono dei semiprodotti che possono essere utilizzati nella lavorazione. Quindi il nervosismo era dovuto al fatto che di tutte queste sentenze che ha fatto il Giudice Amministrativo... Vi ho parlato stamattina di sessanta ricorsi che si sono quasi tutti conclusi con sentenze favorevoli a noi. Non vi ho tediato producendovele tutte ma le più significative. Allora, nonostante queste decisioni, si continuavano a riproporre in sede di AIA delle questioni che erano state abbondantemente, definitivamente superate. E quindi - francamente - mi sentivo anche un po' preso in giro, con la mia assistita che mi diceva "Avvocato, ma a

cosa servono le sentenze del Giudice Amministrativo che lei ci porta a casa, quando invece al Ministero continuano ad infischiarne e ad andare avanti come prima?”. Quindi il nervosismo era un po’ dovuto a queste cose. Ma non ho detto delle cose particolarmente terribili, Avvocato.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - No, no, per fare un quadro. Ho quasi finito, Presidente. Vorrei tornare un attimo all’espressione “pilotare”. Ne abbiamo parlato stamattina. Riguarda l’ultimo capoverso sempre del 416 contestato. L’espressione “pilotare” il Pubblico Ministero la evince - giustamente e correttamente - perché in una telefonata si usa il termine “...domani io chiamo...”, eccetera e poi si dice appunto che questa cosa “va pilotata”.

PRESIDENTE S. DERRICO - A che pagina, Avvocato? Mi dica la pagina.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Lo dico subito: l’intercettazione è la 9 giugno 2010, ore 21.35, progressivo 2645. Lei, quando usa questo termine “pilotare”, che cosa intende?

IMPUTATO F. PERLI - Allora, io dico che va un po’ pilotata. Oggi, se dovessi ridirlo, lo direi esattamente uguale. Perché? Prima di tutto nel mio linguaggio in italiano “pilotare” vuol dire condurre, guidare, non vuol dire “illecitamente manipolare”. Dobbiamo capirci. “Pilotare” vuol dire guidare, vuol dire condurre. A un certo punto, per la terza volta viene rimesso in istruttoria il procedimento dell’AIA - per la terza volta - viene ritirato il parere istruttore, viene disposta una verifica sugli impianti Ilva dopo che, per un anno, ventidue tecnici nominati - di tutti i Ministeri, di tutte le Amministrazioni Pubbliche di questo mondo - erano stati per un anno a Taranto ad esaminare gli stessi impianti. Okay? Dispongono delle ulteriori verifiche. Per l’amor di Dio, ben vengano! Naturalmente, la preoccupazione era che queste verifiche non fossero utilizzate ancora una volta come pretesto per non giungere a conclusione del procedimento. Io sono arrivato a pensare che forse si poteva anche accettare un provvedimento finale negativo purché ci fosse un punto fermo (l’avremmo certamente impugnato). Ma non era possibile... sembrava “l’albero di Bertoldo”, dove dovevano impiccarsi con l’AIA ma non trovavano mai l’albero adatto per farsi impiccare! Quindi io mi sono preoccupato di esprimere all’azienda il fatto che fossero molto attenti in questa verifica disposta dal gruppo istruttore dell’AIA e che non ci fossero ulteriori pretesti, questioni sollevate di carattere emolativo sostanzialmente. Vorrei aggiungere che io non sono andato a quei tre giorni di incontro e quindi - come dire? - trovo un po’ singolare che uno, stando nel proprio studio in Milano o nelle udienze a cui partecipava in giro per l’Italia davanti ai Giudici Amministrativi, potesse in qualche modo orientare questa commissione che andava tre giorni a Taranto a fare le ulteriori verifiche. In secondo luogo, esiste un verbale di quella riunione. Il verbale di quella riunione è stato redatto dalla segretaria

del gruppo istruttore AIA IPPC, una dirigente del Ministero dell'Ambiente, una Dottoressa del Ministero dell'Ambiente. Il gruppo istruttore ha visto gli impianti che riteneva di dover vedere in assoluta libertà - così mi è stato riferito, perché io non c'ero - e ha fatto le valutazioni libere e autonome che riteneva di dover verificare. Quindi questa è... Non so se ho risposto.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Per me va bene, poi vedremo la Corte.

IMPUTATO F. PERLI - Va bene.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Sempre nella telefonata 2645 - due righe dopo quello che lei ha detto e ha illustrato - Fabio Riva le parla di due casi di tumori in più all'anno. Questa frase detta così può significare, può sembrare anche abbastanza cinica. Vuole spiegare in che contesto viene espressa e con quale riferimento o a quale riferimento o a quale caso si riferisce Fabio Riva quando si esprime in questi termini?

IMPUTATO F. PERLI - Sì. Allora, io - come ho detto stamattina - ho fatto, da libero professionista del libero Foro, l'Avvocato su specifici incarichi e su specifiche questioni. La mia condizione però - che ho posto all'Ilva fin dall'inizio - è che io l'Avvocato lo facevo con l'unico modo che ho sempre saputo fare: in assoluta libertà, cioè non accettavo tesi precostituite, questioni di riferimento. Naturalmente tenevo conto della realtà dei fatti e degli elementi che mi venivano forniti dai tecnici dell'Iva che oltretutto, per quello che ho potuto accertare io, sono tecnici di prima grandezza che vengono perlopiù dalla tradizione pubblica della siderurgia. Perché non è vero che la siderurgia pubblica è stata solo - come dire? - grandi perdite, grandi questioni ma spesso anche grande qualità di lavoro. Allora, in quell'occasione, io chiesi nel ricorso al TAR che stavo seguendo e che - se non ricordo male - dovrebbe essere quello del benzoapirene...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Esatto.

IMPUTATO F. PERLI - ...chiesi di potermi avvalere di esperti di chiara fama. Quindi gli esperti di chiara fama da me scelti - di intesa con l'azienda - furono il Professor Carlo Lavecchia che è l'epidemiologo più famoso e più conosciuto in Italia, autore di 1750 pubblicazioni, direttore del Dipartimento di Epidemiologia dell'Istituto Mario Negri di Milano ed è professore ordinario all'Università Statale di Milano. Col Professor Carlo Lavecchia ci siamo incontrati più volte nel mio studio perché io avevo bisogno di un supporto tecnico importante per poter impugnare gli atti dell'ARPA. Esaminammo insieme - gli chiesi di esaminare - il provvedimento dell'ARPA, quello 4 giugno 2010 e dopodiché gli chiesi di esprimermi, con una relazione scritta, il suo parere. Siccome c'era la sospensiva in discussione, cioè la discussione della fase cautelare perché avevo presentato istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti del Comune di Taranto,

naturalmente c'era abbastanza fretta e chiesi un'anteprima al Professor Lavecchia. Il Professor Lavecchia mi mandò questa anteprima - mi ricordo - una sera in studio con una mail e la mandò contestualmente anche al Ragionier Fabio Riva. Dopodiché il Ragionier Fabio Riva mi telefonò per commentare quella paginetta che abbiamo prodotto fra i documenti. In quella paginetta si evidenzia come l'1,3 nanogrammi al metro cubo d'aria del benzoapirene contestato dall'ARPA e dal Comune di Taranto nella propria ordinanza, era assolutamente insignificante da un punto di vista scientifico perché rappresentava - secondo lo studio epidemiologico e secondo un metodo che veniva dagli Stati Uniti - due casi in più di tumore che, secondo gli esperti di epidemiologia, sono assolutamente insignificanti da un punto di vista scientifico e non evidenziano nessun allarme sociale. Quindi l'espressione non è, come hanno scritto i giornali, "Due morti in più" - una stupidaggine (l'espressione usata è un'altra) - ma era "Due casi in più" proprio perché si parlava di uno studio epidemiologico. Aggiungo due cose significative su questo argomento... Ah, poi il Professor Lavecchia per il settembre successivo mi fece avere la relazione completa che io ho prodotto negli atti di causa. Poi chiesi un'exexpertise di sei ordinari di epidemiologia - i più importanti di Italia - che confermarono tutta questa impostazione e riversai anche questo nel giudizio avanti al TAR. Aggiungo una cosa importante. Perché io mi documentai anche sulla piazza di Milano perché anche a Milano abbiamo avuto il problema delle polveri, del benzoapirene e quant'altro. Sentii qualche Magistrato che si occupava della questione. Anche a Milano c'è stata un'inchiesta penale sulle polveri e sul PM10 e anche a Milano ci fu una perizia affidata agli stessi tre periti che hanno operato qui a Taranto (Forastiere, Triassi e Biggeri). Dopodiché la Procura di Milano ha archiviato quell'indagine sulla base di una valutazione molto importante e significativa, cioè che uno studio epidemiologico è uno studio previsionale e quindi non si possono fare i processi sugli studi previsionali. La cosa curiosa è che io mi procurai anche gli atti di quell'indagine che furono pubblicati su un giornale americano che il Professor Lavecchia mi fornì, spiegandomi che era la rivista scientifica più importante al mondo nel settore dell'epidemiologia. In quello studio, i tre periti utilizzati anche da voi a Taranto non si tragarono al limite - che hanno indicato nella perizia di Taranto - di 20 microgrammi a metro cubo d'aria per le polveri ma si tragarono al limite di Legge - che è tale in tutta Europa - che è di 40 microgrammi al metro cubo d'aria. Dissero che l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomandava i 20 microgrammi a metro cubo d'aria come obiettivo di qualità che non era possibile conseguire nei paesi industriali del mondo, se non al termine di piani di disinquinamento dell'aria molto importanti. Però voglio ribadire che il limite di 40 milligrammi a metro cubo d'aria è il

limite di Legge che vale in tutta Europa; 20 microgrammi è un obiettivo di qualità che non è però raggiungibile, secondo la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità. La differenza di questa relazione è che gli stessi tre periti alla Procura di Milano fecero il modello sulla base dei 40 microgrammi a metro cubo d'aria dicendo e citando l'obiettivo di qualità dei 20 microgrammi raccomandato da conseguire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità; nella relazione prodotta qui a Taranto invece non si tragarono ai 40 microgrammi a metro cubo d'aria ma soltanto ai 20 microgrammi a metro cubo d'aria, che è un limite naturalmente - nelle aree industriali - molto più difficile da realizzare.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Ultima precisazione. Già stamattina ne ha parlato. Nella intercettazione telefonica 22 luglio 2010, ore 18.59, progressivo 4880, lei tra l'altro parla... cioè riferisce un'espressione che è stata erroneamente interpretata - diciamo noi - quando lei dice "L'abbiamo scritta noi". Stamattina l'ha spiegato. Se vuole sintetizzare - e chiudere - a cosa alludeva. Ma l'ha detto. Tanto per chiudere.

IMPUTATO F. PERLI - "L'abbiamo scritta noi" perché l'AIA si compone di millecinquecento pagine in cui vengono descritti gli impianti attuali; vengono descritte le trasformazioni degli impianti; viene data una disamina della questione dell'aria, del suolo, dell'acqua, tutte utilizzate da un punto di vista industriale. Tutte queste attività vengono indicate dal gestore. Dopodiché all'Amministrazione Pubblica - nella specie il Ministero dell'Ambiente - spetta la verifica se quelle procedure sono adeguate o non sono adeguate a conseguire il miglior risultato di compatibilità ambientale possibile. Questo vuole dire "L'abbiamo scritta noi"... o - meglio - non io naturalmente, che non ho le competenze tecniche per esaminare tutte queste cose, ma i tecnici dell'Ilva. Questo era il significato delle cose. Io vorrei solo aggiungere, per aiutare la Corte, altre due cose... anzi tre cose che ritengo importanti. La prima questione è che l'Ilva dal 2004 è dotata di certificazione di buona qualità ambientale secondo l'EPA - che è l'ente americano per l'ambiente - e secondo la normativa europea. Quindi dal 2004 l'Ilva è dotata dell'attestato di essere un impianto industriale che consegue una buona qualità ambientale. C'è una norma tecnica - la 14001 - ed è questo attestato. Questa verifica viene fatta periodicamente - ogni tre anni - da un ente pubblico che si chiama "Accredia", che è un ente pubblico. L'Ilva dal 2004 fino al 2018 - poi non conosco più la situazione perché naturalmente non seguò più l'Ilva - ha sempre goduto del rinnovo di questa attestazione. Quando è scoppiata la vicenda del processo - dopo - naturalmente Accredia si è preoccupata molto che le sue autorizzazioni fossero state rilasciate secondo un buon esame, in modo corretto. Fece una verifica... Ricordo che era Bondi il legale rappresentante, il Commissario nel 2013. Fece una verifica: stettero all'Ilva due

mesi, fecero tutte queste verifiche. Anche perché evidentemente qualcuno spingeva, qualche manina spingeva per avere un esito non positivo. Al termine di questa verifica dei due mesi confermarono la certificazione di qualità ambientale. Quindi l'Ilva è l'unico stabilimento al mondo - che io conosco - che ha un attestato degli enti americano ed europeo di essere un ente di buona qualità ambientale e che, allo stesso tempo, viene accusato di un disastro ambientale dell'importanza che voi sapete. La seconda cosa che io vorrei dirvi è che io ho sentito... grazie a Radio Radicale che ringrazio. Sentendo le dichiarazioni di altri soggetti in questo processo, ho sentito questa cosa della diossina - del Registro INER-EPR... EPTR - che sarebbe a dei livelli stratosferici: l'Ilva emetterebbe... non so se il 92% di tutta la diossina... 98% di tutta la diossina d'Italia. Vorrei spiegarvi che questo dato è tratto da un registro che è tenuto... si chiama "Registro INER-EPTR" che è formulato su basi volontarie. Soltanto il 10% delle aziende italiane fa la comunicazione annuale a questo registro. In genere, questo 10% sono le grandi aziende: l'Eni, l'Agip, le raffinerie, l'Ilva. Nel regolamento che disciplina questo registro viene scritto a lettere cubitali che i dati contenuti in questo registro non hanno valore scientifico e non sono un'attestazione della diossina emessa dagli stabilimenti o da diversi soggetti che volontariamente fanno la comunicazione. Ilva, quando sorse la questione... perché fu sollevata polemicamente qui da qualche associazione. Ricordo che fui incaricato di fare un incontro con il Presidente di questo ente che era un Prefetto della Repubblica Italiana ("Morrone" si chiama). Lo pregai di... mandammo una lettera e lo pregai di precisare nelle pubblicazioni quello che c'è scritto nel regolamento comunitario: che la pubblicazione in questo registro non ha alcun valore scientifico e non attesta l'effettiva emissione di diossina nell'ambiente perché è fatto su base volontaria e soltanto il 10% delle aziende italiane pubblica i propri dati su questo registro. L'altra cosa che volevo... Oltretutto - aggiungo una cosa importante - i criteri di pubblicazione sono diversi: c'è quello stimato, c'è quello verificato e c'è quello... quello dell'Ilva è stimato. Cioè l'Ilva sostanzialmente ha fatto la proiezione teorica della diossina emessa sulla massima produzione teorica possibile che sono quindici milioni di tonnellate di acciaio l'anno, mentre invece la produzione era - adesso è molto meno - intorno ai nove milioni, nove milioni e mezzo. La seconda cosa che io volevo dirvi...

AVVOCATO R. DELLA VALLE - La terza.

IMPUTATO F. PERLI - No, la seconda.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Ah, la seconda.

IMPUTATO F. PERLI - Volevo dirvi che io sono rimasto molto stupito quando ho sentito la

Dottoressa Valenzano - io sono andato a verificare nella relazione scritta che aveva fatto

- che invitava formalmente l'Ilva a ritirare i ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato presentati sulle diverse questioni ambientali. L'ha fatto come Commissario Straordinario nominato dal Giudice.

PRESIDENTE S. DERRICO - Custode.

IMPUTATO F. PERLI - Come?

PRESIDENTE S. DERRICO - Custode.

IMPUTATO F. PERLI - Come custode. Giusto, giusto: come custode. I commissari erano gli altri. Io sono rimasto stupito perché il mio atteggiamento nei confronti del Giudice Amministrativo è che io... Anche quando vengono respinte le mie tesi, io dal Giudice Amministrativo ottengo dei pronunciamenti, delle sentenze che sono molto importanti per stabilire se sono sulla strada giusta o sono sulla strada sbagliata. Quindi dal Giudice Amministrativo io ottengo la verifica del principio di diritto in forza del quale io sto agendo. Quindi, francamente, mi ha stupito il fatto di chiedere il ritiro dei giudizi davanti al TAR e al Consiglio di Stato. Oltretutto sia Bondi e sia il Prefetto Ferrante, quando si videro rivolgere questa richiesta, mi consultarono e mi dissero "Avvocato, li ritiriamo questi ricorsi o non li ritiriamo?". Io dico: "Scusa, dalla decisione noi otteniamo degli elementi importanti per capire se siamo sul giusto o se siamo sul torto. Se siamo sul giusto perseveriamo, se siamo sul torto correggiamo la nostra posizione". Questa, francamente, non l'ho capita! Terza ed ultima questione che io evidenzio alla Corte - poi ce ne sarebbero tante altre ma insomma dobbiamo finire anche - è che io, in una di quelle cause di cui mi sono occupato... Questa causa mi ricordo che era una richiesta di risarcimento per le emissioni delle polveri, fatta da un'impresa tarantina che si chiama "Ciraci Svimar" che è vicino all'Ilva. Credo che siano concessionari di automobili o qualcosa del genere. Questi avevano promosso una causa chiedendo dei danni molto elevati nei confronti dell'Ilva per queste emissioni delle polveri ed erano abbastanza vicini all'Ilva. L'Ilva perse questa causa in primo grado. Mi ricordo: il Giudice era un certo Dottor Cavallone, Terza Sezione Civile del Tribunale di Taranto. Non ero io l'Avvocato difensore. L'Ilva venne da me e mi disse: "Abbiamo perso questa causa. La materia è di questione amministrativa. Lei ci può dare una mano? Se la sente di prendere l'incarico?". Presi l'incarico. Abbiamo fatto l'appello. Per farvela breve - la produciamo la sentenza - abbiamo vinto anche in Appello, nel senso che la Corte d'Appello di Lecce - proprio venni a discutere non in quest'Aula (di là) ma insomma in questo complesso - alla fine decise e mi diede ragione, mi diede ragione su un piano procedurale. Cioè qui accadeva che le azioni civili venivano promosse in sede civile, poi c'era la sede penale. C'è una norma, 75 mi pare. Nessuno rinunciava a fare l'azione e provavano due strade, mentre invece il principio giuridico è "electa una via

non datur recursus ad alteram”. Per farvela breve, nell'approntare le difese di questa causa qua, io chiesi all'Ilva: “Scusate, ma quando feci tutta la storia del perché l'Ilva è collocata lì dov'è adesso...”, quindi la storia della prima realizzazione dell'insediamento negli anni '50, la storia del raddoppio dell'Ilva negli anni '60. Chiesi di poter esaminare il Piano Regolatore vigente - mi pare che siete un po' indietro con Piani Regolatori qui a Taranto - insomma il Piano Regolatore vigente al tempo e cercai di costruire tutta la questione. Beh, devo dire che questi qui dell'Ilva pubblica...

PRESIDENTE S. DERRICO - Italsider.

IMPUTATO F. PERLI - Italsider e così via. ...non erano poi tanto degli sprovveduti perché ho scoperto che loro costituirono due servitù importanti o quattro servitù importanti sulle aree adiacenti all'Ilva, attraverso dei notai: uno si chiama “Colla” o “Frascolla”...

PRESIDENTE S. DERRICO - Frascolla.

IMPUTATO F. PERLI - Eh. Un altro si chiama “Buonfrate” o qualcosa del genere. Li conoscete meglio di me - immagino - i notai di Taranto o di tradizione (famiglie, padri... non lo so). Parliamo degli anni '75 in cui gravarono i terreni confinanti all'Ilva di una servitù di emissione degli scarichi industriali in cui l'Ilva era il fondo servito e le aree limitrofe erano i fondi serventi. Io mi ricordo che chiesi anche all'Ufficio Tecnico dell'Ilva di farmi una rappresentazione grafica, colorandomi su una planimetria qual era l'estensione di queste aree perché trovavo la questione abbastanza significativa. Perché poi cosa accadeva? Che qui c'erano delle servitù. Volevo capire la natura di queste servitù, se erano delle servitù di inedificabilità assoluta, delle servitù di inedificabilità relativa, se erano dei vincoli nell'attività agricola, se limitavano delle attività. Insomma - tanto per capirci - a me sembrava questo un aspetto interessante. Mi pare di capire che nessuno l'abbia mai approfondito. Credo che anche in questo vostro processo vi possa aiutare stabilire se queste servitù ci sono, che estensioni hanno e che estensioni non hanno. Anche perché, sempre in questa ricostruzione storica di queste cause che feci... è tutta cosa documentale che io conservo ancora in studio. Beh, il quartiere Tamburi - che è l'elemento di criticità per la questione dell'Ilva - era, all'epoca dell'Ilva, un insediamento di tre/quattromila abitanti (ora mi dicono essere un insediamento di più di ventiseimila abitanti). Allora mi sono posto il problema: ma com'è che c'è stato questo sviluppo urbanistico edilizio che si è esteso? Non è che questo sviluppo edilizio urbanistico si è esteso andando anche... utilizzando le aree di queste servitù o andando nelle aree in prossimità dell'Ilva magari perché costavano poco, perché erano inedificabili, perché... Perché l'insediamento dell'Ilva non è cambiato. Era stato deciso con una variante allo strumento urbanistico negli anni '50 ed è sempre stato questo. Anche questo mi sembra un altro aspetto importante. Se si vuole approfondire - come

dire? - obiettivamente tutta questa vicenda, ecco.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Grazie, Avvocato.

IMPUTATO F. PERLI - Prego.

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Per me può bastare. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. DERRICO - Va bene. Ci sono altre Parti che hanno chiesto l'esame?

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Sì, sì.

PRESIDENTE S. DERRICO - Prego, Avvocato.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO M.M. SBORGIA

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Avvocato Sborgia, per il Professor Assennato. Buonasera, Avvocato.

IMPUTATO F. PERLI - Buonasera.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Lei ha partecipato all'inaugurazione del Centro Studi Ilva in data 21 settembre...

PRESIDENTE S. DERRICO - Avvocato, ha detto il nome? Per il verbale.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Sì, sì, l'ho detto. Sì, Presidente.

PRESIDENTE S. DERRICO - Chiedo scusa, mi ero distratta.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Sì, l'ho detto prima.

PRESIDENTE S. DERRICO - Grazie. Prosegua.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Ricorda di aver partecipato all'inaugurazione del Centro Studi Ilva in data 21 settembre 2010?

IMPUTATO F. PERLI - Io ricordo... Non so se era l'inaugurazione ma ricordo di essere stato invitato a qualche giornata che si teneva, organizzata da questo Centro Studi Ilva il quale, da quello che ho capito io, doveva essere uno strumento di confronto con i diversi soggetti che a diverso titolo - anche di carattere pubblico - si occupavano delle problematiche di Ilva. Quindi può essere che io abbia partecipato a quell'incontro che lei richiama.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Lei ricorda di aver raggiunto Bari in aereo, in compagnia del Professor Bertazzi e del Professor Lavecchia? Ricorda di aver fatto un viaggio a Bari con questi due Professori?

IMPUTATO F. PERLI - Sì, ricordo perfettamente perché sia il Professor Lavecchia e sia il Professor Bertazzi - che era ordinario di Epidemiologia all'Università Statale di Milano, collega del Professore Lavecchia ma più anziano da un punto di vista scientifico-accademico - vennero con me a Bari in occasione di questa giornata. Credo che fossero anche relatori o uno di loro fosse relatore.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Lei sa se il Professor Assennato conoscesse, in che rapporti fosse con entrambi questi Professori, sia con il Professor Lavecchia che con il Professor Bertazzi? Sa se erano amici?

IMPUTATO F. PERLI - Beh, io la conoscenza dei rapporti del Professor Lavecchia e del Professor Bertazzi nei confronti del Dottor Assennato non la so, anche perché conosco abbastanza poco anche il Dottore Assennato. Però ho capito che si conoscevano già precedentemente. Evidentemente era una conoscenza in occasione di convegni. Facevano la stessa... più o meno la stessa attività: i due - Bertazzi e Lavecchia - erano universitari e il Professor Assennato era Direttore Generale dell'ARPA. Posso immaginare che avessero avuto un pregresso rapporto di conoscenza. Così mi hanno dato l'impressione di avere in occasione di quell'incontro.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Bene. Lei sa che il Professor Assennato era anche un Professore universitario, era un Professore anche lui, ordinario di Medicina del Lavoro - aveva anche dei titoli universitari - quindi collega dei Professori di cui precedentemente abbiamo parlato?

IMPUTATO F. PERLI - Io so che il Professor Assennato ha una sua posizione universitaria. Poi l'inquadramento - se sia Professore ordinario, Professore associato o che altro - io questo non lo so perché...

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Lei comunque, in una intercettazione, ha ribadito e ha detto che sia il Professor Assennato... cioè che il Professor Assennato era molto amico con entrambi i Professori da lei citati, sia Bertazzi che Lavecchia.

IMPUTATO F. PERLI - Io non so se ho detto che erano molto amici. So che credo di aver detto che si conoscevano. Però se lei mi dice che io ho detto che erano molto amici, può darsi che erano amici. Non lo so. Io quando stavo in università... Naturalmente, stare in università ti consente di avere una rete per cui - come dire? - chi insegna Diritto Amministrativo a Firenze o a Venezia certamente li conosci. Io, per esempio, i miei colleghi dell'Università di Venezia o dell'Università di Padova o dell'Università di Firenze che si occupavano di Diritto Amministrativo, li conoscevo e li frequentavo. C'era un circuito di convegni, di incontri. Quindi questo mi sembra del tutto logico e naturale.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Ricorda di aver partecipato, la sera del suo arrivo a Bari, ad una cena al Relais Histò sempre il 20 settembre 2010, a Taranto?

IMPUTATO F. PERLI - No. Io ho partecipato a una cena in cui c'erano il Professor Lavecchia, il Professor Bertazzi - ed era stato invitato anche il Professor Assennato - non all'Histò ma a Bari. Perché noi arrivammo in aereo a Bari; il Professor Assennato ci chiese di fare questo incontro con Lavecchia e Bertazzi. La richiesta mi venne veicolata

attraverso Ilva perché io non avevo un rapporto diretto con il Professor Assennato. Questa cena si fece a Bari con il Professor Bertazzi, il Professore Lavecchia e il Professor Assennato.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Nel corso di questa...

IMPUTATO F. PERLI - So che... Scusi.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Sì, prego.

IMPUTATO F. PERLI - So che la trattoria dove andammo - scelta da Assennato che conosceva la situazione - era di uno sfegatato tifoso dell'Inter. Io in quel periodo difendevo l'Inter, sulla questione dello scudetto contro la Juventus, al Consiglio di Stato. Mi dispiace per gli juventini però si sono presi la rivincita. Quindi me la ricordo questa cosa: perché era tappezzata di fotografie dei calciatori dell'Inter, di Moratti e compagnia cantando.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Senta, il Professor Bertazzi aveva una convenzione con l'Ilva? Che tipo di rapporti legavano il Professor Bertazzi all'Ilva?

IMPUTATO F. PERLI - No, il Professor Bertazzi non aveva - a quanto so io, per quello che so io - nessuna convenzione con Ilva. Però - voglio dire - io non faccio testo perché non conosco i rapporti che Ilva intratteneva con altri. Per quello che ho capito io, Bertazzi è stato coinvolto da Lavecchia e Lavecchia era stato coinvolto da me perché ne avevo bisogno nelle difese davanti al Tribunale Amministrativo di Lecce.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Dunque, nel corso della cena si parlò anche della realizzazione di uno studio epidemiologico di coorte dei lavoratori della cokeria di Taranto?

IMPUTATO F. PERLI - Guardi, nel corso delle riunioni che si fecero con il Professore Lavecchia, con il Professore Bertazzi ma anche con altri esperti, perché io avevo coinvolto anche l'ordinario di Brescia, l'ordinario di Torino, quindi avevamo fatto... Volevamo essere sicuri del fatto nostro. Ricordo che ad un certo punto il Professore Bertazzi mi disse che secondo lui lo studio più sicuro e più efficiente per verificare la situazione dell'emissione di inquinanti allo stabilimento di Taranto sarebbe stato uno studio di coorte. I tecnici lo chiamano "lo studio di coorte" che è uno studio che comporta tre o quattro anni di attività perché significa monitorare i dipendenti dell'Ilva. Sul presupposto che Bertazzi mi spiegò molto bene che se lo studio di coorte non evidenzia delle patologie particolari nei confronti dei dipendenti dell'Ilva che sono esposti ad una emissione ravvicinata di inquinanti per ragioni pur disponendo degli impianti di protezione individuale, probabilmente questo avrebbe tagliato la testa al toro anche sull'ipotesi di una ricaduta patologica preoccupante sugli abitanti del Quartiere Tamburi che comunque dista molto di più dall'insediamento di Ilva. Quindi, il Professore Bertazzi insisteva, insistette, presentò questa sua proposta di fare uno studio di coorte. Poi altri esperti avevano una valutazione diversa e soprattutto credo che

l'argomento rilevante è che lo studio di coorte comportava il monitoraggio per tre anni e, quindi quell'attività non fu poi fatta, credo.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Comunque in occasione - diciamo - di quella cena si parlò di questo studio di coorte.

IMPUTATO F. PERLI - Certo.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Ne avete parlato. Ricorda se questo studio era stato proposto dal Professore Bertazzi e, prima ancora di lui, dal Professore Foa suo predecessore, consulenti di Ilva, al Professore Assennato?

IMPUTATO F. PERLI - Io questo lo escludo perché io su questa questione - tanto per essere chiaro - io, interpellato, feci presente che il Professore Assennato era il Direttore Generale dell'ARPA Puglia in carica e, quindi, trovavo incompatibile il fatto che il Direttore Generale dell'ARPA Puglia facesse il consulente su un'attività di uno studio di coorte. Io sostenni sempre che l'Ilva doveva prendersi i suoi esperti, al massimo livello possibile nel mondo scientifico e doveva confrontarsi con gli esperti di Ilva che erano altrettanto dei grandi esperti sul piano scientifico. Quindi, personalmente, per quello che poteva valere il mio parere, ritenni che lo studio di coorte si dovesse fare - fatto salvo quello che ho detto prima - ma si dovesse fare attraverso l'istituto Mario Negri, l'università statale di Milano eventualmente trovando dei riferimenti con l'università di Bari.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Avvocato, io nella... Non so se lei ha avuto modo di leggere. C'è una conversazione del 20 settembre 2010, quindi poco prima che lei si imbarcasse in aereo tra lei e Riva Fabio, RIT 257/10, 6776 nel corso della quale le sue perplessità in merito allo studio di coorte non sono determinate dal fatto che il Professore Assennato - come ha appena detto - ricoprì una carica pubblica ma piuttosto dal pericolo della pubblicazione dei dati. Per cui è sostanzialmente diverso questo che emerge da questa intercettazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, c'è opposizione alla modalità con cui è stata posta la domanda. Noi conosciamo il contenuto della trascrizione dell'intercettazione. Leggendo tutto il contenuto di quell'intercettazione c'è anche il passaggio a cui ha fatto riferimento l'Avvocato Perli in cui fa, appunto, riferimento al fatto che il Professore Assennato fosse dell'ARPA e che quindi anche questo suo ruolo non deponesse, ovviamente per la sua partecipazione, la sua presenza. Quindi, in disparte le considerazioni circa il fatto di quelli che potevano essere i dati. Tanto c'è la perizia, la conoscete anche voi l'intercettazione, non soltanto noi. Quindi, sotto questo profilo c'è opposizione alla domanda così come formulata perché chiaramente - involontariamente da parte della collega - ha delle caratteristiche di nocività, perché presupporrebbe

l'assenza del riferimento specifico a Assennato come membro dell'ARPA.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, faccia una... Dia lettura di questi punti che richiede una lettura integrale.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Integrale. Grazie, Presidente. Mi ha anticipato. O la diamo integrale, sennò ognuno di noi si può prendere un pezzo e dare un'interpretazione.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - La 1462. Dunque Perli i due...

AVVOCATO DELLA VALLE - Che progressiva è?

AVVOCATO M.M. SBORGIA - L'ho detto prima. La 6776. "I due mi hanno detto che loro" - parla Perli facendo riferimento... I due sono il Professore Bertazzi e Lavecchia - mi hanno detto che vorrebbero coinvolgere Assennato nello studio di coorte. Sai, quello che abbiamo discusso in quella riunione. Io gli ho detto personalmente non...". Dopodiché si prosegue dicendo "Vediamo quel personaggio lì. Cosa gli diciamo? È pericoloso nel senso che anche lui a volte non si rende conto dei disastri che fa". Successivamente, pagina 1464, Perli dice: "Sono molto amici" e questo era il riferimento. "Perché sono molto amici" è riferito al rapporto che legava Assennato. "Poi l'altro tema su cui dovremmo, forse, fare una riflessione prima noi tre è che dovremmo stabilire un po' quali sono le regole di ingaggio per quello studio lì, perché loro hanno detto che comunque lo studio va pubblicato e io ho detto "Attenzione perché prima vorremmo capire dove andiamo a parare". Quindi questo è quello che...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Bisogna leggerla tutta fino alla fine perché ci sono tutti quanti i riferimenti che ha fatto prima l'Avvocato Perli.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - "Dopodiché vorrei capire dove andiamo a finire. Per l'amor di Dio, se andremo a finire bene, mi sembra giusto fare suonare le trombe e andare sulla stampa a pubblicarlo". Riva Fabio: "Però eravamo rimasti d'accordo che prima vedevamo che risultati dava, mica che lo facevamo insieme a Assennato perché era già venuta fuori quella storia di farlo assieme e queste minchiate qua". Comunque la telefonata è molto lunga.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È molto lunga, però se si legge tutto il contenuto della telefonata è esattamente - in maniera, ovviamente, sintetica - quello che ha detto l'Avvocato.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Ho capito. Ma io gli ho chiesto la conferma in merito al timore che loro avessero della pubblicazione dei dati.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quindi, è nociva perché presuppone un contenuto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha letto tutto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, non ha letto tutto, Presidente, perché ci sono altri

fogli dove praticamente ci sono tutti i passaggi che ha indicato.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Non mi interessa leggerli.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non è che non mi interessa leggerli. Il problema è che non è che si può prendere un pezzo della telefonata.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non sono incompatibili i dei aspetti. L'Avvocato ci ha riferito di un motivo per cui non riteneva tanto consigliabile questo studio. Adesso l'Avvocato le sta facendo presente un ulteriore motivo che emergerebbe dalle intercettazioni. Che cosa dice in proposito?

IMPUTATO F. PERLI - Ripeto: mi sembra che quello che è stato letto - ma anche scorrendo velocemente l'intercettazione - confermi esattamente quello che ho detto prima. Allora, Bertazzi e Assennato si conoscevano evidentemente per ragioni accademiche e scientifiche, perché ho detto prima che il Professore Assennato aveva precedentemente - immagino - un incarico in università. Non so dire di che rango, di che cosa e così via. Comunque conosceva Bertazzi. La seconda cosa che vorrei specificare: si è parlato di uno studio di coorte. L'ho detto prima che mi venisse fatta la domanda. Questo studio di coorte doveva farlo l'Ilva, doveva farlo l'Ilva con Bertazzi, Lavecchia e gli altri esperti dell'istituto Mario Negri e quant'altro. Io ho ritenuto non opportuno che il Professore Assennato, Direttore Generale dell'ARPA Puglia partecipasse a uno studio di coorte commissionato da Ilva. Non so se sono stato chiaro?

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Sì, Avvocato, però sono i motivi che l'Avvocato le sta contestando. Perché lei aveva addotto a un motivo di incompatibilità.

IMPUTATO F. PERLI - Inopportunità.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Lo dopo anche nell'intercettazione. Se si valuta tutta l'intercettazione, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Invece l'Avvocato le fa notare che lei aveva anche ravvisato una non convenienza dell'affidamento di questo studio al Professore Assennato per l'eventuale poi pubblicità che poteva essere data a questi elementi e i risultati di questo studio.

IMPUTATO F. PERLI - No. Io credo di usare un termine che non è "pubblicità" ma è "pubblicazione". Non dobbiamo dimenticarci che noi parliamo di un lavoro scientifico. Lo studio di coorte è un lavoro scientifico, quindi non viene pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno o non so su che altro quotidiano. Viene pubblicato su una rivista scientifica. Okay? Quindi, noi parliamo di pubblicazioni scientifiche.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi, lei era contrario a questa pubblicazione scientifica?

IMPUTATO F. PERLI - No. Io ero per fare lo studio di coorte, per farlo scientificamente, per confrontarci e comunicarlo naturalmente anche al Professore Assennato e

istituzionalmente all'ARPA Puglia ove necessario. Ma ero perché ognuno facesse il proprio mestiere. Assennato faceva bene il mestiere di Direttore Generale dell'ARPA e continua a fare il mestiere di Direttore Generale ARPA. Gli esperti, l'università statale di Milano, l'istituto Mario Negri facevano lo studio di coorte. Potevano anche confrontarsi come avviene normalmente con l'ARPA e con il Professore Assennato ma la pubblicazione era una pubblicazione nostra. Naturalmente aggiungo che il Professore Bertazzi, il Professore Dalla Vecchia sono persone che se accettano un incarico di fare uno studio di coorte da un soggetto privato accettano a garanzia di poterlo fare con assoluta libertà nelle metodologie e nelle conclusioni. Perché questa è stata la discussione che è stata fatta. Non so se mi sono spiegato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Quindi, questo studio di coorte era stato comunque proposto prima dal Professore Foa e poi dal Professore Bertazzi. Lo conferma questo? Era un'iniziativa presa anche da loro, consulenti di Ilva.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni, però c'è opposizione. Io ribadisco il carattere di nocività delle domande poste in questa maniera dalla collega.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, perché è nociva la domanda?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, alla pagina 1460 della perizia trascrittiva è riportato il passaggio di Perli in cui dice: "No, ma poi scusa il punto è che l'Assennato ha un ruolo istituzionale". Fa riferimento espresso...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, ma adesso la domanda mi sembra un'altra.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Il problema è questo, però, che si va su un crinale che è errato perché per potere fare delle domande di questo tipo all'Imputato si deve dare lettura integrale dell'intercettazione e poi procedere alla domanda. Perché se io estrapolo un pezzo dell'intercettazione e faccio una domanda in questa maniera stravolgo completamente il contenuto di quell'intercettazione e di quello che è stato detto, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, andiamo avanti per cortesia altrimenti dovremmo dire che l'Imputato non ha risposto alla domanda dell'Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - In che senso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dovremmo dire questo. Dovremmo dire questo che non ha risposto.

IMPUTATO F. PERLI - No, no. Andiamo avanti. Come no!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché l'Avvocato le ha fatto notare che le motivazioni per le quali riteneva non opportuno conferire l'incarico al Professore Assennato non erano solo quelle che aveva riferito, ma c'era un'altra motivazione, secondo quello che la sua

collega ritiene emergere dalle intercettazioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, lei sta integrando.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cosa sto facendo?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Correttamente dico, ma sta integrando.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, non sto integrando proprio niente. Sto rispondendo al suo rilievo. Non sto integrando affatto, Avvocato. Andiamo avanti, Avvocato, perché io ho lasciato correre, come faccio tante volte.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Forse non mi sono spiegato io, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, visto che lei insiste allora le faccio notare questo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Presidente, io non...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Visto che stiamo tornando indietro, perché la sua collega ha fatto un'altra domanda, ma visto che lei vuole tornare indietro, allora per precisione dobbiamo dire che l'Imputato non ha risposto all'ultima domanda.

IMPUTATO F. PERLI - Come "non ha risposto"! Io intendo rispondere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni. Mi faccia terminare. Presidente, ricordo soltanto a me stesso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, lei deve riflettere prima di fare l'intervento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io rifletto perfettamente, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io ricordo a me stesso che nel momento in cui si fa una domanda a un teste presupponendone...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, l'ha già fatto questo rilievo. Siamo andati oltre, Avvocato, vuole tornare indietro?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non mi vuole fare parlare, Presidente? Se mi fa terminare l'intervento io poi taccio dopo avere terminato l'intervento. Il mio intervento rispetto alla opposizione a queste modalità con cui vengono poste le domande all'Imputato...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, abbiamo superato questa fase. Per favore non le consento di andare avanti. L'Avvocato Sborgia stava facendo un'altra domanda. Non torniamo indietro.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, ma il suo intervento adesso mi deve necessariamente portare a precisare soltanto questo: quando io ho fatto l'intervento prima ho fatto un intervento - ovviamente senza avere davanti al passaggio della intercettazione - quando io faccio una domanda al teste e do per presupposto la inesistenza di quello che ha detto il teste perché il teste ha fatto riferimento invece già nell'intercettazione al ruolo istituzionale di Assennato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Questo l'ha già detto, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Ma il fatto che ci possa essere una ulteriore valutazione di inopportunità assolutamente legittima, riportata come da lei indicata, non significa che io posso partire con una domanda che presuppone soltanto un segmento parziale del contenuto dell'intercettazione. Perché là è il carattere di nocività. Cioè l'intercettazione è integrale e nella sua integralità...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, io le ho accolto l'opposizione, infatti ho invitato la sua collega a leggere integralmente l'intercettazione. Gliel'ho accolta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, non l'ha fatto, Presidente. Non lei: non l'ha fatto la collega e abbiamo continuato l'esame della collega.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non è così.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Presidente, perché l'intercettazione è fatta di tantissime pagine.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prendiamo atto che c'è anche questo punto delle intercettazioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Da 1457 a 1466. Cioè sono praticamente nove pagine di intercettazione. Dove fra l'altro, secondo me, se andassimo a ascoltare il file audio da quei puntini puntini si capirebbe molto di più di quello che viene trascritto, Presidente.

AVVOCATO DELLA VALLE - Solo una mozione d'ordine. L'Avvocato Perli non ha nessun problema a non rispondere alle domande.

IMPUTATO F. PERLI - Io rispondo.

AVVOCATO DELLA VALLE - L'opposizione tutto al più la devo fare io se deve essere ammessa o no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, questa è una lunga storia.

AVVOCATO DELLA VALLE - Secondo me è una domanda a cui si può rispondere tranquillamente e serenamente, senza con questo mettermi in rotta di collisione col collega. Una tempesta in un bicchiere non va bene.

IMPUTATO F. PERLI - Posso rispondere?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono pienamente d'accordo con lei.

AVVOCATO DELLA VALLE - Risponde tranquillamente alla domanda. Non la riteniamo nociva da parte nostra perché non abbiamo nulla da nascondere, per cui rispondiamo tranquillamente. Poi piacciono o non piacciono sarà stabilito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, Avvocato, vuole tornare indietro su quell'argomento? L'Avvocato Sborgia le ha fatto notare che accanto al ruolo istituzionale del Professore Assennato, lei in quella intercettazione ha parlato anche di altro.

IMPUTATO F. PERLI - Bene. Allora, quando fu notificata l'ordinanza sul benzoapirene - siamo a giugno, 7 giugno 2010 - naturalmente siccome l'ordinanza aveva degli effetti sostanzialmente di chiusura dello stabilimento Ilva, l'Ilva - ma io stesso che ero stato

incaricato specificamente della Difesa - prendemmo la cosa molto sul serio. Allora io dissi all'Ilva che volevo avere un supporto tecnico di primo ordine sulle questioni tecniche. Quindi mi fu consentito di arruolare sei o sette io li chiamo "scienziati".

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Esperti.

IMPUTATO F. PERLI - Perché Lavecchia è l'epidemiologo d'Europa più famoso. È autore di 1750 pubblicazioni.

AVVOCATO DELLA VALLE - Lo abbiamo già detto prima.

IMPUTATO F. PERLI - In questi sei che io interpellai ci fu il Professore Bertazzi e ci fu in origine anche il Professore Foa che era un decano degli ordinari che era anzianotto e che faceva fatica a spostarsi, a trasferirsi ed a venire. Ce n'erano anche degli altri. Io misi insieme, insieme naturalmente agli incaricati di Ilva a seguire questa questione, misi insieme queste conoscenze e cercai di organizzarle e di trarne degli elementi utili per la mia Difesa. Fra le ipotesi coltivate ci fu quella dello studio di coorte proposta in realtà e caldeggiata dal Professore Bertazzi. Perché il Professore Foa, in ragione dell'età, in ragione del fatto che era in pensione che però era prestigioso perché era un epidemiologo molto importante, diede il suo contributo, ma lo diede senza un impegno particolare. I motori della questione furono il Professore Carlo Lavecchia e a quella fase il Professore Bertazzi. Bertazzi poi quando Ilva decise di non fare lo studio di coorte, si defilò un pochettino e ci furono Bertazzi e gli suoi colleghi, la Negri e quant'altro. Ma certo che c'era anche Foa. Però il punto vero della questione, o indipendentemente da tutte le ragioni... Ma io quindici giorni prima di quella telefonata avevo impugnato con un ricorso di settanta pagine davanti al TAR Puglia un provvedimento dell'ARPA Puglia. Okay? Voi potete immaginare che io dopo avere impugnato un provvedimento dell'ARPA Puglia vada a definire un accordo con il Direttore Generale dell'ARPA Puglia per fare uno studio di coorte sulla questione che è oggetto del mio ricorso al TAR perché era oggetto dell'ordinanza dell'ARPA Puglia? Ma voglio dire: è inconcepibile.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Avvocato, era l'ordinanza del sindaco, l'ordinanza sindacale.

IMPUTATO F. PERLI - Sì, l'ordinanza sindacale sulla base di una relazione di ARPA Puglia.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Sì, okay, però l'atto che lei aveva impugnato era l'ordinanza sindacale.

IMPUTATO F. PERLI - No. Io ho impugnato anche la relazione ARPA Puglia e anche la relazione successiva firmata Giua e un'altra dell'ARPA Puglia del 21 giugno 2010, tanto è vero che non so se era lei o l'Avvocato che è venuto in udienza a discutere contro di me la mia istanza cautelare, non mi ricordo se era lei.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - L'Avvocato Triggiani.

IMPUTATO F. PERLI - Mi fece eccezione che gli studi dell'ARPA Puglia non sono atti amministrativi per cui non si impugnano davanti al TAR. Me la ricordo perfettamente questa eccezione? Io replicai a questa eccezione dicendo che gli studi di un ente pubblico quando sono propedeutici ad un provvedimento amministrativo sono un atto presupposto e quindi sono suscettibili di impugnazione. Io li ho impugnati e il TAR Puglia ha accolto la mia impugnazione.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Avvocato, non ero io la collega.

IMPUTATO F. PERLI - Non era lei. L'ho detto prima.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - No, lo dico per precisione. Allora ritorniamo a quella cena, così... Per quanto riguarda lo studio di coorte, poi questo studio di coorte non fu comunque realizzato?

IMPUTATO F. PERLI - No.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Okay. Ricorda che comunque - lo ha già detto - nel corso di quella cena si parlò di questo studio di coorte. Le chiedo anche un'altra cosa: il Professore Assennato le propose anche la realizzazione di un centro di epidemiologia ambientale a Taranto, di concerto con l'università di Milano, Bari, Bologna, A.S.L. e ARPA? Avete parlato anche di questo, di questo progetto, di questa intesa?

IMPUTATO F. PERLI - Guardi, può essere... Questo, francamente, non me lo ricordo. Però intendo dire: il Professore Assennato, in quella fase particolarmente, rappresentava il vertice apicale dell'Amministrazione che aveva emesso degli atti presupposti che io avevo impugnato al TAR. Mi sembrano tutte delle cose peregrine perché intendo dire, io lo dico da Avvocato ma credo che lei al posto mio lo capisce perfettamente e avrebbe detto la stessa cosa. Io non posso valutare ed accettare delle proposte che venivano dal Professore Assennato Direttore Generale della ARPA Puglia per fare delle attività che sono oggetto del contenzioso in cui io sto patrocinando l'impresa privata. Non lo so!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché allora ha incontrato il Professore Assennato ed avete intavolato queste discussioni?

IMPUTATO F. PERLI - L'incontro del Professore Assennato - l'ho detto prima - prima di tutto è stato richiesto dal Professore Assennato che conosceva il Professore Bertazzi e educatamente è venuta questa richiesta, non conoscevo il Professore Assennato più di tanto, mi sono prestato. È stata la vigilia di quella giornata di studi in cui era invitato il Professore Assennato da Ilva e non era organizzata da me e non ero io che seguivo quella questione. Io - voglio dire - ho incontrato volentieri il Professore Assennato. È una persona che si incontra sempre volentieri. Un conto è incontrarsi e discutere delle cose, un conto è accettare delle proposte di organizzazione insieme che non era opportuno fare in quel momento. Secondo me non era opportuno farlo perché per la

veste istituzionale che lui aveva e per il potere di controllo che l'ARPA Puglia aveva nei confronti dell'Ilva. Gli amici Procuratori della Repubblica probabilmente lo avrebbero interpretato in modo completamente diverso. Per tagliare la testa al toro io fui sostenitore di una linea di rigore, per cui incontriamo e parliamo con tutte le persone di questo mondo con grande trasparenza ma non facciamo assoluzioni pasticciate.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Adesso io faccio riferimento ad un'intercettazione RIT 257/10, 6825 del 21.9.2010. È la telefonata che noi conosciamo come quella dell'abbraccio che ci fu tra lei e il Professore Assennato. A pagina 1475 lei fa riferimento a... Le leggo testualmente quello che lei dice: "Ha capito che la sua attività verrà certamente monitorata e poi lui ha voglia di rientrare nel giro, nella..." lei dice "nella". Il suo interlocutore Riva Fabio dice: "Nel giro" e lei parla: "Nella scientifica". Quindi le chiedo semplicemente una conferma. Questo rientro nel giro è riferito comunque al rientro nell'ambito della comunità scientifica da parte del Professore che era in aspettativa dall'università? Le chiedo conferma di quello che lei intendeva, chiaramente, sul progetto di creazione del centro di epidemiologia a Taranto. È così?

AVVOCATO DELLA VALLE - Ha capito bene la domanda, il riferimento?

IMPUTATO F. PERLI - Sì. Allora, io commentai l'incontro credo con Fabio Riva.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Sì, sì.

IMPUTATO F. PERLI - Questo incontro con il Professore Assennato e le impressioni che ne avevo ricavato. L'incontro era stato chiesto dal Professore Assennato attraverso il Professore Bertazzi perché si conoscevano. Naturalmente nelle mie valutazioni riferite a Fabio Riva ci stavano anche le valutazioni che dopo Lavecchia e Bertazzi fecero insieme a me. Quindi l'impressione che io ne ho ricavato è che il Professore Assennato avrebbe... Intendeva rientrare nell'ambito della comunità scientifica. Se la trascrizione fosse stata fedele, anche in questo caso non è "scientifico". Qualcuno... Ho letto qualcosa che ipotizzava "Polizia Scientifica". Era "comunità scientifica", come correttamente lei ha riportato. Quindi, l'impressione che io ne ricavai - ma non è un'offesa - che il Professore Assennato, al termine del suo incarico come Direttore Generale dell'ARPA avrebbe gradito rientrare nella comunità scientifica. Non so se lui era ordinario, era...

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Ordinario.

IMPUTATO F. PERLI - Non so che inquadramento avesse e così via, di prima fascia, secondo fascia. Che ne so io?

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Prima fascia.

IMPUTATO F. PERLI - Il desiderio di rientrare. Quindi, questo lo esprime chiaramente nel

corso dell'incontro con il Professore Bertazzi che è un ordinario importante e che quindi fa molti concorsi universitari come presidente di commissione. Poi che altro posso dire? L'abbraccio. L'abbraccio mi mise in imbarazzo perché l'abbraccio è un saluto affettuoso che si usa molto al sud ma noi siamo abituati ad una stretta di mano. Quindi Assennato - che non è una bella donna - mi abbracciò e mi mise un po' in imbarazzo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Menomale che non l'ha baciata!?

IMPUTATO F. PERLI - Non evochi, Presidente, queste cose perché Andreotti fu processato per il famoso bacio.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Ma anche il Professore è sotto processo per un abbraccio, perché è così! Il vostro abbraccio è stato interpretato come un tentativo di... come l'ammorbidente che lui ha subito da parte del Presidente Vendola.

IMPUTATO F. PERLI - Se è per quello Assennato abbracciò tutti. Abbracciò Bertazzi...

AVVOCATO C. URSO - È discussione questa, collega?

AVVOCATO M.M. SBORGIA - No.

IMPUTATO F. PERLI - Non ho capito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andiamo avanti! Cosa stava dicendo?

IMPUTATO F. PERLI - Assennato abbracciò anche Bertazzi più calorosamente di me perché era, magari, il Presidente di una prossima commissione. Abbracciò Lavecchia. Io non è una bella donna, avrei abbracciato più volentieri - che ne so io? - una giovane ricercatrice. Ma questa è la realtà delle cose.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Una bella attrice, una giovane attrice diciamo.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Avvocato, poi il centro di epidemiologia..., fu poi realizzato questo centro?

IMPUTATO F. PERLI - No. Da quello che risulta a me, da quello che so io non fu realizzato nessun centro di epidemiologia. Però non ho le ultime informazioni, perché poi io...

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Lei ricorda una mail che le ha inviato il Professore Assennato il 27 ottobre del 2010, inviata sia a lei che per conoscenza anche a Archinà e che costituisce comunque oggetto di produzione documentale all'esito dell'esame - lo dico per la Corte - all'esito dell'esame di Di Noi. È la mail che avevamo anche sottoposto a Di Noi. Gliela sottopongo, magari in aiuto della sua memoria.

(L'Imputato Perli prende visione della documentazione in oggetto)

AVVOCATO M.M. SBORGIA - In questa mail il Professore Assennato scrive: "Caro Avvocato e caro Girolamo, vi invio in allegato la bozza della mia proposta di istituzione a Taranto di un centro di epidemiologia ambientale nell'ambito di uno auspicabile (parola

incomprensibile) pubblico/privato. Sono profondamente convinto dell'enorme significato positivo associato all'implementazione(?) di tale centro. Cordiali saluti. Giorgio Assennato". Ricorda di questa mail?

IMPUTATO F. PERLI - Sì. Le confermo: ricordo di avere ricevuto questa mail. Ricordo di non avere volutamente mai risposto.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Non ha mai risposto a questa mail. Ma è una decisione che prese lei oppure l'ha partecipata anche con i vertici dell'Ilva? Cioè è una decisione che ha preso lei spontaneamente?

IMPUTATO F. PERLI - No, è una decisione che ho preso io spontaneamente e che confermo ancora oggi, nel senso che ancora oggi io prenderei questa decisione per le stesse motivazioni che ho espresso prima. La proposta di realizzare un centro epidemiologico pubblico privato magari presieduto dal direttore generale dell'ARPA Puglia non era opportuna.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Dunque, abbiamo più volte parlato nel corso del suo esame di questo ricorso al TAR proposto avverso l'ordinanza sindacale.

IMPUTATO F. PERLI - Quale sindacale?

AVVOCATO M.M. SBORGIA - L'ordinanza del sindaco di Taranto e tutti gli atti consequenziali anche dell'ARPA. In una intercettazione che è avvenuta a distanza di pochi giorni da quella serata del famoso abbraccio... Io voglio precisare che questa trascrizione non è stata richiesta dalla Procura, l'ha chiesta la Difesa, quindi probabilmente - Avvocato - lei non l'ha mai letta o comunque non ha mai avuto modo di sentire, cioè di ascoltare. Non ho le trascrizioni. Magari se potessi...

(Intervento fuori microfono)

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Non ho le trascrizioni.

IMPUTATO F. PERLI - Fatemela leggere.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Gliela posso fare leggere. Ma, Avvocato, non ce l'ho.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, abbiamo detto che la prova è costituita dalle bobine in cui sono contenute le intercettazioni.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Sì. Comunque io le chiedo: lei ricorda...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È stata almeno trascritta dalla Polizia, dalla P.G.?

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Sì, c'è. In maniera riassuntiva.

IMPUTATO F. PERLI - Me la fate leggere?

(Interviene l'Avvocato Della Valle fuori microfono)

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Stiamo in attesa della trascrizione.

(Interviene l'Avvocato Della Valle fuori microfono)

AVVOCATO M.M. SBORGIA - No, no. Io ho chiesto la trascrizione. Siamo in attesa del deposito da parte del perito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Abbiamo comunque, in più di una occasione detto...

AVVOCATO DELLA VALLE - Se non è ancora depositata non c'è. Se siamo in attesa del deposito ufficialmente non c'è.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Io gli posso anche chiedere se ricorda di avere...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Provi a fare la domanda se ricorda, altrimenti poi...

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Sì, vediamo cosa ricorda. Cioè lei ricorda di avere parlato...

Intanto, per precisione, si parla del RIT 257/10 e della progressiva 7062. La telefonata è del 29 settembre 2010. Lei sta commentando con Riva l'esito di un'udienza al TAR e definisce "bastardi" gli Avvocati dell'ARPA. Lo ricorda questo?

IMPUTATO F. PERLI - Me la fate vedere?

AVVOCATO M.M. SBORGIA - No. Ricorda di avere qualificato con questo aggettivo gli Avvocati?

AVVOCATO DELLA VALLE - Scusi, Presidente, se agli atti non è ancora depositata non può essere utilizzata. Quando sarà depositata ufficialmente eventualmente richiamerete il mio assistito e eventualmente lo chiedete.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, la domanda è ammissibile perché abbiamo detto più di una volta, anche oggi abbiamo ribadito, che la prova è costituita dalle bobine contenenti le intercettazioni. Quindi, le Parti avevano tutta la possibilità di ascoltare le bobine e la perizia trascrittiva è solo un'agevolazione per la Corte e per le Parti nella consultazione e nella lettura delle intercettazioni. Per cui la domanda è ammissibile. Se poi dalla trascrizione emergerà qualche ulteriore elemento si potrà chiedere un riascolto.

IMPUTATO F. PERLI - Fatemela vedere almeno.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Allora gliela leggo.

IMPUTATO F. PERLI - Non me la può fare leggere?

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Io ho una trascrizione che ho fatto io, cioè che ho ricopiato io ascoltando la telefonata. È ovvio che non essendo stata depositata dal perito, io non posso...

AVVOCATO DELLA VALLE - Si avvale della facoltà di non rispondere e chiudiamo il discorso.

IMPUTATO F. PERLI - Non ho problemi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda è ammissibile.

AVVOCATO DELLA VALLE - Su suggerimento del difensore che si assume le proprie responsabilità, si avvale della facoltà di non rispondere in quanto non siamo in presenza di un documento ufficiale. Quando sarà proposto il documento ufficiale eventualmente risponderemo.

IMPUTATO F. PERLI - Comunque intendo dire: io mi ricordo che sono andato a discutere...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un attimo, Avvocato. Il suo Avvocato le ha consigliato di non rispondere. Se intende rispondere lo deve dichiarare espressamente che intende rispondere a questa domanda.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Ovviamente, noi ci riserviamo di farlo ritornare quando avremo il testo.

IMPUTATO F. PERLI - Ma mi devi fare ritornare giù?

AVVOCATO DELLA VALLE - Allora risponda. L'Avvocato Perli - ribadisco e chiudo, un minuto - non ha scheletri nell'armadio: è disponibile a rispondere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, se intende rispondere...

AVVOCATO DELLA VALLE - Io ne facevo una questione di professionalità, però non abbiamo problema.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Certo, di questione difensiva.

IMPUTATO F. PERLI - Io ricordo questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi, intende rispondere a questa domanda.

IMPUTATO F. PERLI - Io ricordo che andai al TAR Puglia Lecce a discutere della sospensiva famosa. Ricordo che si discusse della sospensiva, che si costituirono tutti gli enti evocati tra cui anche ARPA Puglia. Ricordo che uscì l'ordinanza e l'ordinanza aveva tutta una parte motivazionale molto lunga e articolata, che sostanzialmente accoglieva le mie tesi giuridiche e poi nel dispositivo diceva che il Tribunale respingeva la mia istanza cautelare, come ho detto stamattina. Naturalmente andavamo a discutere un ricorso che aveva fatto un grande clamore, che era stato riportato, e non da me, perché io hanno mai parlato, non è mio costume trasferire sui giornali le difese giudiziarie, i miei atti e così via, c'era tutta una campagna di stampa che dice "L'Ilva processa l'ARPA" perché nel mio ricorso mettevo in discussione le metodologie e le apparecchiature sbagliate. Insomma leggetevelo perché l'abbiamo prodotto. Sono settanta pagine, non perché l'ho scritto io ma per capire un po' di più questa questione, merita un briciolo di attenzione. L'ARPA Puglia si costituì, fece degli atti molto duri negando anche l'evidenza e dopodiché, come ho detto prima, uscì il provvedimento con il "rigetta" ed invece era accoglimento. L'impressione che ho avuto io è che la mia prima impressione, magari

sbagliata perché poi ho accettato la correzione materiale e non c'è stato nessun problema, però, ebbi il dubbio che non fosse stato un semplice errore di trascrizione, perché immagino che il Presidente, o meglio, immagino che il Cancelliere rilegga l'ordinanza che ha scritto, il Segretario in quel caso, e se uno rileggeva una volta sola l'ordinanza si accorgeva che c'era qualcosa che non funzionava. Quindi, io l'impressione che ebbi è che potesse anche non essere un errore, la prima impressione, c'era molta polemica, molta attenzione in questa vicenda qua. Devo dire: io nella mia professione assisto molti enti pubblici e assisto dei privati. Però, a maggior ragione, quando assisto un ente pubblico ritengo di avere sempre un obbligo di verità nello svolgere la professione di Avvocato. Quando assisto un ente pubblico ritengo di avere un maggiore obbligo, un obbligo aggravato di dire la verità perché l'Amministrazione pubblica deve sempre impostare il proprio dire ed il proprio operato su ragioni di trasparenza e di imparzialità. Io, soggettivamente, ebbi l'impressione che la Difesa di ARPA Puglia non fossero di quel tipo, tanto è vero che le commentai con gli Avvocati di ARPA Puglia e mi dissero che le Difese le avevano ricevute direttamente dal direttore. Però faccio una constatazione: immaginatevi se io dieci giorni prima avessi caldeggiato l'idea di fare lo studio epidemiologico incaricando, coinvolgendo il Professore Assennato, cioè il direttore dell'ARPA Puglia. Io ho avuto conferma che la mia scelta era giusta, era giusta sul piano della legalità cui mi sono sempre ispirato. Era giusta per il mio assistito, per la mia cliente ed era giusta anche per la stessa ARPA Puglia. Grazie.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Lei ricorda di un convegno organizzato dall'Ilva che si tenne a Polignano (provincia di Bari) il 2 febbraio 2011 sulla legge 155/2010, sul benzoapirene?

IMPUTATO F. PERLI - Sì.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Era il convegno sul benzoapirene.

IMPUTATO F. PERLI - Organizzato dall'Ilva?

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Dall'Ilva, sì.

IMPUTATO F. PERLI - Non da ARPA Puglia. Avevo capito ARPA Puglia.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - No, no. Credo di avere detto "Ilva".

IMPUTATO F. PERLI - Sì.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Ricorda se tra i partecipanti vi erano tecnici dell'ARPA, di qualche ARPA?

IMPUTATO F. PERLI - Sì, di ARPA Lombardia, di altre ARPA, certo.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - ARPA Lombardia e ARPA Veneto. Ma non c'erano i rappresentanti di ARPA Puglia? C'erano?

IMPUTATO F. PERLI - Questo io non me lo ricordo. So che c'erano rappresentanti di altre

ARPA. Mi ricordo un intervento di uno di ARPA Puglia che avevo incrociato per delle altre cause che mi è sembrato molto efficace e molto bravo. Poi - sa - io non ero relatore. Venivo invitato, avevo quasi... Mi obbligavano a andare. Stavo lì, ascoltavo e lo consideravo un po' non dico una perdita di tempo ma niente di particolare.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Non le è sembrato strano che tra i partecipanti non ci fosse il Professore Assennato che era il direttore di ARPA e ci fosse semplicemente una persona, un altro, quello che lei dice... effettivamente non c'era questo tecnico dell'ARPA che è intervenuto.

IMPUTATO F. PERLI - Scusi, non ho capito niente.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Non le è sembrato strano che non ci fosse il Professore Assennato che comunque era il direttore di ARPA Puglia a quel convegno?

IMPUTATO F. PERLI - No, no, no. Fatemi a rispondere, sennò non la finiamo più.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si è chiesto perché?

IMPUTATO F. PERLI - No. Non mi è sembrato strano perché la funzione di direttore dell'ARPA Puglia comporta un mucchio di impegni e di appuntamenti e, quindi, ho ipotizzato che magari il Professore Assennato avesse avuto un impegno da qualche altra parte e non poteva partecipare. Per la verità se non me lo ricordava lei adesso, non mi ricordavo neanche che lui non ha partecipato a questa giornata, sinceramente.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Dunque, ora io le faccio una domanda in merito a quello che ha dichiarato stamattina nel corso del suo esame. Lei ha detto di avere avuto un confronto dialettico con il professore Assennato in merito al posizionamento delle centraline all'interno dello stabilimento Ilva, indicando anche le motivazioni precise per le quali si opponeva. A tale proposito le chiedo se lei è a conoscenza del fatto che all'interno dello stabilimento Ilva di Genova, a Cornigliano, vi fossero posizionate delle centraline identiche a quelle proposte da ARPA Puglia a Taranto? E chiedo perché, se così è, allo stabilimento di Genova sì e a Taranto no?

IMPUTATO F. PERLI - Allora, io facevo l'Avvocato Amministrativista dell'Ilva, non ero organico o un dirigente o il direttore responsabile dello stabilimento né di Taranto e né di Genova. Le famose... Il famoso posizionamento mi pare che la proposta di ARPA Puglia la definisse a transetti o qualcosa del genere, non mi convinceva per la questione di diritto che ho richiamato stamattina che naturalmente vale a Taranto come vale anche a Genova. Io sono abituato a fare l'Avvocato che a domanda rispondo, nel senso che se l'Ilva di Genova mi avesse chiesto se potevano posizionare queste stazioni di rilevamento anche all'interno, avrei dato la stessa risposta che ho dato per Taranto, cioè che non si poteva legalmente.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Stamattina lei ha anche detto che il valore limite del

benzopirene era di 2,5 nanogrammi per metro cubo. Ci può dire da quale riferimento normativo, da quale norma ha tratto questo dato?

IMPUTATO F. PERLI - Sì: c'è un decreto ministeriale del 1994 che individua i centri urbani, fra cui c'è anche Taranto, superiori ai 150.000 abitanti che fissa degli obiettivi di qualità. Vorrei evidenziare che in questo caso si tratta di obiettivi di qualità e non di limiti prescrizionali cogenti. C'è molta differenza da un punto di vista amministrativo fra gli obiettivi di qualità che sono da conseguire attraverso delle azioni mirate e progressive entro un determinato termine e dei limiti prescrizionali che sono invece immediatamente vincolanti e cogenti. Se vuole, questo decreto ministeriale ce l'ho qui per cui glielo posso anche dare.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Il valore limite del '94 quale era?

IMPUTATO F. PERLI - Prego?

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Il valore limite del decreto ministeriale, l'obiettivo di qualità del DM del '94?

IMPUTATO F. PERLI - Allora, l'obiettivo di qualità del 1994 era di 2,5 nanogrammi al metro cubo d'aria e di un nanogrammo a metro cubo d'aria come obiettivo di qualità da conseguire in una fase successiva a partire dal 1999, se ricordo bene.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Lei conosce il DM 2511/94, l'ha già detto. Era valido questo D.M. nel luglio 2010?

IMPUTATO F. PERLI - Allora, secondo la mia interpretazione giuridica che è un pochettino complessa, quel decreto ministeriale non era più valido perché era stato superato dalla direttiva comunitaria 104 che per quella parte lì era immediatamente applicabile e, quindi, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea quando un provvedimento legislativo comunitario è immediatamente applicabile si applica immediatamente nello Stato membro, ed era superata anche dal decreto legislativo che è di rango superiore al decreto ministeriale in base alla gerarchia delle fonti normative numero 152 del 2010. Per cui la mia opinione è che quel decreto non era più applicabile ma comunque era un orientamento del legislatore come obiettivo di qualità.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - L'ultima domanda, Avvocato. Lei conosce il valore obiettivo del decreto legislativo 152/07? Quale era il valore obiettivo?

IMPUTATO F. PERLI - Del decreto legislativo 152 del 2007 era un nanogrammo a metro cubo d'aria a partire dal 2013.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Quindi, non era valido nel 2010? Cioè era valido nel luglio 2010?

IMPUTATO F. PERLI - Scusi, io credo di avere dato una risposta chiara.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Sì.

IMPUTATO F. PERLI - L'obiettivo di qualità diventava tale a partire dal gennaio del 2013.

Quindi, nel 2010 quell'obiettivo di qualità di un nanogrammo a metro cubo d'aria non era un limite cogente, non era un valore, l'1,3 in forza del quale l'ARPA Puglia potesse indurre il Comune di Taranto a fare un provvedimento contingibile e urgente imponendo la chiusura degli impianti dell'Ilva con la motivazione che superava un nanogrammo a metro cubo d'aria, perché un nanogrammo a metro cubo d'aria non era un limite cogente. Credo di essere stato chiaro.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Io ho terminato. Grazie.

AVVOCATO DELLA VALLE - Posso soltanto una precisazione?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, diciamo che...

AVVOCATO DELLA VALLE - Vorrei chiedere alla collega se possiamo dargli 27 in diritto amministrativo all'Avvocato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Noi, non ci possiamo pronunciare.

IMPUTATO F. PERLI - Io sono stato allievo di Guido Galli e Guido Galli è stato ucciso e sono stato testimone della sua uccisione. Poi le figlie di Guido Galli che adesso fanno i Pubblici Ministeri una a Milano e una a Torino sono state mie allieve e si sono laureate con me in Amministrativo. A una ho dato 30 - me lo ricordo anche adesso - e all'altra credo di avere dato 26 o 27.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altri difensori che hanno chiesto l'esame?

AVVOCATO L. PALOMBA - Ho chiesto l'esame. Certo, Presidente.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PALOMBA

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO L. PALOMBA - Avvocato Palomba, per il verbale, in Difesa di Conserva Michele. Avvocato, stamattina lei ha parlato di un giudizio che ha seguito per conto di Ilva dinanzi al TAR contro la Provincia di Taranto con riferimento all'omesso provvedere da parte della Provincia al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della discarica in area cava Mater Gratiae. Le volevo chiedere: visto che ha partecipato al giudizio, lei ricorda di aver prodotto nel corso di questo giudizio una nota della Provincia inviata a Ilva in data 24 settembre 2008? Se ricorda qualche particolare, se può riferire alla Corte.

IMPUTATO F. PERLI - Sì. Ricordo che il mio avversario in quella causa fu l'Avvocato Semeraro che era l'Avvocato interno della Provincia di Taranto. Credo che lo sia ancora adesso, se non è andato in pensione. Ricordo che all'Avvocato Semeraro, mentre

aspettavamo di entrare per la discussione in Camera di Consiglio, rappresentai il fatto che due giorni prima avevo depositato una comunicazione che era allora appena pervenuta - mi pare di ricordare - a firma del Dottore Romandini all'Ilva e che l'Ilva, naturalmente, mi aveva prontamente trasmesso in quanto incaricato della difesa in sede giudiziale. Ho sentito che poi Semeraro qui ascoltato da voi si è lamentato di questo fatto. Ma forse l'Avvocato Semeraro non ha molta dimestichezza con il TAR, perché deve sapere che al TAR e in sede cautelare gli Avvocati hanno l'obbligo di depositare i documenti non oltre due giorni prima; cosa che io avevo rispettato della Camera di Consiglio, e per cortesia nei confronti di Semeraro, mentre attendevamo di essere chiamati dentro a discutere, gli rappresentai il fatto nel dubbio che lui non avesse mandato qualcuno a ritirare i documenti come fa ogni Avvocato Amministrativista del libero Foro prima della discussione cautelare, gli rappresentai questa lettera della Provincia, la quale lettera della Provincia conteneva una affermazione molto ambigua perché indirizzata ad Ilva, tardivamente, in cui diceva che la Provincia avrebbe provveduto ad emanare il provvedimento positivo, mi pare che dicesse. Comunque c'era una formulazione. Sul positivo, forse, non sono...

AVVOCATO L. PALOMBA - Posso ripeterla? Se la ricorda me la dice.

IMPUTATO F. PERLI - Se me la legge, perché non posso ricordarmi tutto.

AVVOCATO L. PALOMBA - Sì. In particolare la nota - la nota inviata a Ilva il 24 settembre del 2008 - "è in corso iter amministrativo propedeutico al rilascio dell'autorizzazione". Queste sono le parole precise che vengono usate nella nota. Le ricorda?

IMPUTATO F. PERLI - Sì, è esattamente così. Io utilizzai questa lettera perché la formulazione sembra quasi accreditare il fatto che sta per arrivare il provvedimento positivo. Infatti nella discussione io utilizzai quella lettera dicendo: "La Provincia mi ha comunicato che sta per emanare il provvedimento positivo". In realtà la Provincia non aveva alcuna intenzione di emanare il provvedimento positivo, ma era un escamotage che io pensavo inventata da Semeraro, ma poi quando Semeraro non ne sapeva nulla ho capito. È firmata da Romandini quella lettera?

AVVOCATO L. PALOMBA - Sì, sì, è a firma di Romandini.

IMPUTATO F. PERLI - Che era un escamotage firmata dal Dottor Romandini per depotenziare la discussione cautelare e, quindi, evitare che ci fosse un provvedimento cautelare a me favorevole - favorevole ad Ilva - accreditando l'idea che stava per rilasciare l'autorizzazione. In realtà l'autorizzazione non è mai stata rilasciata e al 15 dicembre lo stesso Romandini fece un provvedimento in cui negava il rilascio dell'autorizzazione. Questo fa parte dei comportamenti, secondo me, non corretti assunti dal funzionario responsabile del procedimento.

AVVOCATO L. PALOMBA - Va bene. Io non ho nessun'altra domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altri?

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO E. MATTESI

AVVOCATO E. MATTESI - Buonasera, Avvocato. Velocemente. Sostituisco l'Avvocato Bana nella difesa dell'Avvocato Pelaggi. Lei ha fatto riferimento al capo Pp) che le viene contestato dalla Procura e al fatto che i suoi rapporti con i dirigenti ed i funzionari del Ministero dell'Ambiente sono stati sempre istituzionali. Ricorda di avere conosciuto l'Avvocato Pelaggi?

IMPUTATO F. PERLI - Certo, ho conosciuto l'Avvocato Pelaggi.

AVVOCATO E. MATTESI - Ricorda anche che incarico e che funzioni rivestiva nel periodo in cui avete proceduto alla procedura dell'AIA?

IMPUTATO F. PERLI - Io non conoscevo l'Avvocato Pelaggi. L'Avvocato Pelaggi comunque non faceva parte della commissione AIA IPPC ma era il responsabile dell'ufficio tecnico del Ministero dell'Ambiente. Devo dire che io al Ministero dell'Ambiente, per ragioni professionali, a partire dal Ministro, il primo Ministro... C'era Manin Carabba, il Capo di Gabinetto che era un Magistrato importante ed era... il primo Ministro dell'Ambiente che conobbi fu quello socialista.

(Intervento fuori microfono)

IMPUTATO F. PERLI - Ma che Ronchi? Non è mica socialista Ronchi!

(Interventi fuori microfono)

IMPUTATO F. PERLI - No, no. Nella preistoria. Non me lo ricordo. Quindi conobbi anche un valente Magistrato donna che era il vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente all'epoca della Prestigiaco e anche un Consigliere di Stato che poi è diventato il responsabile dell'ufficio legislativo della Presidenza della Repubblica, Montedoro, Consigliere di Stato. Sapevo perfettamente che Pelaggi era il capo della segreteria tecnica del Ministro del tempo.

AVVOCATO E. MATTESI - Quindi, lei ci ha detto che non faceva parte della commissione AIA?

IMPUTATO F. PERLI - No.

AVVOCATO E. MATTESI - Partecipava ai lavori della commissione?

IMPUTATO F. PERLI - No. Se non faceva parte della commissione AIA immagino che non partecipasse ai lavori della commissione. Quando, c'erano gli incontri del gruppo istruttore o della commissione AIA, Pelaggi non c'era, perché Pelaggi non aveva quel ruolo, non aveva titolo per esserci.

AVVOCATO E. MATTESI - C'erano delle altre riunioni di tipo istituzionali durante le quali l'Avvocato Pelaggi ha presenziato? E se ha presenziato, quante volte ha presenziato?

IMPUTATO F. PERLI - Io adesso questo non me lo ricordo. Andate a vedere i verbali degli incontri. C'erano degli incontri istituzionali in cui Pelaggi certamente era presente perché a un certo punto questa cosa del procedimento AIA non si schiodava più. I Riva andarono dal Ministro Prestigiacomò. Il Ministro Prestigiacomò incaricò il capo della sua segreteria tecnica, appunto l'Avvocato Pelaggi, di seguire con un po' di attenzione l'andamento di questa attività ma non all'interno della commissione AIA IPPC, come capo della sua segreteria tecnica. Perché la dottoressa Prestigiacomò spiegò - ero presente anche io in quella occasione - che lei nominata Ministro si è trovata sessanta o settanta procedimenti AIA paralizzati sotto la gestione dei Ministri precedenti che avevano naturalmente - non faccio valutazioni politiche di nessun genere ma comunque avevano un orientamento diverso dal suo ed era tutto bloccato perché non se ne schiodava una. Poi ci furono dei ricorsi al TAR sui membri delle commissioni, degli appelli al Consiglio di Stato. C'era una situazione molto complicata e confusa. Vorrei anche a onore di verità dire che non è che la Prestigiacomò abbia modificato la commissione AIA IPPC a proprio piacimento. Tutti i componenti della Commissione AIA IPPC, dopo un certo periodo di tempo - come è giusto che sia - scadevano e quindi, la commissione AIA IPPC doveva essere rinnovata. C'erano delle regole, c'era un decreto ministeriale e la Prestigiacomò, con fatica perché ci furono queste impugnazioni, rinnovò la commissione. Per decreto ministeriale dovevano esserci almeno quattro Magistrati. C'erano i quattro Magistrati che ebbero un ruolo anche importante per assicurare un quadro di legittimità e di rigore nell'interpretazione delle norme.

AVVOCATO E. MATTESI - Senta, Pelaggi è un Avvocato. A sua volta aveva dei suoi tecnici o delegava dei suoi tecnici alcune volte per partecipare a degli incontri di tipo istituzionale? Ricorda di avere conosciuto la dottoressa La Penna?

IMPUTATO F. PERLI - Sì, ho conosciuto la dottoressa La Penna. Le ho anche mandato una mia lettera che troverete nella produzione che facciamo.

AVVOCATO E. MATTESI - Chiedo scusa, una lettera stava dicendo?

IMPUTATO F. PERLI - Prego?

AVVOCATO E. MATTESI - Le ha anche mandato...

IMPUTATO F. PERLI - Una lettera, mia lettera indirizzata a lei e per conoscenza a Pelaggi. Ma tutto per gli incarichi che ricoprivano il Ministero. Pelaggi era un Avvocato, ma da quello che so io si lamentava del fatto che non poteva più svolgere - giustamente - la professione di Avvocato perché stava al Ministero. Se aveva un incarico per la durata dei cinque anni faceva quell'incarico lì. Non erano collaboratori del suo studio privato.

AVVOCATO E. MATTESI - Sì, sì.

IMPUTATO F. PERLI - Erano collaboratori del Ministero.

AVVOCATO E. MATTESI - Ministero.

IMPUTATO F. PERLI - Quindi certo che aveva un ufficio a disposizione. Si rapportava col Capo di Gabinetto, col vice Capo di Gabinetto, con i maggiori dirigenti del Ministero come fa il capo della segreteria tecnica del Ministro.

AVVOCATO E. MATTESI - Va bene. Grazie.

IMPUTATO F. PERLI - Prego.

AVVOCATO E. MATTESI - Io non ho altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande?

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE

AVVOCATO L. PERRONE - Sì, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

AVVOCATO L. PERRONE - Buonasera, Avvocato.

IMPUTATO F. PERLI - Buonasera.

AVVOCATO L. PERRONE - L'Avvocato Perrone, per il verbale. Avvocato, volevo tornare con lei un attimo a quella telefonata, la progressiva 2645 del 9 giugno 2010 intercorsa con il ragioniere Fabio Riva. Le volevo chiedere, ed in questo senso vorrei anche rammentare alla Corte, giusto per fare un aggancio di natura anche storico-processuale, che questa circostanza era già stata evidenziata da questo difensore nel controesame del teste Di Noi alla udienza del 29 maggio del 2018 e c'è riscontro di tanto a pagina 54 del verbale stenotipico. Fatta questa premessa, le volevo chiedere: in un passaggio di questa intercettazione il ragioniere Fabio Riva dice: "Mette tranquilli la lettera di Della Porta". Le volevo, a tal riguardo chiedere: quando il ragioniere Fabio Riva fa riferimento alla lettera di Della Porta intende riferirsi a quella nota che in pari data era stata inviata dal Professore Lavecchia?

IMPUTATO F. PERLI - Esattamente sì.

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, ha detto anche - per dare anche una contestualizzazione di carattere storico di questa intercettazione - che questa nota anticipata via mail dal

Professore Lavecchia era una sorta di replica a quella che era stata la relazione ARPA del 4 giugno 2010. Mi dà conferma di questo?

IMPUTATO F. PERLI - Confermo esattamente.

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, ricorda che quella relazione concludeva in questo tipo di studio osservazionale e previsionale parlando di un incremento di 1,99 casi di tumore laddove ci fosse stata un'esposizione per settant'anni di un abitante del Quartiere Tamburi a quell'esposizione di 1,3 nanogrammi su normal metro cubo di benzoapirene che era stato misurato in quel periodo?

IMPUTATO F. PERLI - Esattamente sì. Lo confermo perfettamente perché quella lettera l'ho ripresa in mano per preparare i documenti che il mio Avvocato si è dimenticato di dire che produciamo adesso al termine della mia deposizione.

AVVOCATO DELLA VALLE - No, adesso.

AVVOCATO L. PERRONE - Fu comunque prodotta anche da questo difensore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Gli Avvocati sono i peggiori clienti!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no!?

IMPUTATO F. PERLI - I peggiori clienti sono i laureati in Giurisprudenza perché pensano di avere titolo per interloquire come Avvocati ma non hanno gli strumenti spesso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Avvocato, prego.

AVVOCATO L. PERRONE - Comunque questa nota fu oggetto di produzione nell'udienza in cui controesaminai il teste Di Noi. Senta, un'altra circostanza. Vorrei passare alla telefonata che è stata oggetto già di una sua valutazione in sede di esame, che è la 4880 del 22 luglio 2010. Mi auguro di poterla rinvenire.

(Interventi fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Qual è la domanda? Ci siamo un po' distratti.

AVVOCATO L. PERRONE - Avvocato, le volevo chiedere, una telefonata, il progressivo 4880 del RIT 257 del 2010 per dare un orientamento anche alla Corte (a pagina 1391 e seguenti della perizia trascrittiva). Questa telefonata intercorre in data 22 luglio del 2010. Le volevo chiedere: lei ricorda che a giugno del 2010 vi era stata una visita della commissione AIA IPPC presso lo stabilimento?

IMPUTATO F. PERLI - Sì. Ne ho accennato prima. Mi pare a memoria, se non sbaglio il 14, 15, 16 giugno e io non vi partecipai. Quella famosa che va un po' pilotata.

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, ricorda se ebbe modo di sapere se a questa riunione aveva partecipato anche tale Mazzone e chi era questo Mazzone? Mazzoni anzi.

IMPUTATO F. PERLI - È sicuro del cognome?

AVVOCATO L. PERRONE - Mazzoni, sì.

IMPUTATO F. PERLI - O Mazzon?

AVVOCATO L. PERRONE - Mazzoni.

IMPUTATO F. PERLI - Mazzoni, se non ricordo male, dirigeva il gruppo istruttore.

AVVOCATO L. PERRONE - Dirigeva il gruppo istruttore.

IMPUTATO F. PERLI - Eh.

AVVOCATO L. PERRONE - Senta, ricorda se nel corso di questa telefonata si riportava anche un dato storico, ovvero che Mazzoni - che era la prima volta che aveva fatto questo sopralluogo presso lo stabilimento - riporto testualmente quanto disse l'Ingegnere Capogrosso in quella intercettazione: "Mazzone ha detto francamente che lui si è reso conto andando a Taranto che non si può fare". È in relazione alla copertura dei parchi?

IMPUTATO F. PERLI - Allora, io devo ripetere che non ho partecipato a quelle giornate di incontro.

AVVOCATO L. PERRONE - No, ma io glielo riporto come dato storico.

IMPUTATO F. PERLI - Quelle giornate di incontro io le ho lette sul verbale fatto dalla commissione AIA IPPC e su quello che mi riferirono nelle telefonate o negli incontri il ragioniere Fabio Riva e l'ingegnere Capogrosso. Mi pare di ricordare che, non so se l'Ingegnere Capogrosso o il Ragionier Fabio Riva o se è addirittura è scritto nel verbale perché quello non me lo ricordo a memoria naturalmente però ci fu questo commento. Mi riferirono di questo commento dell'ingegnere Mazzoni che io avevo conosciuto e che mi è sembrata una persona molto valida da un punto...

AVVOCATO L. PERRONE - Sì, lo dice anche nel corso di questa intercettazione.

IMPUTATO F. PERLI - Ecco.

AVVOCATO L. PERRONE - Ora, venendo a tutte quante quelle disfunzioni che lei plasticamente ha rappresentato in questo istruttoria di AIA che evidentemente è durata un periodo esagerato e ben oltre quelli che sono i termini di Legge, lei parla, a un certo punto dice: "Ticali non ha mandato a Mazzoni le nostre osservazioni, quelle di due o tre mesi fa", quindi lamentava che si era creata una ulteriore disfunzione nell'ambito proprio anche dello stesso passaggio della documentazione. Ricorda questa circostanza?

IMPUTATO F. PERLI - Sì, mi ricordo e la confermo.

AVVOCATO L. PERRONE - Lei infatti dice: "E' solo una manica di scombinati". Ricorda di avere qualificato in questi termini?

IMPUTATO F. PERLI - Beh, voglio dire, non è che la gestione amministrativa del procedimento AIA di Ilva sia stato emblematico e rappresentativo di un'ottima gestione.

AVVOCATO L. PERRONE - Ecco.

IMPUTATO F. PERLI - Non ne farei un caso universitario.

AVVOCATO L. PERRONE - Proprio a fronte di questo, ricorda che in questa telefonata lei dice proprio constatando queste palesi disfunzioni anche nel semplice passaggio di documentazione, lei dice: "Poi ho parlato riservatamente con Pelaggi e gli ho detto prima di tutto: guarda che i Riva sono incazzati come delle bisce e poi ho detto qui le cose stanno così, vanno in cassaintegrazione, in mobilità 5 o 6.000 persone. Su questa cosa qui non salta Ticali, salta la Prestigiacomò". Ora io le volevo chiedere: ci può dare una interpretazione di questo colloquio riservato con Ticali, perché lei ebbe a richiedere questa interlocuzione con il Ticali in ragione di questa che era la situazione di disfunzione istruttoria.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Di Pelaggi.

AVVOCATO L. PERRONE - Di Pelaggi. Perdonatemi! In ragione di questa situazione di disfunzione che abbiamo tratteggiato pocanzi?

IMPUTATO F. PERLI - Sì. Allora il capo della segreteria tecnica del Ministro, Pelaggi era stato indicato dal Ministro come il suo referente, come è logico che sia, perché se non sarebbe il capo della segreteria tecnica del Ministro, come referente a cui traguardassi, a cui riferirsi in tutta la gestione politico istituzionale del procedimento AIA. Quindi in via riservata non perché ci fossero delle cose particolari da chiedere o da dire, ma in via riservata perché non lo si faceva davanti al gruppo istruttore, ai partecipanti al procedimento AIA.

AVVOCATO L. PERRONE - Cioè era un suo interlocutore istituzionale in quel momento?

IMPUTATO F. PERLI - Era un mio interlocutore istituzionale. Io Pelaggi l'ho sempre incontrato solo e soltanto al Ministero nell'ufficio al piano quinto dove stava il Ministro e lui aveva l'ufficio affianco del Ministro.

AVVOCATO L. PERRONE - Perfetto. Senta, veramente un'ultima domanda. Faccio riferimento a una intercettazione sempre del RIT 257 che è la 5341 del 4 agosto del 2010. È una intercettazione che intercorre tra lei e il ragioniere Fabio Riva. Le volevo chiedere prima una circostanza di carattere storico: ricorda che lo stabilimento Ilva in quel periodo storico intraprese anche una sperimentazione attraverso la (parola incomprensibile) di urea per abbassare la diossina, le emissioni di diossina?

IMPUTATO F. PERLI - Sì, ricordo perfettamente. Perché a un certo punto - forse ne ho accennato stamattina - la Regione Puglia (Presidente Vendola) fece una legge regionale sulla diossina. Io quella legge regionale, su incarico di Ilva la esaminai e mi ricordo che diedi un parere che era anticostituzionale perché la Regione non ha competenze in materia ambientale ma le competenze in materia ambientale sono in capo allo Stato. Dopodiché si decise di non impugnare quella Legge. La Legge fu modificata dalla Legge 44 del 2009. Vado a memoria. A un certo punto, siccome stabiliva dei limiti

molto inferiori per la diossina, che Ilva avrebbe dovuto rispettare, Ilva mise allo studio i propri tecnici, non so che attività in particolare abbiano svolto. Però l'attività loro fu molto efficace perché progettaron, realizzaron, progettaron altri, non lo so, un impianto che viene chiamato "impianto ad urea" che aveva il pregio... So che la Mercedes, per le auto di grande cilindrata, abbina delle bombolette che sono incorporate nell'auto e che hanno lo stesso procedimento, naturalmente in piccolo, e che serve ad abbattere la diossina. I tecnici dell'Ilva progettaron questo impianto, lo realizzaron. Fu inaugurato in pompa magna con Vendola e con il Ministro e con non so chi altro. Questo impianto consentiva di abbattere notevolmente la diossina.

AVVOCATO L. PERRONE - Ricorda che nel corso di questa telefonata il ragioniere Fabio Riva era particolarmente entusiasta dei risultati tanto che diceva: "Taranto ha mille risorse, noi abbiamo... Ma abbiamo mille risorse, Perli, vedrà". Ricorda questa circostanza che era particolarmente contento dei primi risultati?

IMPUTATO F. PERLI - Che Fabio Riva e la proprietà fosse particolarmente contenta di questo risultato lo ricordo perfettamente. Anche perché era un risultato di straordinaria importanza. L'abbattimento della diossina avveniva in termini assolutamente rilevanti, anzi - oserei dire - rilevantissimi, e, quindi c'era molta soddisfazione da parte della proprietà per avere conseguito questo risultato.

AVVOCATO L. PERRONE - Va bene. La ringrazio. Io non ho altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altri difensori che devono esaminare l'Imputato? Sembrerebbe di no. Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Brevissimo, Presidente.

DOMANDE DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Avvocato, mi riallaccio sempre a quella intercettazione, che lei già esaminato e dato una spiegazione, del 22 luglio 2010, dove si parla "Ve l'abbiamo scritta noi".

IMPUTATO F. PERLI - 22...?

P.M. M. BUCCOLIERO - Luglio.

IMPUTATO F. PERLI - Luglio 2010.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quella dove lei dice: "Ve l'abbiamo scritta noi".

IMPUTATO F. PERLI - Perfetto, perfetto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sono più preciso: lei praticamente parla con Fabio Riva e riferisce di un colloquio avuto con Pelaggi. Lei dice: "Guardi - riferito a Fabio Riva - sono andato proprio piatto piatto. Gli ho detto guarda che su questa roba - come dice anche

l'Avvocato Perrone - qui non salta Ticali, salta la Prestigiacomò". L'ha spiegato bene il fatto che c'erano questi ritardi, insomma queste situazioni. Poi dice: "Lui mi ha detto: no, ma non dire così, vedrai adesso". Dice: "Gli ho detto scusa, è da novembre che io vengo qui in pellegrinaggio da te. Una roba allucinante. Cosa dobbiamo fare di più? Ve l'abbiamo scritta noi. Vi tocca soltanto di leggere le carte, metterle in fila e gestire un po' il rapporto con gli enti locali".

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, soltanto una cosa. Io non so la conformità tra il brogliaccio e la perizia però il Pubblico Ministero fa riferimento alla trascrizione della Guardia di Finanza. Io, da questo punto di vista... per una correttezza del verbale si dovrebbe fare riferimento al contenuto della perizia. Mi permetto solo di segnalare questo.

IMPUTATO F. PERLI - Posso rispondere?

AVVOCATO DELLA VALLE - Io mi associo ma so già che il mio cliente si dissocia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Vuole rispondere comunque?

P.M. M. BUCCOLIERO - La domanda ancora la debbo fare, Presidente. Quindi, lei poi ha chiarito questo aspetto dicendo: "Sì, effettivamente, siccome l'AIA è un documento abbastanza rilevante di 1500 pagine, giustamente l'azienda ha proposto quello che...". La domanda è questa: alla luce di questa intercettazione, l'AIA del 4 agosto del 2011 aveva i contenuti che l'Ilva aveva desiderato? Cioè era soddisfacente per l'Ilva quell'AIA 2011?

IMPUTATO F. PERLI - No, tanto è vero che l'abbiamo impugnata. Io personalmente l'ho impugnata al TAR lamentando venticinque punti specifici. L'ho impugnata al TAR ed il TAR mi ha dato ragione.

P.M. M. BUCCOLIERO - E cioè? Che cosa è accaduto?

IMPUTATO F. PERLI - Adesso mi consenta allora di consultare perché io non me le ricordo tutte a memoria. Ricordo che c'erano molti punti.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quanti punti sono stati osservati da lei, Avvocato, nel suo ricorso?

IMPUTATO F. PERLI - Nel mio ricorso 25 o 26: vado a memoria. Aspetti un attimo che glielo dico. Vediamo se la troviamo. Ce l'ha anche nei documenti che le ho fornito questa mattina. Che poi nella sentenza del TAR vengono elencati.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO F. PERLI - Primo: si prescrive l'installazione di sistemi di abbattimento dedicati all'emissione di macro e micro inquinanti definiti nelle tabelle di cui al presente paragrafo dai camini E 422, E 423, E 424, E 425, E 426, E 428, contenuti a pagina 832 del parere istruttorio definitivo della Commissione AIA IPPC ed a pagina 9 del piano di monitoraggio e controllo predisposto da... non vorrei leggervi trenta pagine, però sono i

punti...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, però se è tabellare la cosa, è documentale.

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ricorda a memoria cosa riguardavano... Ovviamente non specificamente. Che aspetto dell'AIA riguardavano questi punti che lei ha impugnato?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè in generale queste censure, queste impugnazioni.

P.M. M. BUCCOLIERO - Poi il documento è agli atti...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però Presidente, però - mi perdoni - la domanda il Pubblico Ministero l'ha fatta. Ha detto siete rimasti soddisfatti? Ha detto no, l'ho impugnata e il ricorso l'ho fatto e mi è stato accolto. Abbiamo il ricorso, abbiamo la sentenza, ce lo vediamo noi.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Se ricorda l'argomento?

IMPUTATO F. PERLI - Ma sì, c'era...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, abbiamo dato lettura di tanti documenti. Siamo stati giornate a leggere di documenti.

IMPUTATO F. PERLI - Rispondo. La prescrizione della divisione della rete di smaltimento delle acque in più reti, per esempio questa era una cosa che abbiamo impugnato; la prescrizione che imponeva il monitoraggio in continuo degli impianti. Teniamo presente che l'Ilva sulla base delle autorizzazioni pregresse aveva già il monitoraggio in continuo di determinati inquinanti; per altri aveva, invece, il monitoraggio a campione. Qui avevano stabilito tutto il monitoraggio in continuo. Non era previsto dalle migliori tecniche disponibili e l'abbiamo impugnato. Le frequenze mensili, trimestrali e semestrali per la misurazione del rapporto del PM10; l'emissione in atmosfera.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che significa emissione in atmosfera?

IMPUTATO F. PERLI - Prego?

P.M. M. BUCCOLIERO - L'emissione in atmosfera.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni. C'è opposizione. Ma che domanda è? Che significa la domanda al teste, l'Avvocato Perli: "Emissione in atmosfera?". C'è opposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E' una precisazione, probabilmente.

P.M. M. BUCCOLIERO - Se ha impugnato i limiti di emissione previsti.

IMPUTATO F. PERLI - No, no, no, no. La frequenza, perché nel piano di monitoraggio erano previste frequenze mensili.

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.

IMPUTATO F. PERLI - Mentre io ho detto le BAT, l'MTD prevedono delle frequenze più elevate e rispettiamo quello che è. Guardi, c'è una spiegazione ragionevole per ogni punto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

IMPUTATO F. PERLI - Adesso io a memoria non lo ricordo, però ho fatto un ricorso di...

AVVOCATO DELLA VALLE - Mi pare che è passato qualche anno!?

IMPUTATO F. PERLI - Sono passati dieci anni, undici anni. Non sono mica Pico della Mirandola!

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Prima di arrivare a questa AIA c'erano stati progetti di AIA che poi si è riaperta l'istruttoria come lei ha riferito?

IMPUTATO F. PERLI - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè c'era già...

IMPUTATO F. PERLI - No, attenzione.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ecco. Ci spieghi bene questo passaggio.

IMPUTATO F. PERLI - Prima di arrivare all'AIA...

P.M. M. BUCCOLIERO - Di questa AIA definitiva, diciamo. Nel 2011.

IMPUTATO F. PERLI - 2011, 4 agosto 2011 non c'era stata nessuna AIA precedente.

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro questo, ovviamente.

IMPUTATO F. PERLI - L'AIA si compone di un parere istruttorio e del provvedimento finale di competenza del Ministro. C'è stato un ricorso al TAR se la competenza era del Ministro o del dirigente ma poi il Consiglio di Stato ha detto che è del Ministro, perché in genere gli atti amministrativi sono del dirigente non della Autorità Politica, e non c'era stata nessuna AIA precedente. C'è stata una modifica dell'AIA nel 2012, dopo il vostro provvedimento, quella di Clini.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non c'entra niente.

IMPUTATO F. PERLI - Ma non c'entra niente. C'erano stati dei pareri istruttori, due pareri istruttori che erano stati ritirati a seguito delle pressioni delle associazioni ambientaliste e degli enti pubblici locali.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO F. PERLI - Tanto è vero che c'è un provvedimento di ritiro - vado a memoria - del dicembre 2010 in cui il Ministero ritira il provvedimento istruttorio. Il Ministero ritirò il provvedimento istruttorio che era già stato assunto, non mi ricordo più se dal gruppo istruttore o dall'intera commissione. Forse solo dal gruppo istruttore. Questo è avvenuto due volte. Ma fu ritirato in danno ad Ilva. Cioè, voglio dire...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO F. PERLI - Ha capito quello che voglio dire?

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

IMPUTATO F. PERLI - Questo è accaduto due volte.

P.M. M. BUCCOLIERO - Due volte.

IMPUTATO F. PERLI - Io ritenevo che questi continui ritiri e allungamenti del procedimento che durava già da quattro anni, e aggiungo soltanto che era stato predisposto sulla base di uno studio di un anno di quel comitato che ho ricordato prima e che lei trova lì fra i primi documenti che ho prodotto (sono duecento pagine). Beh- voglio dire - ci induceva a essere molto perplessi!

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Avvocato, lei ha parlato del monitoraggio in continuo che era previsto però c'è stata la sua impugnativa per cui poi è stato eliminato, da quello che ho capito, se è così.

IMPUTATO F. PERLI - No. Allora, per alcuni inquinanti, quelli più pericolosi il monitoraggio in continuo era già previsto dalla Legislazione prima dell'AIA e veniva rispettato dall'Ilva prima dell'AIA. Dopodiché nelle migliori tecniche disponibili obiettivamente c'era un ampliamento del monitoraggio in continuo. Poi la Commissione AIA IPPC... in sede di commissione AIA IPPC cercarono di esagerare prevedendo il monitoraggio in continuo su tutto. Io mi opposi su questo monitoraggio in continuo di più - diciamo così - dicendo: "Queste sono le prescrizioni delle migliori tecniche disponibili delle BAT europee. Applichiamo queste". Okay?

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro. Quindi avevo capito bene.

IMPUTATO F. PERLI - Questa è stata la ragione per cui il TAR ha accolto il mio ricorso, senno non l'avrebbe accolto.

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro. Senta, poi in relazione alla visibilità delle emissioni dalle porte dei forni, lei ha fatto qualche impugnativa relativamente ai tempi? Se lo ricorda.

IMPUTATO F. PERLI - Mi ricordo l'argomento. Le chiamavamo "emissioni fuggitive" cioè quando le porte dei forni chiudono.

P.M. M. BUCCOLIERO - Delle cokerie parliamo.

IMPUTATO F. PERLI - Delle cokerie chiudono, dovevano chiudere in tempi più accorciati, in modo da evitare queste emissioni fuggitive.

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ricorda che impugnativa ha fatto sul punto e se è stata accolta?

IMPUTATO F. PERLI - Io mi ricordo che l'AIA era più restrittiva e noi questo l'avevamo accertato di quello che c'era prima. Ricordo che questo discorso delle porte, dei forni della cokeria venivano chiusi molto più rapidamente e che per fare questo l'Ilva aveva fatto delle modifiche importanti da un punto di vista tecnico. Non mi ricordo francamente però lo possiamo verificare subito se questo era stato oggetto di impugnazione da parte mia oppure no.

P.M. M. BUCCOLIERO - Comunque i tempi dell'AIA del 2011 erano troppo restrittivi secondo l'Ilva, da quello che ho capito.

IMPUTATO F. PERLI - No, io non ho detto questo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non ha detto questo. C'è opposizione. Non ha detto assolutamente questo.

IMPUTATO F. PERLI - Io ho detto: ricordo che il tema, ricordo che veniva richiesto ad Ilva di restringere i tempi di apertura e chiusura delle porte dei forni; che l'Ilva fece delle modifiche tecniche per assicurare questo e le fece.

P.M. M. BUCCOLIERO - Lasci andare le modifiche. Io sto parlando dell'AIA 2011.

IMPUTATO F. PERLI - Io sto parlando dell'AIA 2011.

P.M. M. BUCCOLIERO - E che cosa ha fatto lei, se ha impugnato sul punto la questione.

IMPUTATO F. PERLI - Allora io le ho detto che non mi ricordo se ho impugnato sul punto la questione. Però se andiamo a guardarcela, visto che siamo qui, "Adozione di nuove porte ad elevata tenuta sulle batterie 3 e 6". Quindi io questo... Noi l'abbiamo riconosciuto ed evidentemente non mi pare che l'abbiamo impugnato questo aspetto qua, perché le cose che noi avevamo riconosciuto... L'Ilva sapeva che doveva migliorare l'impatto ambientale del proprio stabilimento se voleva ottenere l'AIA e quindi lo sforzo l'ha fatto. Ha speso un miliardo e 200 milioni.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, ho capito. Io parlo dei tempi di visibilità delle emissioni delle porte dei forni.

IMPUTATO F. PERLI - Non sono i tempi di visibilità. Il problema era che le porte si devono aprire sennò non puoi fare il caricamento della batteria. L'importante è che siccome con l'apertura delle porte c'è la fuoriuscita delle sostanze gassose, questo tempo si deve limitare il più possibile, il più sostenibile da un punto di vista tecnico per impedire che la fuoriuscita sia importante e che dia un contributo.

P.M. M. BUCCOLIERO - E la domanda è questa: quello che prevedeva l'AIA 2011 andava bene all'Ilva? Sì o no?

IMPUTATO F. PERLI - Mi pare che andasse bene all'Ilva perché non mi pare di avere impugnato questo aspetto qua.

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene.

IMPUTATO F. PERLI - Però non sono sicuro di questa affermazione.

P.M. M. BUCCOLIERO - Un'altra domanda, Avvocato. Un'altra domanda, se posso. Per quanto riguarda invece - sempre in tema di emissioni - questa fuoriuscita temporale di queste emissioni, che cosa prevedeva l'AIA? La media mensile delle emissioni oppure alla singola emissione? Si ricorda questo passaggio, Avvocato?

IMPUTATO F. PERLI - Dovrei consultare le carte. A memoria io non me lo ricordo questo passaggio, però non ho nessuna difficoltà consultando le carte a...

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro.

IMPUTATO F. PERLI - Però credo che... la sentenza del TAR sono 30 o 40 pagine. Il mio

ricorso è ancora più lungo. Se lei prende con una mano il mio ricorso con i motivi aggiunti, perché sono stati fatti, e con l'altra la sentenza del TAR, lei vedrà quello che il TAR ha accolto per differenza e quello che non ha accolto. Io mi ricordo che il TAR ha accolto pressoché tutto quello che avete sostenuto. Tra l'altro vi ho notificato il ricorso, perché l'ho notificato anche alla Procura - visto che avevo già capito che eravate interessati - e anche la sentenza. Se non ci avete dato un'occhiata allora, dateci occhiata adesso.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, con riferimento invece alla copertura, lei ha già parlato stamattina della copertura dei parchi, ha detto che il BREF non prevedeva questa copertura.

IMPUTATO F. PERLI - Confermo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ma al di là della previsione del BREF, perché lei dice che il BREF prevedeva altre possibilità dalle barriere frangivento, la riduzione dei cumuli, la filmatura. Ma se tutti questi aspetti non erano sufficienti...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C'è opposizione.

P.M. M. BUCCOLIERO - ...c'era un impedimento tecnico a fare la copertura dei parchi minerari dell'Ilva?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - C'è opposizione, Presidente.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quello che lei ha già detto stamattina.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, se posso formulare l'opposizione. L'opposizione è semplicissima. Qui abbiamo di fronte un Avvocato che ha fatto dei ricorsi e lo ha spiegato.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ha già parlato di questo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi faccia terminare l'opposizione! Un Avvocato che ha fatto dei ricordi, ha fatto riferimento ai dati normativi della normativa europea e nazionale, a cui ha inteso attenersi ed ha dato le sue spiegazioni. La domanda del Pubblico Ministero comporta una valutazione di carattere tecnico che non può essere chiesto all'Avvocato Amministrativista che ha fatto le impugnazioni sul piano, ovviamente, normativo. Quindi la domanda è inammissibile fatta a questo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L'opposizione è rigettata. Può rispondere, anche perché ne ha parlato spontaneamente.

IMPUTATO F. PERLI - Allora, io devo fare una precisazione rispetto a quello che ha detto. Non solo alternative le due cose, nel senso che le migliori tecniche disponibili sono per settore, in questo caso la siderurgia, sono elaborate da un gruppo di lavoro tecnico della Unione Europea. Questo gruppo di lavoro per i parchi minerali dell'estensione dell'Ilva che sono paragonabili a quelli che aveva Arcelor e che ha Arcelor in Belgio ed in

Francia, non c'è la previsione di copertura perché le migliori tecniche disponibili devono essere sostenibili tecnicamente e economicamente. Allora il punto della questione è che la copertura, noi parliamo di un parco che aveva una estensione di 700 campi da calcio, con delle macchine che avevano un'altezza di 80 metri, vuol dire creare un parallelepipedo di 7/8/9 milioni di metri cubi dove c'erano - da quello che ho capito io, perché non è il mio mestiere - dei problemi strutturali relevantissimi di portanza, dove il terreno che ha l'acqua a 5 metri di profondità non avrebbe retto quelle strutture - così dicevano i tecnici - e che quindi non era tecnicamente sostenibile. Poi lei mi dirà: Cimolai la sta facendo e io dico non so, non conosco il progetto Cimolai. Sono abituato a parlare di quello che ho preventivamente studiato e conosciuto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

IMPUTATO F. PERLI - Però, da quello che so io il progetto Cimolai è per una estensione molto più ridotta rispetto a quello dei campi minerari di Ilva. E poi Cimolai la sta facendo nel 2019 e noi li eravamo nel 2011.

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

IMPUTATO F. PERLI - È come se lei mi chiedesse: ma la sua macchina che è euro 4 può circolare a Milano adesso? No, non può più circolare. Poteva circolare nel 2009, quando l'ho comprata perché allora l'euro 4 poteva circolare. Quindi la tecnica si sviluppa, si evolve e basta.

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro. È chiaro, Avvocato. Ma io non faccio riferimento a Cimolai.

Io dico che a distanza di un anno il riesame dell'AIA ha previsto la copertura dei parchi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, c'è opposizione. Che significa? Sappiamo tutti il riesame dell'AIA quando è intervenuto, che è successo prima. Ma che significa?

P.M. M. BUCCOLIERO - Ottobre del 2012.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma che significa? C'è opposizione, Presidente. Non è una domanda questa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È una domanda ammissibile.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Quale è la domanda?

P.M. M. BUCCOLIERO - Come mai il riesame dell'AIA a distanza di un anno da quello che dice lei ha previsto la copertura dei parchi, se è vero quanto sta dicendo lei?

IMPUTATO F. PERLI - Intendo rispondere. Non fatemi perdere l'aereo! Allora, prima di tutto non c'è una seconda AIA. Quella fatta da Clini è una integrazione dell'AIA che è stata disposta per ragioni politiche e per tentare di superare la vostra indagine, per dire le cose col loro nome. Quella integrazione non risponde a dei criteri tecnici ma risponde a dei criteri politici. Quindi, la copertura è stata eventualmente prevista da Clini per cercare di superare questa roba qua, non perché sia prevista dalla norma di legge ma perché

pensava di superare le obiezioni che venivano da voi. Io invece mi sono attenuto ad un criterio di legalità che lei dovrebbe conoscere molto bene. Questo criterio di legalità aveva come riferimento le migliori tecniche disponibili approvate dalla Commissione Europea che non prevedevano la copertura.

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta - e chiudo, Presidente - con riferimento al benzoapirene lei ha riferito l'articolo 2 della direttiva comunitaria che non prevede che le centraline debbano essere messe all'interno degli stabilimenti. Mi corregga, Avvocato, se sbaglio.

IMPUTATO F. PERLI - No, l'articolo 2 non dice questo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che cosa dice?

IMPUTATO F. PERLI - L'articolo 2 dice che la normativa di cui parliamo si applica alla troposfera esterna.

P.M. M. BUCCOLIERO - Esatto.

IMPUTATO F. PERLI - E quindi, di conseguenza, non si applica agli insediamenti industriali rispetto a quali opera una normativa diversa.

P.M. M. BUCCOLIERO - Siccome lei ha detto che non è legale mettere le centraline all'interno dello stabilimento, cioè è vietato dalla legge? Non è legale che significa, Avvocato?

IMPUTATO F. PERLI - Scusi, se io dico che gli autovelox li posso mettere solo sulle autostrade. Naturalmente sulle strade comunali e strade provinciali non posso mettere gli autovelox.

P.M. M. BUCCOLIERO - Che c'entra questo discorso? È vietato dalla legge mettere delle centraline per misurare un inquinante all'interno dei luoghi di lavoro, in questo caso dell'Ilva?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Non c'entra niente.

P.M. M. BUCCOLIERO - Lasci stare se non c'entra niente. Io voglio sapere se c'è una norma che vieta questo.

IMPUTATO F. PERLI - Non c'è una norma che vieta questo, ma la norma stabilisce espressamente che la misurazione del benzoapirene con quel limite vale solo per la troposfera e per l'aria ambiente.

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

IMPUTATO F. PERLI - Se lei va nella direttiva comunitaria e guarda cosa è la definizione di aria ambiente, che è ripresa anche dal decreto legislativo si accorge che sono esclusi espressamente i luoghi di lavoro.

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

IMPUTATO F. PERLI - Lo dice espressamente la norma di legge. Quindi se la norma di Legge mi dice che è esclusa espressamente l'applicazione di quella legge nei luoghi di lavoro, a me sembra che sia illegittimo mettere quella misurazione nei luoghi di lavoro.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi, così dice la Legge, che sono esclusi i luoghi di lavoro.

IMPUTATO F. PERLI - Si prenda l'articolo 2 e se lo legga!

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, in che modo quindi era possibile per l'Ilva misurare il benzoapirene che riguardava proprio la cokeria in relazione alla sicurezza dei lavoratori?

IMPUTATO F. PERLI - C'è un decreto legislativo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Benissimo.

IMPUTATO F. PERLI - Non so citarle in nome a memoria che si applica per i luoghi di lavoro ed è inserito nella normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

P.M. M. BUCCOLIERO - E che cosa prevede?

IMPUTATO F. PERLI - Io che cosa prevede non lo so.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non lo sa.

IMPUTATO F. PERLI - So che prevede dei limiti nello specifico, prevede dei limiti superiori perché l'ho detto stamattina, i dipendenti che operano in quei posti di lavoro hanno dei dispositivi di protezione personale e perché sono esposti per un periodo molto meno elevato perché ogni sei ore c'è il cambio turno.

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo. E l'Ilva era dotata di questi dispositivi di rilevamento? Lei lo sa?

IMPUTATO F. PERLI - Questo non può chiederlo a me. Io per entrare all'Ilva di Taranto avevo la necessità di avere l'autorizzazione del direttore dello stabilimento e quando entravo ero scortato dai servizi di sicurezza dell'Ilva fino a dove avevo la riunione. Si immagini se io vado in giro per lo stabilimento a vedere se hanno il casco in testa, la maschera antigas o quant'altro. Lo chieda a Capogrosso!

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, Avvocato, un'ultima cosa e ho finito veramente e chiedo scusa se insisto. Nella sua documentazione si parla dei famosi atti di intesa che partono, sono - se non sbaglio - tre.

IMPUTATO F. PERLI - Dal 2003.

P.M. M. BUCCOLIERO - Dal 2003.

IMPUTATO F. PERLI - Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - 2004.

IMPUTATO F. PERLI - E 2006.

P.M. M. BUCCOLIERO - Due del 2004, Avvocato, se non sbaglio. E poi 2006. Allora nel 2006 gli impegni previsti negli atti di intesa a che punto erano, se lo sa? Erano stati osservati, si era ancora in corso per definirli, poi sono convogliati nell'AIA? Che cosa ci può dire, Avvocato?

IMPUTATO F. PERLI - No, no, no. Allora, quegli atti di intesa non furono seguiti da me, non furono predisposti da me. Quegli atti di intesa intervennero tra Ilva, la Regione, la

Provincia, l'ARPA, il Comune di Taranto, il Comune di Statte. Io li ho definiti - come dire? - degli atti, degli accordi di programma. Giuridicamente sono degli accordi di programma previsti dall'articolo 15 della 241, tanto per capirci. Se li avessi scritti io, se mi consente, li avrei fatti un po' meglio. Però quegli atti ci sono, esprimono delle volontà contrattuali precise. Avevano visto la partecipazione addirittura del Prefetto di Taranto. C'è il Prefetto perché gli accordi di programma devono essere stipulati alla presenza del Prefetto. In alcuni c'è la partecipazione del Presidente della Regione Puglia, mi pare l'ultimo del 2006 sia firmato anche da Vendola. Quindi, esprimono una volontà politico istituzionale da parte di tutti i soggetti. Io li ho recuperati da un punto di vista storico perché si occupavano di queste tematiche.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO F. PERLI - Ma - voglio dire - li ho recepiti nell'informativa che mi ha dato il cliente per occuparmi della fase successiva. Da quello che so io quegli atti di intesa prevedevano determinate cose. Determinate cose sono state realizzate, quelle che erano di competenza e nella disponibilità esclusiva di Ilva; altre cose non sono state realizzate perché comportavano degli interventi da parte del Comune di Taranto, della Provincia o di altri che non venivano realizzati, che non sono stati realizzati e che quindi non hanno creato il presupposto per realizzare da parte di Ilva.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

IMPUTATO F. PERLI - Quello che io mi ricordo è che poi ci sono dei verbali, perché in uno degli ultimi accordi di programma si incarica ARPA di verificare l'effettiva realizzazione di quelle disposizioni, di quelle prescrizioni convenute. Da quello che so io, ARPA queste verifiche le ha fatte e comunque ha attestato che quelle prescrizioni per quanto riguarda la parte di Ilva erano state realizzate.

P.M. M. BUCCOLIERO - Dice ARPA?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Li abbiamo più volte prodotti.

P.M. M. BUCCOLIERO - Dice ARPA?

IMPUTATO F. PERLI - Così io ricordo, però è documentale. ARPA dice che sono stati...

P.M. M. BUCCOLIERO - Veramente non l'ha confermato, anzi ha detto l'esatto opposto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma no! L'abbiamo controesaminata noi!

P.M. M. BUCCOLIERO - Un'ultima domanda, Avvocato. A quando risale il primo incarico che ha ricevuto dai Riva se se lo ricorda?

IMPUTATO F. PERLI - L'ho detto stamattina. Io ho ricevuto tutti incarichi giudiziari, tranne questo qui del...

P.M. M. BUCCOLIERO - No, i tempi. A quando risale il primo incarico?

IMPUTATO F. PERLI - Il primo incarico mi pare sia stata la causa sulle acque del 2004.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi, lei ha iniziato il rapporto con i Riva nel 2004.

IMPUTATO F. PERLI - No.

P.M. M. BUCCOLIERO -E questo sto dicendo! Quando è iniziato il rapporto con i Riva?

IMPUTATO F. PERLI - Per la prima fase io ho iniziato nel 2002 ma per una prima fase io non mi sono mai occupato di Taranto. Io mi sono occupato di Genova dove ho gestito la ridefinizione delle aree con un accordo di programma fra la Regione Liguria, la Presidenza del Consiglio, l'Ilva e tutta compagnia cantando, tutti i soggetti. Io mi sono dedicato a quella cosa a Genova che non c'entra niente con Taranto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi nel 2002.

IMPUTATO F. PERLI - Nel 2002 mi sono occupato. Me lo ricordo bene, io nel febbraio 2002 ho fatto un infarto, sono stato in ospedale e uscito hanno pensato bene di chiamarmi e incaricarmi di quella roba lì. Poi nel 2004 no incominciato ad occuparmi della questione delle acque con il primo ricorso contro la Provincia di Taranto, poi appellato dalla Provincia in Consiglio di Stato, in entrambi i gradi di giudizio, da me vinto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Delle acque riguardo alla falda superficiale? Di che si tratta?

IMPUTATO F. PERLI - Delle acque degli scarichi.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ah, scarichi.

IMPUTATO F. PERLI - Degli scarichi, delle acque reflue dell'Ilva.

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro. Va bene. Grazie, Presidente. Ho finito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande?

AVVOCATO R. DELLA VALLE - Non ho altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ci sono altre domande. Può andare. La ringraziamo.

Non essendoci altre domande, l'Imputato Perli viene congedato.

PRESIDENTE S. DERRICO - Per quanto riguarda martedì 22 iniziamo con l'Ingegnere Capogrosso, dopodiché?

AVVOCATO P. LISCO - Andelmi?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, Capogrosso. Dopodiché Cavallo Angelo. Dopo l'Ingegnere Capogrosso c'è l'Ingegnere Cavallo.

(Intervento fuori microfono)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sempre altra Aula.

